

Nr.10786/2012 R.G. Appello

Nr.

6566/13

Reg. Sent.

Depositata

## REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2013

La Corte d'Appello di Napoli, sez. VI, composta dai Magistrati:

dott. Silvana Gentile                      PRESIDENTE  
dott. Roberto Donatiello                  Consigliere  
dott. Cinzia Apicella                      Consigliere relatore

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A. Ricci e con l'assistenza del cancelliere Biagio Scotto di Vetta ha emesso la seguente

## SENTENZA

Nel processo penale a carico di :

- 1) **BERGAMO Paolo** nato a Collesalveti (LI) il 21.04.1943, libero presente difeso avv.ti Silvia Morescantì e Pasquale Tremiterra;
- 2) **BERTINI Paolo** nato ad Arezzo il 7.07.1964 libero presente difeso avv.to Mauro Messeri;
- 3) **DATTILO Antonio** a Melito Porto Salvo (RC) il 28.06.1971, libero assente difeso avv.ti Lorenzo Radogna e Alessio Palladino;
- 4) **DE SANTIS MASSIMO** nato a Tivoli l'8.04.1962, libero presente difeso avv.to Paolo Gallinelli;
- 5) **DELLA VALLE Andrea** nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 29.9.1965 libero contumace difeso avv.ti Alfonso Forgiuele e Francesco Picca;
- 6) **DELLA VALLE Diego** nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 30.12.1953 libero assente difeso avv.ti Alfonso Forgiuele e Francesco Picca;
- 7) **FABIANI Mariano** nato a Roma il 22.07.1961 libero contumace difeso avv.ti Silvia Morescantì e Antonio Cirillo;
- 8) **FAZI Maria Grazia**, nata a Roma il 6.07.1956, libera contumace difesa avv.to Silvia Morescantì;
- 9) **FOTI Pasquale** nato a Reggio Calabria il 3.02.1950 libero contumace

oggi 17 MAR 2014  
Funzionario Cassazione  
Aversa Patrocinatore

Avviso ed estratto  
contumaciale  
notificato il

Proposto ricorso

Atti in Cassazione

Passata in giudicato

Il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo

P.G. \_\_\_\_\_

Questura \_\_\_\_\_

Reperto \_\_\_\_\_

Redatta Scheda il

Redatta nota spese il

C.P. N° \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

difeso avv.ti Massimo Krogh e Carlo Morace;

**10) LOTITO Claudio** nato a Roma il 9.05.1957 libero contumace difeso avv.ti Gianmichele Gentile e Marinella De Nigris;

**11) MAZZEI Gennaro** nato a Terravecchia (CS) il 27.12.1957 libero presente difeso avv.to Mauro Messeri;

**12) MAZZINI Innocenzo** nato a Figline Valdarno(FI) il 14.07.1945 libero assente difeso avv.ti Claudio Botti e Federico Barattini;

**13) MEANI Leonardo** nato a Lodi l'11.01.1960 libero contumace difeso avv.to Edda Gandossi;

**14) MENCUCCI Sandro** nato a a Firenze il 18.07.1961 libero contumace difeso avv.ti Alfonso Forgione e Francesco Picca;

**15) MOGGI Luciano** nato a Monticiano (SI) il 10.7.37 libero presente difeso avv.ti Paolo Trofino e Maurilio Prioreschi;

**16) PAIRETTO Pier Luigi** nato a Torino il 15.07.1952 libero assente difeso avv.ti Luigi Sena e Matteo Bonatti;

**17) PUGLISI Claudio** nato a Voghera il 3.04.1960 libero assente difeso avv.to Giovanni Di Valentino;

**18) RACALBUTO Salvatore** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 28.09.1961 difeso avv.ti Giacomo Mungello e Alberto Caleffi;

**19) RODOMONTI Pasquale** nato a Teramo l'1.06.1961 libero contumace difeso avv.to Fabrizio Aeronzio;

**20) SCARDINA Ignazio** nato a Roma il 3.08.1947 libero presente difeso avv.to Claudio Misiani;

**21) TITOMANLIO Stefano** nato a Milano l'1.02.1963 libero contumace difeso avv.to Andrea Ostellari.

## **PARTI CIVILI**

1) Ministero dell'Economia e Finanze- Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero per le politiche giovanili e per le attività sportive, difesi dall'Avvocatura dello Stato nella persona avv.to Federico Vigoriti;

2) Brescia Calcio S.p.A., difesa avv.to Bruno Catalanotti;

3) Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., difesa avv.to Emilio Guelli;

4) Bologna Football Club 1909 S.p.A., difesa avv.to Luigi Stortoni;

5) Federazione Italiana Giuoco Calcio difesa avv.to Lucrezia Milella;

6) Fallimento Vittoria 2000 Srl difesa avv.to Giovanni Sacchi Morsiani;

7) Fallimento Salernitana Sport S.p.A. difesa avv.to Andrea Castaldo;

8) U.S. Lecce S.p.A. difesa avv.to Andrea Sambati.

### RESPONSABILI CIVILI

- 1) Juventus Football Club SpA difesa avv.to Giuseppe Vitiello;
- 2) A.C. Ass. ne Calcio Firenze Fiorentina S.p.A. difesa avv.to Francesco Picca;
- 3) S.S. Lazio S.p.A. difesa avv.ti Giovanni Michele Gentili e Vincenzo Siniscalchi.

appellanti avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario dal Tribunale di Napoli IX Sezione penale in composizione collegiale in data 8.11.2011 con la quale gli stessi sono stati dichiarati colpevoli dei seguenti reati:

### VEDASI ALLEGATO

**E condannati** come di seguito indicato.

**1)MOGGI Luciano colpevole dei reati di cui ai capi a) come promotore, b), f), g) i) m) o) q) z) A5) e condannato, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione; il MOGGI veniva assolto per i restanti reati.**

Con l'applicazione delle pene accessorie ai sensi degli artt 32 e 29 c.p.

**2)BERGAMO Paolo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f), g) , h) i) l) q) s), u) A4), A5) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione. Con applicazione delle pena accessoria ai sensi dell' art 29 c.p.**

**3)MAZZINI Innocenzo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, u) v) A5) e A10), e ritenuto la continuazione fra i reati contestati, condannato alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione;**

**4)PAIRETTO Pier Luigi colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f) g) e q) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;**

**5)DE SANTIS Massimo colpevole dei reati di cui ai capi a ) come partecipe, g) in esso assorbito il capo i), l) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;**

**6)RACALBUTO Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi a), o) e z) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione;**

**7)FOTI Pasquale colpevole dei reati di cui ai dei capi h) l) e s) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;**

**8)BERTINI Paolo, colpevole dei reati di cui ai capi a) ed m) e condannato,**

ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;

**9)DATTILO Antonio colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;**

**10)DELLA VALLE Diego colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione ed esclusa per recidiva, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**11)DELLA VALLE Andrea colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**12) MENCUCCI Sandro colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**13) LOTITO Claudio colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**14) MEANI Leonardo colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**15) PUGLISI Claudio colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato, esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**16) TITOMAGLIO Stefano colpevole del reato di cui al capo A7) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**Per tutti gli imputati, tranne che per l'imputato MOGGI Luciano, applicata la pena accessoria ex art 5 L 401/89 e art 32 bis c.p.**

Venivano altresì assolti dai tutti i reati loro ascritti:1) **AMBROSINO Marcello, 2) CENNICOLA Enrico, 3)FABIANI Mariano, 4)FAZI Maria Grazia, 5) GEMIGNANI Silvio, 6)MAZZEI Gennaro; 7) RODOMONTI Pasquale, 8)SCARDINA Ignazio.**

Venivano comminate le seguenti condanne in solido al risarcimento del danno:

a)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Puglisi, Recalbutto, Titomanlio in favore della Parte Civile "Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive";

b)gli imputati Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Moggi, Mencucci, Lotito e quali responsabili civili la ACF Fiorentina Spa e la S.S. Lazio SPA in favore della Parte Civile Brescia Calcio Spa;



c)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi, Recalbuto, in favore della Parte Civile Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

d) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto in favore della Parte Civile Bologna Football Club 1909 Spa;

e)l'imputato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno in favore della Parte Civile Fallimento Salernitana Sport Spa;

f) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto e la ACF Fiorentina Spa ( quale responsabile civile) al risarcimento in favore della PC Fallimento Vittoria 2000 Srl;

g)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio al risarcimento in favore della Parte Civile Federconsumatori Campania;

h) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio in favore della Parte Civile Federazione Italiana Giuoco Calcio;

i)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Mazzini, Moggi, Pairetto e Recalbuto al risarcimento in favore della Parte Civile Unione Sportiva Lecce Spa;

Con il rigetto della richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili civili Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C Juventus Football Club Spa. e con il rigetto delle richieste di provvvisionali.

## IMPUTATI

**MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **MAZZINI INNOCENZO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, LANESE TULLIO** (per il quale si procede separatamente), **DE SANTIS MASSIMO, FAZI MARIA GRAZIA, MAZZEI GENNARO, GHIRELLI FRANCESCO** (prosciolto all'udienza preliminare), **BAGLIONI DUCCIO** (per il quale si procede separatamente), **SCARDINA IGNAZIO, FABIANI MARIANO, RACALBUTO SALVATORE, CASSARA' STEFANO** (per il quale si procede separatamente), **DATTILO ANTONIO, BERTINI PAOLO, GABRIELE MARCO** (per il quale si procede separatamente), **PIERI TIZIANO** (per il quale si procede separatamente), **AMBROSINO MARCELLO**

a) del reato p.e p. dall'art.416 co. I,II, III e V cod.pen. perché, rivestendo ciascuno, all'epoca dei fatti, le seguenti cariche: 1) Luciano Moggi, direttore generale della F.C.Juventus s.p.a. 2) Antonio Giraudo, amministratore delegato della F.C.Juventus s.p.a., 3) Innocenzo Mazzini, vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 4) Paolo Bergamo e 5) Pier Luigi Pairetto, entrambi designatori arbitrali nella stagione 2004/2005, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B, 6) Tullio Lanese, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, 7) Massimo De Santis, 8) Salvatore Racalbuto, 9) Stefano Cassarà, 10) Antonio Dattilo, 11) Paolo Bertini, 12) Marco Gabrieli, 13) Tiziano Pieri, arbitri a disposizione della C.A.N., 14) Marcello Ambrosino e 15) Duccio Baglioni, assistenti di gara a disposizione della C.A.N., 16) Maria



1



Grazia Fazi, impiegata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, 17) Gennaro Mazzei, vicecommissario della C.A.N. di serie A e B, 18) Francesco Ghirelli, segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio 19) Mariano Fabiani, direttore sportivo del F.C. Messina Peloro, 20) Ignazio Scardina, giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo si associavano tra loro e con alte persone in corso di identificazione-avendo già nel passato condizionato l'esito di campionati di calcio di serie A), con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo De Santis e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell'intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già stabiliti vennero compromessi dal clamore suscitato dall'arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di De Santis)-attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato da molteplici contatti telefonici rilevati su numerose utenze, alcune riservatissime (in particolare su utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Liechtenstein) fornite dallo stesso Moggi e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente, per sè, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti, schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, agli arbitri Racalbuto, Cassarà, Dattilo, Bertini, Gabriele, De Santis, Pieri, all'assistente di gara Ambrosino nonchè a Romeo Paparesta, padre dell'arbitro CAN A-B Gianluca Paparesta, e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all'organizzazione, finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all'interno del settore arbitrale, sia, più in generale, in seno alla F.I.G.C., e, comunque, al

h


✓

2

L

h

condizionamento del campionato di calcio di serie A, e, almeno parzialmente, di quello di serie B, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive, ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l'esistenza di indagini giudiziarie o condotte da organi della FIGC e comunque, attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite, allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del campionato di serie A per la stagione 2004/2005, non solo quindi operando sul piano sportivo, ma determinando anche l'alterazione degli equilibri di natura economico finanziaria relativi a talune società calcistiche e operando, in definitiva, a vantaggio di soggetti (dirigenti di società di calcio, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell'AIA, ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei; in particolare, realizzavano il programma criminale sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione della cd. griglie propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali, sia, anche abusando o comunque avvantaggiandosi dei ruoli rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, adoperandosi perchè venissero utilizzate metodologie intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio; in particolare, immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l'elezione di Franco Carraro quale presidente della FIGC, al fine di favorire

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Adriano Galliani nell'elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti, raccogliendo informazioni (veri e propri *dossier*) per screditare Diego Della Valle, che si opponeva all'elezione di Galliani ed ancora, in relazione all'allenatore Zdenek Zeman, che aveva reiteratamente denunciato le responsabilità della società juventina in ordine all'uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore; perchè fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi), perchè non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di Moggi e Giraud, ad esempio dopo la conclusione dell'incontro di calcio Reggina-Juventus del 6.11.2004, terminato 2-1; perchè venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini alla società; perchè invece venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus; perchè venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull'omertà; perche' attraverso il condizionamento di talune trasmissioni televisive (ad esempio, il "Processo Biscardi", che andava in onda sull'emittente La 7, o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (Ignazio Scardina, Giorgio Tosatti, Ciro Venerato, Franco Melli, Lamberto Sposini, Gianni Di Marzio, Tony Dasmacelli, Mauro Sandreani ecc.), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione; perche', in particolare, attraverso il giornalista Ignazio Scardina venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle



dichiarazioni accusatorie che avrebbe potuto fornire all'autorità giudiziaria l'ex presidente dell'Ancona Ermanno Pieroni, che veniva indotto a non assumere tale atteggiamento in cambio di vantaggi economici e dell'incarico di direttore sportivo dell'Arezzo Calcio; perchè attraverso l'opera di Franco Carraro e Francesco Ghirelli venissero realizzate finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale (in particolare in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart) e alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'agente Alessandro Moggi; perchè attraverso l'opera di Innocenzo Mazzini venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco Carraro, Gabriele Gravina membro del consiglio federale, e Carlo Tavecchio presidente della Lega Nazionale Dilettanti); perchè venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio ( particolarmente Messina, Reggina e Sassari Torres), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia Franza, proprietaria del Messina Calcio; perchè venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus; perchè venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

penali in corso, avvalendosi dei servizi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell'ordine appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio.

In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni), e, più in generale, controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente legate all'associazione (Messina, Reggina, Lazio, Fiorentina, Arezzo, Sassari Torres ecc.), realizzando in definitiva illeciti e ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all'organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento.



Con l'aggravante, per Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pier Luigi Pairetto, Massimo De Santis e Mariano Fabiani di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione

Associazioni costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatesi, nella loro concreta operatività, fra l'altro, anche nel settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani e protrattesi ininterrottamente almeno sino al giugno 2005.



**MOGGI LUCIANIO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **DATTILO ANTONIO**

b) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Giraudo in qualità di istigatori, Dattilo quale direttore di gara (con gli assistenti Camerota e Alessandroni e Castellani quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Udinese/Brescia (1/2), IV giornata di andata del campionato di calcio di serie A 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti, ad opera del Dattilo, nella dolosa ammonizione dei calciatori Pinzi, Muntari e Di Michele e nella dolosa espulsione del calciatore Jankulovski, tutti in forza alla squadra dell'Udinese, successivo avversario della Juventus nella V giornata del campionato di calcio 2004/2005, così che il calciatore Jankulovski veniva, conseguentemente, squalificato dal giudice sportivo per l'incontro dell'Udinese con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano l'andamento e la regolarità dell'incontro tra la squadra friulana e quella lombarda, in quanto la gara dell'Udinese risultava condizionata dalle tre ammonizioni e dalla espulsione inflitte dal direttore di gara.

7  




Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Udinese /Brescia* (1/2) disputatosi a *Udine* il 26 settembre 2004 in relazione all'incontro di calcio *Udinese/Juventus* (0/1) disputatosi a *Udine* il 3 ottobre 2004

**FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI  
PAOLO**

c) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena/Juventus (0/3), risultato perseguito dal Bertini direttore di gara dell'incontro con gli assistenti Saititi e Niccolai e Dondarini (quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

 8




Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Siena/Juventus* disputatosi a *Siena* il 23 ottobre 2004

**MOGGI LUCIANO, FABIANI MARIANO, PIERI TIZIANO** (per il quale si procede separatamente)

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 1 co. 1 e 3 legge 13/12/89 n. 401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), Moggi e Fabiani quali istigatori, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus/Chievo (3/0), IX giornata di andata del campionato di serie A 2004/2005, risultato perseguito dal Pieri (arbitro dell'incontro con gli assistenti Ayroldi e Foschetti e Bergonzi quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Chievo* disputatosi a *Torino* il 31 ottobre 2004.

9   

**MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, DE SANTIS MASSIMO, CENICCOLA ENRICO**

e) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara, predeterminavano l'andamento e il risultato dell'incontro di calcio Lecce /Juventus (0/1), risultato perseguito mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (direttore di gara Massimo De Santis, assistenti Griselli e Ceniccola), adoperandosi De Santis e Ceniccola per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra juventina, di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Lecce/Juventus* disputatosi a *Lecce* il *14 novembre 2004*.



**MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, DONDARINI PAOLO** (per il quale si procede separatamente), **BAGLIONI DUCCIO** (per il quale si procede separatamente)

f) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara valida per il campionato di calcio di serie A 2004/05 e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara, erano finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus/Lazio 2/1, risultato perseguito anche mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (Dondarini direttore di gara, Baglioni e Alvino assistenti) adoperandosi Dondarini e Baglioni per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Lazio* disputatosi a *Torino* il 5 dicembre 2004




**MOGGI LUCIANO, DE SANTIS MASSIMO,  
BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI**

g) del delitto p.e p. dagli artt.110 e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi, in qualità di istigatore, e il De Santis quale direttore di gara dell'incontro di calcio Fiorentina/Bologna (1/0), compivano atti fraudolenti consistiti per Bergamo e Pairetto nell'alterazione del sorteggio del direttore di gara e per De Santis nella dolosa ammonizione dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C. , successivo avversario della Juventus nella XV giornata di andata, giocatori cioè, Peruzzi e Nastase, già diffidati e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati a influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella toscana, in quanto la gara del Bologna risultava condizionata dalle tre ammonizioni inflitte dal direttore di gara.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di

 12

calcio Fiorentina/Bologna disputatosi a Firenze il 5 dicembre 2004

### **BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE**

h) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio *Reggina/Brescia* (1/3), intento perseguito, ma non raggiunto, nell'interesse della squadra calabrese, dal designatore arbitrale Bergamo che, mediante contatti con l'arbitro Racalbuto e con gli assistenti di gara Ayroldi e Ambrosino, si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.


Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando l'azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Reggina/Brescia* disputatosi a *Reggio Calabria* il 5 dicembre 2004



**MOGGI LUCIANO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO  
PIER LUIGI, DE SANTIS MASSIMO, PIERI TIZIANO**  
(per il quale si procede separatamente)

i) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi in qualità di istigatore e organizzatore, Bergamo e Pairetto mediante la condotta delittuosa descritta sub i), prima attraverso l'arbitro Massimo De Santis quale direttore di gara dell'incontro di calcio Fiorentina/Bologna (1/0), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C., successivo avversario della Juventus nella XV giornata di andata, giocatori cioè, Petruzzi e Nastase, già diffidati, e, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus (0/1), poi, in particolare, attraverso l'opera prestata dall'arbitro Tiziano Pieri, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella juventina, in quanto la gara del Bologna, anzitutto, risultava condizionata dalle squalifiche inflitte a due difensori titolari della formazione e in secondo luogo l'arbitro Pieri si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi era dirigente.



Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Bologna/Juventus* disputatosi a *Bologna* il *12 dicembre 2004*

**BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE, DE SANTIS  
MASSIMO**

I) del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio *Reggina/Cagliari (3/2)* , risultato perseguito dal Bergamo e dal De Santis (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Stagnoli e Carretta) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio



*Reggina/Cagliari disputatosi a Reggio Calabria il 12 dicembre 2004.*

**FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI  
PAOLO**

m) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Juventus/Milan (poi terminato 0/0), esito perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con Ivaldi e Pisacreta assistenti e Dondarini quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Juventus/Milan disputatosi a Torino il 18 dicembre 2004.





## MOGGI LUCIANO, RACALBUTO SALVATORE

n) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perché, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi in qualità di istigatore, il Racalbuto quale direttore di gara (con gli assistenti Puglisi e Consolo e Rocchi quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Roma/Parma (5/1), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa espulsione e ammonizione da parte del Racalbuto, rispettivamente, dei calciatori Pisanu e Contini, giocatori del Parma, successivo avversario della Juventus nella XVII giornata di campionato, giocatori cioè, Pisanu e Contini, conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Parma con la Juventus, atti delittuosi dunque che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Roma/Parma, in quanto la gara del Parma risultava condizionata dalla espulsione e dalla ammonizione inflitte ai propri calciatori.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Roma/Parma* disputatosi a *Roma* il *19 dicembre 2004*

N 17  

in relazione all'incontro di calcio Parma/Juventus (1/1) disputatosi a Parma il 6 gennaio 2005.

### **MOGGI LUCIANO, RACALBUTO SALVATORE**



o) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), Moggi quale istigatore, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Cagliari/Juventus (1/1), esito perseguito dal Racalbuto (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Cagliari/Juventus* disputatosi a *Cagliari* il *16 gennaio 2005*.

### **FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI PAOLO**

p) del delitto p. e p. dagli art.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione



del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Messina/Parma (1/0), risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con gli assistenti De Santis G. e Nicoletti e Dattilo quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Messina/Parma* disputatosi a *Messina* il 23 gennaio 2005.

**MOGGI LUCIANO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **RODOMONTI PASQUALE, GEMIGNANI SILVIO, FOSCHETTI GIUSEPPE** (per il quale si procede separatamente)

q) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da






quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle c.d. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara, nonché la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Juventus/Udinese, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Juventus/Udinese (2/1), esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Udinese* disputatosi a *Torino* il *13 febbraio 2005*.

**FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI  
PAOLO**

r) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 13/12/89 n. 401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della

 20  

competizione, agendo Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena/Messina (2/2), risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina Calcio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Siena/Messina* disputatosi a *Siena* il *13 febbraio 2005*.

## **BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE**

s) del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n..401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Sampdoria/Reggina (3/2), intento perseguito, ma non raggiunto, nell'interesse della squadra calabrese, dal designatore arbitrale Bergamo, che mediante la fraudolenta designazione dell'assistente Niccolai e mediante contatti con l'arbitro Dondarini (direttore di gara con l'altro assistente







Ceniccola e Mazzoleni quarto ufficiale), si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando l'azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Sampdoria/Reggina* disputatosi a *Genova* il *20 febbraio 2005*.

## **MOGGI LUCIANO, DE SANTIS MASSIMO**

t) del delitto p. e p. dall'art.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi in qualità di istigatore, il De Santis quale direttore di gara (con gli assistenti Papi e Grilli e Tagliavento quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio *Palermo/Lecce (3/2)*, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei giocatori Pinardi e Rullo, giocatori del Lecce, successivo avversario del Messina nella XXVI giornata di campionato, giocatori cioè Pinardi e Rullo, conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Lecce con il Messina, atti delittuosi dunque

  <sup>22</sup>  

che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Palermo/Lecce, in quanto la gara del Lecce risultava condizionata dalle ammonizioni inflitte ai propri calciatori.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Palermo/Lecce* disputatosi a *Palermo* il *20 febbraio 2005* in relazione all'incontro *Lecce/Messina* (1/0) del 27 febbraio 2005.

**CARRARO FRANCO** (prosciolto all'udienza preliminare),  
**BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIERLUIGI, MAZZINI INNOCENZO, LOTITO CLAUDIO, ROCCHI GIANLUCA** (per il quale si procede separatamente)

u) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e con altre persone da identificare e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo/Lazio, atti finalizzati a predeterminare il



risultato di Chievo/Lazio (0/1), esito per seguito mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.

In particolare, il presidente della FIGC Franco Carraro, rappresentava la necessita' a Bergamo di "*dare una mano*" alla Lazio, circostanza comunicata da Bergamo a Pairetto e, ancora, da Mazzini a Pairetto e allo stesso Lotito: si perfezionava, dunque, un accordo per favorire la Lazio, concretizzatosi con un sorteggio evidentemente fraudolentemente alterato, volto a designare l'arbitro Rocchi al fine di garantire il risultato favorevole alla Lazio.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento dei concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Chievo/Lazio* disputatosi a *Verona* il *20 febbraio 2005*.

**CARRARO FRANCO** (prosciolto all'udienza preliminare),  
**BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI,**  
**MAZZINI INNOCENZO, LOTITO CLAUDIO,**  
**MESSINA DOMENICO** (per il quale si procede separatamente)

v) del delitto p.e p. dagli art.110, 112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale


svolgimento della competizione e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Lazio/Parma (2/0) , atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lazio/Parma, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Lazio/Parma* disputatosi a *Roma* il *27 febbraio 2005*.

**MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **RACALBUTO SALVATORE**

z) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 13/12/89 n.401 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Moggi e Giraudo quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio *Roma/Juventus* (1/2), risultato



perseguito dal Racalbuto (direttore di gara con gli assistenti Pisacreta e Ivaldi e Gabriele quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi e del Giraudo.


Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Roma /Juventus* disputatosi a Roma il 5 marzo 2005.

## **FABIANI MARIANO, AMBROSINO MARCELLO**

A1) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato il risultato dell'incontro di calcio *Reggina/Messina (0/2)*, risultato perseguito dall'Ambrosino (assistente di gara, unitamente a Mitro, dell'incontro diretto da Massimo De Santis) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina calcio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello




svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Reggina/Messina* disputatosi a *Reggio Calabria* il *13 marzo 2005*.

## **BERTINI PAOLO**

**A2)** del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e l co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso con persone da identificare e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Bertini quale direttore di gara (assistenti Copelli e Contini, quarto ufficiale Romeo) compiva atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione dei giocatori della Fiorentina, Viali ed Obodo, durante la gara Inter/Fiorentina (3/2), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, atti finalizzati a predeterminare il risultato della successiva partita di campionato Fiorentina/Juventus, XXIX giornata del campionato, esito assicurato anche mediante la squalifica dei due giocatori della squadra viola che risultavano già diffidati prima delle ammonizioni.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.



Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Inter/Fiorentina* disputato a *Milano* il 20 marzo 2005 in relazione all'incontro di calcio *Fiorentina/Juventus*(3/3) disputato a Firenze il 9 aprile 2005.

**BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI,**  
**MAZZEI GENNARO** (prosciolto all'udienza preliminare),  
**MAZZINI INNOCENZO, GIRAUDO ANTONIO** (per il quale si procede separatamente), **BAGLIONI DUCCIO**(per il quale si procede separatamente)

**A3)** del delitto p.e.p. dall'art.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a) , al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione dell'assistente di gara in relazione all'incontro *Siena/Milan*, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XII giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di *Siena/Milan* (2/1), esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta dell'assistente Baglioni, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra senese (in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko, il cui goal veniva annullato


al 10° p.t., in quanto la sconfitta del Milan avrebbe agevolato la Juventus, diretta competitorice per lo scudetto.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Siena/Milan* disputatosi a *Siena* il *17 aprile 2005*.

**BERGAMO PAOLO, MEANI LEONARDO, MAZZEI GENNARO** (prosciolti all'udienza preliminare), **PUGLISI CLAUDIO**

**A4)** del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Milan/Chievo (1/0), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XI giornata di ritorno, atti finalizzati a influenzare il risultato dell'incontro, attraverso la designazione fraudolenta del Puglisi quale assistente del direttore di gara, poichè Puglisi si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra milanista.



Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Milan/Chievo* disputato a *Milano* il *20 aprile 2005*.

**DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA,  
MENCUCCI SANDRO, BERGAMO PAOLO, MAZZINI  
INNOCENZO, MOGGI LUCIANO, DONDARINI  
PAOLO ( per il quale si procede separatamente)**

A5) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo/Fiorentina (1/2) esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra dei Della Valle. In particolare, Diego e Andrea Della Valle ( rispettivamente presidente onorario e presidente del c.d.a. della AC Fiorentina s.p.a.) e Sandro Mencucci,



amministratore esecutivo della società, si accordavano con Mazzini (con l'assenso di Moggi) perchè i designatori arbitrali Bergamo e Pairetto fossero sensibilizzati in relazione alle designazioni perchè fosse garantito alla Fiorentina un percorso finale di campionato che ne assicurasse la salvezza in serie A.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Chievo/Fiorentina* disputatosi a Verona l'8 maggio 2005.

## **DE SANTIS MASSIMO**

**A6)** del delitto p. e p. dagli artt..61 n.1 c.p.e 1 co.1 e 3 legge 401/89, perchè, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), in qualità di direttore di gara dell'incontro Livorno-Siena (3-6), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004-2005, XVI giornata di ritorno, compiva atti fraudolenti, consistiti, tra l'altro, nella ingiustificata espulsione del calciatore Galante Fabio, atti finalizzati ad alterare il risultato del predetto incontro terminato con la vittoria del Siena, dovendo peraltro il Livorno giocare per oltre settanta minuti in



Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Arezzo/Salernitana disputato ad *Arezzo* il *14 maggio 2005*.


**BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE, PIERI**

**TIZIANO** (per il quale si procede separatamente)

**A8)** del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Palermo/Reggina (1/1), risultato perseguito dal Bergamo e dal Pieri (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Rossomando e Angrisani) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Palermo/Reggina* disputatosi a *Palermo* il *15 maggio 2005*.



## **DELLA VALLE DIEGO**

A9) del delitto p. e p. dall'art.1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compiva atti fraudolenti consistiti nell'aver contattato Claudio Lotito, presidente della Lazio, chiedendogli di accordarsi sul risultato della partita Lazio/Fiorentina (1/1). valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XVIII giornata di ritorno, evento poi non verificatosi per il rifiuto opposto dal Lotito.

Con l'aggravante dell'influenza del risultato della competizione ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente all'incontro di calcio *Lazio/Fiorentina* disputatosi a *Roma* il 22 maggio 2005.

**DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA,  
MENCUCCI SANDRO, BERGAMO PAOLO, MAZZINI  
INNOCENZO, MOGGI LUCIANO, DE SANTIS  
MASSIMO, GRISELLI ALESSANDRO** (per il quale si  
procede separatamente)

A10) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della

competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara nonché la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Lecce/Parma, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XIX giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lecce/Parma (3/3), esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale, che si adoperava per il raggiungimento del risultato di parità, favorevole alla squadra dei Della Valle che con esso, in virtù del meccanismo della classifica avulsa, conseguiva la permanenza in serie A, a scapito del Bologna e del Parma, squadre costrette a disputare lo spareggio per la permanenza in serie A.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Lecce/Parma* disputatosi a *Lecce* il 29 maggio 2005.

Con la recidiva generica per Della Valle Diego, Foti Pasquale, Moggi Luciano e Puglisi Claudio



Con sentenza emessa l'8.11.2011, il Tribunale di Napoli Sezione IX in composizione collegiale riteneva colpevoli i seguenti imputati e per le seguenti imputazioni (assolti dalle ulteriori imputazioni):

**1)MOGGI Luciano colpevole dei reati di cui ai capi a) come promotore, b), f), g) i) m) o) q) z) A5) e condannato, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione; il MOGGI veniva assolto per i restanti reati.**

Con l'applicazione delle pene accessorie ai sensi degli artt 32 e 29 c.p.

**2)BERGAMO Paolo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f), g) , h) i) l) q) s), u) A4), A5) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione.**

Con applicazione delle pena accessoria ai sensi dell' art 29 c.p.

**3)MAZZINI Innocenzo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, u) v) A5) e A10), e ritenuto la continuazione fra i reati contestati, condannato alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione;**

**4)PAIRETTO Pier Luigi colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f) g) e q) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;**

**5)DE SANTIS Massimo colpevole dei reati di cui ai capi a ) come partecipe, g) in esso assorbito il capo i), l) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;**

**6)RACALBUTO Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi a), o) e z) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione;**

**7)FOTI Pasquale colpevole dei reati di cui ai capi h) l) e s) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;**

**8)BERTINI Paolo, colpevole dei reati di cui ai capi a) ed m) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;**

**9)DATTILO Antonio colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;**

**10)DELLA VALLE Diego colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione ed esclusa per recidiva, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**11)DELLA VALLE Andrea colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**12)MENCUCCI Sandro colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**13)LOTITO Claudio colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) e condannato , ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;**

**14) MEANI Leonardo colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**15) PUGLISI Claudio colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato,, esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**16) TITOMAGLIO Stefano colpevole del reato di cui al capo A7) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;**

**Per tutti gli imputati, tranne che per l'imputato MOGGI Luciano, applicata la pena accessoria ex art 5 L 401/89 e art 32 bis c.p.**

Venivano altresì assolti dai reati loro ascritti:1) AMBROSINO Marcello, 2) CENNICOLA Enrico, 3)FABIANI Mariano, 4)FAZI Maria Grazia, 5) GEMIGNANI Silvio, 6)MAZZEI Gennaro; 7) RODOMONTI Pasquale, 8)SCARDINA Ignazio.

Venivano comminate le seguenti condanne in solido al risarcimento del danno:



a)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Puglisi, Recalbuto, Titomanlio in favore della Parte Civile “Ministero dell’Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive”;

b)gli imputati Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Moggi, Mencucci, Lotito e quali responsabili civili la ACF Fiorentina Spa e la S.S. Lazio SPA in favore del Brescia Calcio Spa;

c)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi, Recalbuto, in favore della PC Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

d) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto in favore della PC, Bologna Football Club 1909 Spa;

e)l’imputato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno in favore della PC Salernitana Sport Spa;

f) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto e la ACF Fiorentina Spa ( quale responsabile civile) al risarcimento in favore della PC Fallimento Vittoria 2000 Srl;

g) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio al risarcimento in favore della PC Federconsumatori Campania;

h) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini , Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio in favore della PC Federazione Italiana Giuoco Calcio;

i)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Mazzini, Moggi, Pairetto e Recalbuto al risarcimento in favore della PC Unione Sportiva Lecce Spa;

Con il rigetto della richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili civili Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C Juventus Football Club Spa. e con il rigetto delle richieste di provvisionali.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Sezione IX proponevano appello i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e i Difensori degli imputati Moggi Luciano, Bergamo Paolo, Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore, Titomanlio Stefano nonché i responsabili civili SS. Sportiva Lazio Spa, A.C. Ass.ne Calcio Firenze Fiorentina Spa, Juventus Football club Spa e le Parti civili. Brescia Calcio Spa, Unione Sportiva Lecce Spa, Federazione Italiana Giuoco calcio, Salernitana Sport Spa, fallimento Vittoria 2000 Srl e Bologna Football Club 1909 Spa.

**APPELLO DEL P.M. avverso le assoluzioni per:**

- 1) BERGAMO Paolo capo a) come organizzatore e capi e) v) e A3);**
- 2) BERTINI Paolo capi c) p) r) A2)**
- 3) DE SANTIS Massimo capi e) A6);**
- 4) DELLA VALLE Diego per il capo A9);**
- 5) FABIANI Mariano capi a) partecipe e capi c) d) m)p) ed r);**
- 6) FAZI Maria Grazia capo a) come partecipe;**
- 7) MAZZEI Gennaro capo A7);**
- 8) MAZZINI Innocenzo capo a) come organizzatore e capo A3);**
- 9) MOGGI Luciano capi c) d) e) n) p) r);**
- 10) PAIRETTO Pier Luigi capo a) come organizzatore e capi e) m) u) v) e A3);**
- 11) RACALBUTO Salvatore capo N);**
- 12) RODOMONTI Pasquale capo q);**

### 13)SCARDINA Ignazio capo a) come partecipe

**MOTIVI DI APPELLO DEL P.M.:** Il Pubblico Ministero in sintesi contestava che nella motivazione della sentenza di primo grado fosse stata omessa la valutazione di una serie di episodi di frode sportiva e di numerose conversazioni telefoniche intercettate che invece appaiono fortemente indicative della sussistenza di una stabile associazione delinquenziale capeggiata dal Moggi Luciano e finalizzata non solo alla commissioni delle frodi sportive ( come rappresentato nella sentenza appellata) ma anche “a condizionare l’intero sistema calcio”, secondo un intento dello stesso Moggi Luciano, diretto non solo a favorire la squadra di cui egli era Direttore sportivo ovvero la Juventus, ma anche per un proprio interesse personale e dei suoi sodali nel periodo oggetto delle contestazioni.

A tale riguardo il P.M. cita non solo le riunioni, frequenti e periodiche avvenute fra i sodali ( ovvero MOGGI, PAIRETTO, BERGAMO, GIRAUDO e LANESE – quest’ultimi giudicati separatamente - nonché a volte l’arbitro DE SANTIS Massimo ed il MAZZINI Innocenzo) ma anche alcune conversazioni di rilievo intercettate ( ad esempio la n. 10 del 14.9.2004, la n. 157 del 7.11.2004, la n. 13948 del 22.12.2004 ) indicative di una condotta ritorsiva dei sodali contro soggetti che si erano comportati non secondo i loro voleri ( ad esempio l’arbitro Paparesta ed il tecnico Zeman). Nell’atto di appello il P.M. pone anche l’accento sulla mancata valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal presidente della squadra di calcio del Cagliari, Cellino Marco, rese in data 22.12.2009 ed in cui si fa esplicito riferimento alla partita Milan-Cagliari, finita in favore del Milan, squadra diretta concorrente della Juventus proprio nel campionato 2004/2005 oggetto delle contestazioni: in tale occasione l’arbitro di quella partita (Tombolini) chiese al Cellino di riferire a Luciano (ndr. Moggi) che lui “aveva arbitrato bene” e ciò per non suscitare la suscettibilità dello stesso Moggi. Tale condotta sarebbe indicativa del timore che un soggetto estraneo ai vertici federali - come era il Moggi - potesse incidere così intensamente sul giudizio del singolo arbitro.





Nel proprio appello il P.M. individua i seguenti elementi per segnalare il ruolo di organizzatori, non accolto in primo grado, per gli imputati **BERGAMO Paolo**, **PAIRETTO Pier Luigi** e **MAZZINI Innocenzo**: *in primis* l'utilizzo per i primi due imputati di schede telefoniche svizzere acquistate dal MOGGI Luciano ad uso esclusivo di contatti reciproci fra i tre. Sul punto il P.M. fa notare la deposizione di DE CILLIS resa del 10.7.2009 e di Bertolini del 30.6.2009, confermate dal teste Capobianco in data 30.6.2009. Inoltre il danaro con cui furono acquistate le schede proveniva dalla società sportiva Juventus Spa a cui apparteneva il Moggi e non da propri conti correnti personali e ciò non può che apparire anomalo e non giustificabile come utilizzo di tali schede per meri contatti amichevoli fra i tre imputati come indicato dagli stessi.

Ancora il P.M. segnala che il giudice di primo grado erra nel non valutare i legami forti ed evidenti fra i tre imputati ( appunto il MOGGI, PAIRETTO e BERGAMO) finalizzati soprattutto ad alterare la designazione dei singoli arbitri per la consueta partita domenicale. Sul punto va riletta la deposizione resa dal teste ZAMPARINI ( allora presidente della squadra del Palermo) nell'udienza del 15.3.2011, relativa alla designazione dell'arbitro Rizzoli, deposizione che trova conferma poi in un'altra conversazione intercorsa proprio fra Moggi e Giraudo sulla mancata riconoscenza dello stesso Zamparini per alcune "cortesie" rese dal Moggi.

Il P.M. insiste poi nel ritenere che la formazione delle griglie degli arbitri e quindi la loro designazione e la conseguente fase del sorteggio fosse irregolare e volutamente finalizzata ad inserire arbitri di volta in volta più vicini e ben voluti perché compiacenti al Moggi ed al sodalizio in questione; ciò emergerebbe non solo da alcune testimonianze ma anche da alcuni video non presi in alcun modo in considerazione dal Tribunale giudicante. Dunque il ruolo di Pairetto e Bergamo, nelle loro rispettive qualità, non può essere di mera partecipazione al sodalizio come indicato nella sentenza di primo grado, bensì di organizzatori e coordinatori su indicazione dello stesso Moggi (e del Giraudo): sul punto il P.M. riporta per intero la



conversazione intercettata del 9.2.2005, la n. 123, significativa della capacità anche organizzativa attribuita e svolta dai due imputati Pairetto e Bergamo: si evidenzia come entrambi i designatori abbiano direttamente gestito, in sinergia con il Moggi, le varie griglie per le designazioni degli arbitri e quindi l'incidenza del loro operato appare rilevante nel perseguimento dello scopo del sodalizio, quello di gestire il campionato in favore della squadra della Juventus ovvero in favore dello stesso Moggi e di squadre a lui vicine. Anche il MAZZINI Innocenzo ha avuto un ruolo affatto secondario, secondo il P.M., a differenza di come inteso dal Tribunale e ciò si evidenzia soprattutto nel cd. "salvataggio della Fiorentina". Sul punto nell'atto di appello da parte dell'Accusa soccorrono le conversazioni telefoniche relative al "dossier contro i fratelli Della Valle" (dossier dal Mazzini fortemente voluto e quasi imposto al Moggi ed al Galliani) e le telefonate n. 5577 e n. 5578 del 3.12.2004, le nn. 9147 e 9156 del 3.12.2004 ed altre, tutte riportate, da cui emerge il ruolo del Mazzini, anch'egli di coordinatore del sodalizio in quanto volto a favorire i vari abbinamenti arbitri-partite.

**Nel proprio appello il P.M. individua i seguenti elementi per segnalare la partecipazione al sodalizio di cui al capo a) degli imputati FAZI Maria Grazia, FABIANI e SCARDINA Ignazio assolti da tale imputazione.**

Il Tribunale ha errato nell'avere indicato il vincolo associativo di cui al capo a) unicamente se collegato ai compiti e ruoli legati alla designazione dei rappresentati (arbitri) sui campi da gioco. Sul punto il P.M. evidenzia che il concetto di frode calcistica implica invece un interessamento che non si limita solo al campo di gioco ma anche alla preparazione della partita e/o del clima ad esso favorevole.

**-FABIANI Mariano** (Direttore Sportivo del Messina Calcio Peloro all'epoca dei fatti) è uno stretto collaboratore del MOGGI ed infatti accompagnò il predetto ad acquistare le schede telefoniche svizzere che lui stesso ha poi utilizzato come emerge da tabulati acquisiti in atti e che evidenziano un numero considerevole di contatti non solo con lo stesso MOGGI (n.129 in uscita e n.29 in entrata) ma anche con altri



soggetti coinvolti nella indagine (ad esempio gli arbitri BERTINI, DATTILO, RACALBUTO ecc) e ciò trova anche conferma nelle deposizioni dei testi Capobianco e Dal Cin che lo indicano come soggetto “ vicinissimo al Moggi ”.

**-FAZI Maria Grazia.** La donna, segretaria dell’AIA e legata da un legame amicale con il Bergamo, gestiva anch’ella le nomine degli arbitri insieme a PAIRETTO ed allo stesso BERGAMO. Dalle conversazioni intercettate è emerso che il suo esautoramento dal C.A.N. (Commissione Arbitrale Nazionale) aveva fatto scattare uno stato di fibrillazione nello stesso Moggi e negli altri ( come nel De Santis) perché la stessa rivendicava uno status economico e giuridico adeguato al suo ruolo ormai non relegato a quello di mera segretaria: il tutto appare come una forma di ricatto della donna che evidentemente sapeva i meccanismi illeciti legati alle designazioni degli arbitri e dunque, dalle conversazioni intercettate emerge la paura degli imputati MOGGI, GIRAUDO, MAZZINI e PAIRETTO nel non farla ritornare nella precedente sede del CAN come segretaria. Vi è dunque un eccessivo interesse da parte soprattutto del MOGGI Luciano che indica come “problema FAZI” tale questione, coinvolgendo tutti i vertici massimi della Federazione Giuoco Calcio e ciò, per il ruolo non apicale della donna nell’ambito della suddetta istituzione, appare anomalo.

**-SCARDINA Ignazio,** giornalista della RAI, raisport. Secondo il P.M. si colloca nell’impianto accusatorio ma del tutto omesso dal Tribunale. Il contributo giornalistico nell’ambito associativo infatti era essenziale al perseguimento dello scopo. Il linciaggio televisivo di un arbitro non compiacente e viceversa, il dare indicazioni nel minimizzare gli errori commessi da alcuni arbitri a favore della Juventus erano finalizzati proprio all’idea di far andare avanti solo i sodali collegati alla cordata Moggi e le società di calcio ad esse collegati.

**L’appello del PM inoltre affronta la valutazione sulle frodi sportive esposta in sentenza:** va premesso che il PM, pur condividendo in linea generale la individuazione fatta nella sentenza di primo grado del reato come reato di pericolo

presunto e dunque reato di attentato, non concorda con la valutazione che ne fa il Tribunale in relazione ad alcuni singoli episodi.

In particolare rileva che la frode sportiva non attiene alla valutazione tecnica dell'arbitro nella singola partita ma alla sua imparzialità, indipendenza di giudizio in assenza di vincoli sia con le singole squadre in competizione sia con propri dirigenti federali ed ancora di più da parte di dirigenti o altro di squadre in competizione anche se non interessate alla singola partita oggetto della imputazione. Dunque, la loro conduzione di gara deve essere volta nel senso di piena correttezza e lealtà. La norma prevede due tipi di condotte: la prima è quella in cui si manifesta l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione oppure chiunque compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Il 2° comma applica le medesime pene al partecipante alla competizione che accetta denaro o altra utilità. Il 3° comma è un aggravante sulla pena in caso in cui il risultato sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse lecite. Le attuali imputazioni di frode sportiva attengono al caso della commissione di atti fraudolenti aggravati dal 3° comma. Si tratta dunque di una norma aperta, ovvero a condotta libera, atteso che la indicazione degli atti fraudolenti non coincide con quella indicata dall'art 640 cp. ( artifici e raggiri) e la norma in oggetto ( art 1 legge 401/89) è nata proprio per sopperire alla insufficienza di inquadramento penale di condotte fraudolente in ambito sportivo non collocabili altrimenti nel sistema sanzionatorio penale. In sintesi, il bene protetto dal legislatore attiene all' affidamento che il pubblico deve avere nel corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, su cui peraltro effettua anche giochi pronostici e dunque scommesse economiche. Inoltre il legislatore con tale norma ha anche voluto esemplificare l'accertamento probatorio, estendendo condotte punibili oltre i confini della cd. truffa. Anche qui ovviamente è necessario il dolo specifico poiché l'alterazione anche parziale del risultato della competizione non è evento naturalistico che integra il reato ma è il mero scopo che deve in ogni caso



rappresentarsi nell'animo dell'agente. In fondo la frode sportiva è un reato di pericolo presunto o di attentato, punita per comportamento la cui antigiuridicità deriva dalla insita pericolosità della condotta attuata dagli agenti. Sul punto sovviene anche la giurisprudenza della Suprema Corte sulla legge cd antidoping ( Sez. II n. 21324 del 29.3.2007 che riguarda il caso sempre della Juventus e il medico della stessa Agricola e Giraudo). Inoltre, il P.M. non concorda con il Tribunale nel non individuare anche gli arbitri come agenti del reato, atteso che sono destinatari di compiti esclusivi in relazione alla concreta e genuina regolarità dello svolgimento della competizione in questione: essi hanno un compito di agire con imparzialità, correttezza, lealtà più di ogni altro in questo campo, dovendo garantire un risultato giusto ed onesto inteso come realizzatosi in ottemperanza alle regole di gioco correttamente, lealmente ed in modo imparziale applicate. Già la presenza di un arbitro o assistente di partita che viola tale regole di comportamento, pur non incidendo nel risultato conclusivo, elemento questo influente per la configurabilità del reato, sbilancia la cd. "alea della competizione" e attacca il bene giuridico sotteso alla norma incriminatrice, ovvero il risultato ottenuto con genuinità del comportamento di gara. Proprio qui sta la contestazione: ovvero la incidenza sulla correttezza e imparzialità del direttore di gara attraverso un complesso di azioni ( formazione concordata delle griglie anche con soggetti che nulla dovevano sapere di tali formazioni come MOGGI, conduzione di gara effettuata attraverso le cd. "diffide" che potevano incidere sulla formazione della singola squadra nella successiva gara e viceversa) e influenze sugli stessi arbitri o assistenti effettuate attraverso canali anche mediatici ( come RAI appunto e la trasmissione "il Processo del Lunedì" di Biscardi) che attestassero la loro capacità e bravura ( e dunque la progressione in carriera) e ciò non tenendo in alcun conto del giudizio della dirigenza del CAF che, anzi, favoriva tali giudizi resi in ambiti straordinariamente sportivo e ne era consapevole. Dunque le imputazioni contestate per cui alcuni imputati sono stati assolti vanno rivalutate in tale ottica e sul punto si richiama le deposizioni dei testi Babini e Coppola rese nell'udienza del 13.11.2009.



## **APPELLO DEL P.M. PER LE SINGOLE IMPUTAZIONI**

### **CAPO C) MOGGI-FABIANI –BERTINI Assolti**

**Nel proprio appello il P.M. ancora individua i seguenti elementi per la riforma e la condanna dei tre imputati:** il P.M. in premessa osserva ( ma tale nota vale per tutti i reati appellati) che il Tribunale ha ommesso di effettuare uno sforzo interpretativo ovvero, secondo l'art 192 C.P.P. e secondo logica e comune esperienza, il "leggere nell'insieme" il quadro probatorio emerso dal dibattimento: secondo l'accusa andava valutato l'uso della scheda telefonica straniera da parte degli imputati in prossimità della singola partita in questione ( emergono n. 42 contatti Bertini/Fabiani/Moggi, n.14 contatti il giorno della partita fino alla ore 23.00 fra i tre imputati) e tale uso va collegato unitariamente al resto degli elementi emersi in dibattimento. Il Bertini infatti ha sicuramente utilizzato anch'egli la scheda straniera evincibile dalla individuazione della cella in Arezzo e ciò è indice di piena prova ( ma anche di consapevolezza) che il predetto che avesse contatti, prima, durante e dopo la partita sia con il Moggi che con il Fabiani anch'essi ispiratori e dunque concorrenti nel reato in oggetto , con conseguente influenza sulla corretta e leale conduzione della stessa. Dunque reitera la richiesta di condanna per i tre imputati per tale episodio di frode sportiva.

**CAPO D) MOGGI- FABIANI assolti ( PIERI Tiziano giudicato separatamente ed assolto in sede di appello):** Il P.M. come per il capo precedente, fa rilevare l'erroneo giudizio espresso dal giudice di primo grado sull'insufficienza del dato probatorio basato sui soli tabulati telefonici, non corredato da circostanze di accompagnamento indicative dello scopo di influenzare l'arbitro. Secondo il P.M. tale dato va letto nella completezza delle indagini e sul numero dei contatti evidenziati da tabulati di schede straniere ( n. 21 contatti Pieri/Moggi-Fabiani, 4 dei quali di lunga durata il giorno della partita tra Pieri e Moggi, uno la notte prima della partita durato 9 minuti alle 00.23, uno la notte della partita alle 06.50 ed un altro

all'una del mattino del 1 novembre) per avere un significato di penale rilevanza. Agevolano poi l'utilizzo della prova logica in tale circostanza anche gli orari e la durata delle telefonate medesime intercorse tra i tre coimputati. Pertanto si chiede la condanna dei due imputati.

**CAPO E) MOGGI-PAIRETTO- BERGAMO – DE SANTIS assolti ( CENNICOLA già assolto in primo grado posizione non appellata e GIRAUDO**

**giudicato separatamente):** Il PM. rileva che dal contenuto delle conversazioni telefoniche, supportato da quanto poi emerso nel corso dell'incontro incriminato, si giunge ad una evidente conclusione di penale responsabilità per i citati soggetti. Il Tribunale ha errato nel ritenere inconsistenti ed inconcludenti le parole citate nelle conversazioni di rilievo per tale frode. In particolare nella tel. 958 del 11 novembre ore 12,11 Moggi chiama il centralino e chiede di ricercare Bergamo su uno dei cellulari riservati. Nella tel. 1699 del 11 novembre ore 12,12 la segretaria chiama Bergamo rappresentandogli di chiamare il Moggi sull'utenza riservata. Nella tel. 965 del 11 novembre ore 12,21 Moggi chiama Bergamo e gli comunica i codici di ricarica dell'utenza riservata. Operazione di ricerca analoga avviene da parte di Moggi per Pairetto nella tel. 3280 del 11 novembre pomeriggio. Di tale attività, è un forte indizio di preparazione di un sorteggio "pilotato" la lettura dei tabulati stranieri delle utenze utilizzate dagli imputati. Ulteriori conversazioni di rilievo sono la tel. 772 del 14 novembre tra il De Santis e Manfredi Martino, nella quale si parla del colloquio avuto negli spogliatoi tra il De Santis e D'Addato, al quale De Santis avrebbe detto di mettere 8,60 a Ceniccola o la tel. 792 del 15 novembre ore 8,01 in cui De Santis parla con Ceniccola delle maglie prese dopo la partita e citano entrambi, senza farlo direttamente, il Moggi. La tel. 936 del 16 novembre tra De Santis e Manfredi Martino, in cui i due parlano delle indagini in corso che preoccupano il De Santis. Ulteriore riscontro dibattimentale dell'esistenza della frode anche per questo incontro risiede nella testimonianza di Zeman (udienza del 20.11.09) che va letta nell'insieme degli elementi sopra citati. In conclusione il Giudice non ha valutato la rilevanza

delle telefonate intercettate anche considerando i contatti su utenze riservate tra MOGGI ed i designatori arbitrali poche ore prima del sorteggio, la successiva designazione arbitrale di Massimo DE SANTIS, (e dalle telefonate sopra citate ben si comprende il rapporto che in quel momento sussiste tra il De Santis e la dirigenza juventina) ed infine una condotta arbitrale contestata dalla squadra avversaria della Juventus. Tutto ciò appare sintomatico di un complessivo comportamento fraudolento degli imputati sopra citati per cui se ne chiede la condanna.


**CAPO M) FABIANI assolto ( coimputati Moggi e Bertini condannati):** come per il capo C), il P.M. contesta il giudizio del Tribunale sul Fabiani, fondato sul dato dei tabulati telefonici non corredato da circostanze di accompagnamento indicative dello scopo di influenzare l'arbitro, Il P.M. ritiene che vada effettuato un discorso analogo a quello fatto in precedenza per il capo C e relativo alla cd. "*prova logica*". Per il ragionamento già fatto in precedenza, dunque, i contatti evidenziati da tabulati di schede straniere (contatti Pieri/Fabiani, 2 dei quali di lunga durata la notte prima della partita e la notte successiva all'incontro stesso) rivestono un significato penalmente rilevante, anche tenendo conto delle emergenze dibattimentali delle altre ipotesi di frode per i medesimi imputati. Agevolano l'utilizzo della prova logica in tale circostanza anche gli orari e la durata delle telefonate intercorse tra i coimputati di cui si chiede la condanna.

**CAPO N) MOGGI-RACALBUTO assolti :** Secondo l'accusa, in relazione a tale capo di imputazione andava fatto da parte del Collegio Giudicante uno sforzo interpretativo, nel pieno rispetto dei criteri codicistici di cui all'art 192 C.P.P., nonché di quelli di logica e di comune esperienza delle cose, allo scopo di ricomporre il quadro di insieme degli elementi probatori. In particolare, il Tribunale non ha considerato che il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato (15 contatti da tabulati relativi a schede straniere utilizzate da Racalbuto e Moggi, tre subito dopo i sorteggi, due



immediatamente prima della partite e due dopo la partita), andava collegato con altri dati emersi in dibattimento, non certo con l'andamento "*tecnico*" della partita. Tale ultimo dato, infatti è di assoluta opinabilità (anche attesa la circostanza che il giudice, pur essendo stati acquisiti agli atti del dibattimento i filmati di tale gara, non fa una valutazione dell'incontro, e del conseguente arbitraggio, nel suo complesso) e non può in alcun modo entrare in un discorso probatorio (come già sopra scritto) relativo all'esistenza del delitto in contestazione. Deve osservarsi, anche per quanto riguarda Racalbuto, che il suo comportamento di utilizzazione della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. Inoltre, è evidente anche alla luce di normali criteri di esperienza e logica delle cose, nonché di quanto nel processo accertato, che Racalbuto (come gli altri suoi colleghi) aveva cognizione della finalità illecita che, con la consegna di uno strumento di comunicazione riservata, Moggi e Fabiani volevano raggiungere. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi è poi l'uso ripetuto che l'imputato ha fatto della scheda, prevalentemente con Moggi, nella giornata in cui gli era affidata la regolarità dello svolgimento della gara, nonché in quella immediatamente successiva. Moggi, d'altra parte, con la consegna della scheda, la sua accettazione da parte dell'arbitro ed il conseguente uso, si rinforzò nel proposito criminoso di alterare il risultato del match e raggiunse lo scopo che si era prefisso. Pertanto chiede la condanna per tale reato.

**CAPO P) MOGGI-FABIANI-BERTINI assolti:** Secondo il P.M. anche per tale incontro andava considerato diversamente il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato ( n. 15 contatti emergenti dai tabulati rilevati dalle schede straniere utilizzate da Bertini, Moggi e Fabiani). Considerato che di tali contatti dell' arbitro Bertini, uno è avvenuto con Moggi la sera prima del sorteggio ed è della durata di oltre dodici minuti, un altro è avvenuto con Fabiani il girono dei sorteggi ed è della durata di oltre sei minuti, uno è avvenuto con Moggi il sabato prima dell'incontro ed è della durata di oltre 7 minuti,



due sono infine intercorsi con Fabiani, immediatamente prima e dopo la partita. Nella quaterna arbitrale di tale partita, inoltre, vi era anche l'arbitro Dattilo, del quale sono stati riscontrati in dibattito almeno 15 contatti telefonici con la coppia Moggi/Fabiani nelle imminenze dell'incontro stesso. La produzione di tali tabulati telefonici in dibattito, dunque, piuttosto che essere considerata insufficiente dal Collegio, avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, considerando che il comportamento del Bertini, utilizzatore della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi sono poi la data e la durata delle telefonate stesse. Moggi e Fabiani, d'altra parte, con la consegna della scheda e la sua accettazione da parte dell'arbitro ed il conseguente uso, si rinforzarono nel proposito criminoso di alterare il risultato del match. Secondo il rappresentante dell'Accusa non ha incidenza la circostanza rappresentata dal Tribunale che il teste di P.G. Auricchio ha specificato all'udienza del 23.03.2012 di non aver fatto accertamenti su Messina-Parma. Va invece valutata la dichiarazione dell'altro teste di P.G. Di Laroni il quale ha rappresentato la circostanza che molti degli imputati fossero dotati di "*schede straniere riservate*" è emersa molto tempo dopo il concreto svolgersi degli incontri in contestazione. Non si intende dunque, perché il teste Auricchio senza alcun apparente spunto investigativo avrebbe dovuto effettuare accertamenti sull'incontro in esame. Pertanto si chiede anche in tale caso la condanna degli imputati.

**CAPO Q) RODOMONTI assolto (MOGGI-PAIRETTO-Bergamo condannati e GIRAUDO giudicato separatamente) :** Il Pubblico Ministero rileva che nell'episodio in contestazione per il RODOMONTI non è stata per nulla valutata la telefonata n. 4896 del 26 novembre 2004 in cui Bergamo Paolo e Carraro Franco parlano di Rodomonti e della sua possibile vicinanza all'ambiente Juve (tanto che più volte il Presidente Carraro deve ribadire: "*mi raccomando che non aiuti la Juventus*"...). Tale conversazione telefonica, letta ed analizzata alle altre



conversazioni citate in sentenza per tale capo di imputazione (conversazioni che hanno portato il Collegio a condannare per tale capo di imputazione, Moggi, Pairetto e Bergamo) avrebbe dovuto portare alla condanna anche del Rodomonti, pedina fondamentale (evidentemente scelta all'esito di un'attenta valutazione fatta dai vertici dell'organizzazione nel corso delle sere precedenti il "sorteggio") per la perpetrazione della frode in esame.

**CAPO R) FABIANI-MOGGI-BERTINI assolti:** Anche in tale imputazione secondo il P.M. il Tribunale si è limitato alla valutazione insufficiente del dato dei tabulati telefonici fra le schede straniere. Esattamente come per il capo P, anche per tale incontro andava considerato diversamente il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato. Rileva l'accusa che risultano almeno 12 contatti emergenti dai tabulati delle schede straniere utilizzate da Bertini, Moggi e Fabiani, due dei quali al termine della gara. La produzione di tali tabulati telefonici in dibattimento, dunque, piuttosto che essere considerata insufficiente dal Collegio, avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, considerando che il comportamento del Bertini, utilizzatore della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. Inoltre, è evidente anche alla luce di normali criteri di esperienza e logica delle cose, nonché di quanto nel processo accertato, che Bertini aveva cognizione della finalità illecita che, con la consegna di uno strumento di comunicazione riservata, Moggi e Fabiani volevano raggiungere. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi sono poi la data e la durata delle telefonate stesse. Anche in tale caso non rileva negativamente che il teste Auricchio ha specificato all'udienza del 23.03.2012 di non aver effettuato ricostruzioni su Siena Messina alla luce della deposizione del Di Laroni di cui si è indicato nel appello del capo P). Chiede dunque anche per tale reato la condanna.



**CAPO U) PAIRETTO assolto ( Bergamo -MAZZINI-LOTITO condannati)**  
**(ROCCHI assolto con giudizio separato e CARRARO proscioltto):** Il P.M, anche qui segnala la omessa valutazione della telefonata n. 412 del 7 febbraio 2005, h. 13.22, intercettata sull'utenza n.335/1034936, in uso ad Innocenzo MAZZINI, nel corso della quale questi riferiva a Pier Luigi PAIRETTO di aver parlato con LOTITO, che a sua volta qualche giorno prima si era incontrato con CARRARO, per chiedergli *“attenzione verso il suo caso”*: MAZZINI, quindi, chiedeva a PAIRETTO se CARRARO avesse detto ai designatori *“di tenere in considerazione la posizione della Lazio”*, anche come segno di riconoscenza per quello che aveva fatto LOTITO nel corso delle trattative per la rielezione del Presidente della FIGC, ricevendo risposta parzialmente affermativa. Tale conversazione telefonica, letta ed analizzata alle altre conversazioni citate in sentenza per tale capo di imputazione (conversazioni che hanno portato il Collegio a condannare per tale capo di imputazione, Mazzini, Lotito e Bergamo) avrebbe dovuto portare alla condanna anche del Pairetto, fondamentale al pari del collega Bergamo per la perpetrazione della frode in esame.

**CAPO V) PAIRETTO-BERGAMO assolti (MAZZINI-LOTITO condannati):** Il P.M. rappresenta che non si trova traccia nella sentenza che si impugna di un'analisi delle conversazioni telefoniche analoga a quella fatta per il capo U che precede, e che per il giudice ha portato alla condanna del Bergamo. La portata penalmente rilevante delle telefonate sopra citate (collegate con le telefonate citate nella sentenza) avrebbe dovuto portare alla condanna anche dei designatori, illecitamente interessatisi (come emerge dai colloqui telefonici) del *“problema Lazio”*, e fondamentali per la perpetrazione della frode in esame.

**CAPO A2) BERTINI assolto:** secondo il P.M. anche per tale imputazione il Tribunale non ha tenuto in debito conto la conversazione intercettata del 20.3.2005 n. 1754 intercorsa fra Meani e Corsini, assistente del Bertini nella partita ed in cui si parla appunto delle cd *“ammonizioni mirate”*, metodo indiretto con cui si incideva



sulla formazione di una squadra in procinto di competere con le squadre sotto la protezione del Moggi e della associazione da questi capeggiata. Ma è stata anche omessa dal Tribunale la valutazione della conversazione n. 1753 del 20.03.2005 fra il Meani ed il Puglisi in cui ancora una volta si pone in evidenza in sistema delle “diffide programmate” e dunque a conforto del sistema condizionato di conduzione di gara attuato dal Bertini. Il P.M. pertanto chiede la condanna del Bertini.

**A3) PAIRETTO-MAZZINI –BERGAMO assolti- ( GIRAUDO - BAGLIONI assolti in sede di abbreviato – MAZZEI prosciolto):** il Collegio ha omesso qualsiasi valutazione sulle conversazioni che di seguito si riportano, limitandosi a citare l’inutilità del contributo dato dal Mazzini sulla frode in questione, rappresentando la versatilità del Mazzini nel pronunciare parole al vento. Le conversazioni di cui non si valutata la rilevanza sono le seguenti: n.4978 del 14 aprile alle ore 10,18 fra il Meani ed il Martino Manfredi MEANI in cui si parla degli assistenti benvenuti dal Meani ( Babini e Puglisi), analizzando poi l’eventuale formazione della griglia e del fatto che l’assistente PUGLISI che non viene più inviato ad arbitrare la Juventus, ricevendo rassicurazione da parte del Martino per un suo interessamento. A tal punto, MEANI ne approfitta per evidenziare al suo interlocutore il “fenomeno dei calciatori ammoniti”, sottolineando come i calciatori bianconeri siano *protetti* nel campionato italiano nonostante commettano molti falli, contrariamente a quanto succede in campo internazionale, la telefonata n. 4982 del 14 aprile fra il Meani ed il Puglisi in cui emerge, oltre allo stupore del Puglisi nell’apprendere che il suo viaggio in Tunisia sia già a conoscenza del Meani ( che tal proposito gli fa capire di avere un uomo all’interno), la lamentela del PUGLISI per essere stato inviato ad arbitrare in Tunisia; la telefonata n. 5221 del 15 aprile sempre fra il Meani ed il Puglisi in cui quest’ultimo si lamenta per la discriminazione ai suoi danni da parte dei designatori e poi entrambi commentano i sorteggi e gli abbinamenti con le singole partite. La n. 5359 del 17 aprile alle ore 09.48, fra il Meani ed il Coppelli (guardalinee dell’incontro Sampdoria-Palermo disputatosi la

sera precedente) in cui quest'ultimo si lamenta per il trattamento che gli sta riservando il designatore BERGAMO e la disparità di trattamento con arbitri e/o assistenti amici della Juventus ( Cennicola); la n. 5420 del 17 aprile fra il Contini ed il Meani in cui il primo fa notare al secondo che il BAGLIONI *"...è l'amico di PAIRETTO ! se lo vuoi sapere è quello che gli prenota i biglietti, che PAIRETTO va a mangiare a casa sua, non a ristorante a casa sua !..."*; la n. 5429 del 17 aprile fra il Meani ed il Mazzei, la n. 6661 del 22 aprile Giraudo ricorda a Mazzini l'ottimo lavoro fatto da BERGAMO per la partita in questione e con l'arbitro Baglioni. Nelle telefonate è ben evidente che le designazioni degli assistenti sono nell'assoluta discrezionalità dei designatori, circostanza ben conosciuta dal coimputato GIRAUDO, che concorda con MAZZINI (il quale data la sua carica, ed attesa la circostanza che lavora a Coverciano, ha un ruolo fondamentale in merito alle designazioni degli assistenti, ruolo che emerge dalle conversazioni che lo riguardano che certo non sono *"parole al vento"* trovando piuttosto conferma nelle frodi che si perpetrano o che si dovranno perpetrare) sul fatto che è stato *"eccezionale"* il comportamento di BAGLIONI nel corso della partita del Milan. Ciò è indice di un controllo anche da sempre più capillare sulle designazioni. In altri termini, sul finire del campionato si cura ogni dettaglio per raggiungere un risultato favorevole alla Juventus. Anche per tale reato il P.M. chiede la condanna.

**CAPO A6) DE SANTIS assolto :** il P.M. rileva che il Tribunale, avendo condannato il De Santis per il capo L) avrebbe dovuto ritenere l'imputato colpevole anche per tale condotta fraudolenta essendo analoga a quella del suddetto capo. Anche qui sono state omesse le valutazioni di numerose conversazioni intercettate: la n. 7922 dell'8 maggio fra il De Santis ed il Renzi collaboratore del Mazzini che è assente, in cui il Renzi lo apostrofa con la eloquente frase *"...ora ti passo ecco il tuo padrone..."* e la collegata n. 7925 sempre con il Renzi e poi con il Mazzini, in cui si fa riferimento alla partita appena arbitrata dal De Santis nell'incontro Livorno-Siena, vinto dalla squadra senese con il punteggio di 6 a 3 ed in cui si fa cenno ad una serie

di ammonizioni ed ad una espulsione (di Galante del Livorno avvenuta al 17° minuto del primo tempo), azioni di cui il De Santis si vanta, evidenziando anche le sue risposte al Presidente del Livorno Spinelli; la n. 17493 del 8 maggio fra il DE SANTIS ed il RACALBUTO confermativa di quella con il Mazzini ma appare significativa perché emerge tutto il *carisma* di DE SANTIS all'interno della CAN grazie a quel "centro di potere" di cui risulta essere il *leader*, così come già ampiamente emerso e riferito. Nelle telefonate è ben evidente come il De Santis si sia voluto vendicare del comportamento e delle parole dette in precedenza dal Presidente del Livorno Spinelli, arbitrando in modo da danneggiare la compagine presieduta dallo Spinelli stesso. Pertanto chiede il P.M. la riforma della sentenza di primo grado con la condanna dell'imputato per tale reato.

**A7) TITOMALIO condannato- MAZZEI assolto:** nel proprio appello il P.M. rileva che in tale ipotesi il Collegio non ha ritenuto penalmente rilevanti le telefonate che coinvolgevano il Mazzei nella frode riguardante l'incontro Arezzo-Salernitana. Le conversazioni sono le seguenti (le prime riguardano l'interesse che avevano gli associati per la società dell'Arezzo Calcio): tel. 5033 del 13 marzo fra il MAZZINI ed il Castagnini, direttore sportivo di società che militano nel campionato cadetto, in cui emerge la preoccupazione del Mazzini per le sorti dell'Arezzo che invita il Castagnini a farsi contattare urgentemente ed infatti i due si accordano di risentirsi per il fine settimana.; la n. 7386 del 28 marzo sempre fra il Castagnini ed Mazzini in cui il secondo preannuncia un interessamento del Moggi per la salvezza dell'Arezzo e un possibile incarico per il Castagnini nella dirigenza della suddetta squadra; la n.7548 del 29 marzo proprio fra il Mazzini ed il Moggi confermativa delle promesse del Mazzini; la n. 8222 del 4 aprile fra il Baldini ed il Mazzini, in cui i due commentano il possibile incarico del Castagnini nell'Arezzo ma solo se Moggi lo ritiene "nemico" del Baldini; la n. 9556 del 16 maggio fra il TITOMANLIO ed il Meani, in cui il primo riferisce al dirigente milanista di essere stato impegnato nella partita che l'Arezzo ha disputato contro la Salernitana. A tale proposito confida al

Meani che prima della medesima partita MAZZEI gli ha fatto capire di favorire la squadra di casa ("Mazzei mi aveva detto...mi raccomando...l'Arezzo"). Infatti - continua l'assistente - su due azioni pericolose portate avanti dalla Salernitana, dove il relativo attaccante si è *"...liberato un po' sforzato..."* ha dovuto alzare in entrambe le occasioni la bandierina, rilevando, quindi, un presunto fallo in attacco, anche perché - continua l'assistente - *"la Salernitana stava facendo pressione e c'era il rischio che pareggiasse.....e allora vado su perché almeno che la cosa sia pulita..."*. Inoltre, MEANI fa osservare all'assistente che le squadre toscane godono infatti di un certo vantaggio, come anche l'Empoli che dalla sua parte un bel bottino di rigori. E' evidente come la chiamata in correità fatta nella conversazione ora citata da Titomanlio, riscontrata, peraltro, da quanto affermato dal teste Biasutto (circa il fatto che a Coverciano il Mazzei effettivamente aveva preso da parte il Titomanlio) risulta una prova sufficiente circa la penale responsabilità del Mazzei, che aveva un'evidente interesse nel favorire una società vicina ai vertici dell'Associazione. Dunque anche per tale reato il P.M. chiede la condanna del Mazzei.

**CAPO A9) DELLA VALLE Diego assolto:** anche qui il P.M. rileva una mancata corretta valutazione di alcune conversazioni già in atti ( ad esempio la n. 10710 del 22.04.2005 fra il Lotito ed il Mazzini e la n. 14766 del 20,05,2005 fra il Lotito ed il Ferri) e considerate non sufficienti da parte del Tribunale. Dall'ascolto delle stesse però, si sarebbe dovuti arrivare ad una conclusione diversa, soprattutto tenendo conto di quanto è stato sinora detto circa la natura del reato in contestazione (reato di pericolo *"anticipato"*). Erra il Tribunale nel considerare l'ingenuità del Della Valle nel cercare un'intesa illecita con il Lotito. Ed infatti, appare sin troppo ovvio che affinché una proposta di *"combine"* di un incontro di calcio ha maggiori probabilità di riuscita se intercorre un accordo tra i personaggi maggiormente rilevanti delle società medesime. Se è vera la circostanza riportata in sentenza che a giocare sono pur sempre i calciatori, è altrettanto vero che questi ultimi sono dipendenti del Presidente e sarebbe per loro molto difficile non assecondare un suo



“*desiderata*” quant’anche illecito. Se poi l’ingenuità del Della Valle viene analizzata per la circostanza che la *proposta da bandito* la fece ad un suo oppositore, non si tiene in alcun modo conto del momento storico che visse la società presieduta dai Della Valle in quella primavera. Ed infatti, se il tentativo fallì con Lotito, andò invece bene con altri. A rigor di logica il Della Valle avrebbe dovuto palesare la medesima ingenuità anche nei confronti della dirigenza juventina, anch’essa fautrice di una dura opposizione ai Della Valle, essendo emerso in dibattimento anche un tentativo di dare discredito alla figura dei dirigenti viola prima dell’elezione del Presidente della Lega. Si chiede pertanto la condanna dell’imputato.

\*\*\*\*\*

**Tutte le Difese** degli imputati hanno sostanzialmente riproposto nei motivi di appello le eccezioni preliminari proposte in primo grado e respinte in tale sede:

- *in primis* sulla incompetenza per territorio rigettata dal Tribunale nell’ordinanza del 24.03.2009;
- sulla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed inutilizzabilità dell’acquisizione dei tabulati delle schede straniere (ordinanza emessa dal Tribunale il 15-.05.2009); -
- sulla inutilizzabilità dei decreti di intercettazione del GIP nonché quelli esecutivi del P.M. perché privi del deposito presso la segreteria dello stesso P.M. ma riportanti solo la firma del P.M. o il pervenuto del Cancelliere del GIP.;
- sulla inutilizzabilità di tutti i decreti di intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione degli art 268, 3 comma e 89 disp att. c.p.p. perchè manca agli atti la prova della conformità dei supporti informatici all’intercettazione originale presente nel server della Procura e, manca agli atti la prova dell’esistenza nel server della Procura dei dati originali dell’intercettazione;
- sulla nullità della sentenza di primo grado inerente la formazione del fascicolo per il dibattimento effettuato *de plano* dal GUP senza contraddittorio;

-sulla nullità della sentenza per nullità del decreto che dispone il giudizio, sia per la genericità delle imputazioni, sia per la mancata notifica completa del decreto nelle imputazioni dei capi B) e C) e sulla mancata individuazione esatta degli imputati rinviati a giudizio, sulla nullità della sentenza per mancata correlazione delle imputazione di cui al capo A) e la motivazione e per violazione del “*ne bis in idem*”, tutte eccezioni rigettate dal Tribunale.

Pertanto, verranno trattate unitariamente.

### **APPELLO IMPUTATO: MOGGI LUCIANO**

I difensori di fiducia dell'imputato Moggi Luciano, avv.ti Paolo Trofino e Maurilio Prioreschi, proponevano appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011 e richiedevano in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, sollevavano, inoltre, questioni riguardanti la mancata formazione del fascicolo per il dibattimento e la nullità del decreto che disponeva il giudizio. Essi richiedevano che l'odierno giudicante procedesse alla declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e ss. c.p.p. e altresì del principio *del ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p.. La difesa, sempre in via preliminare, eccepiva l'inutilizzabilità degli elementi di prova relativi alle sim di gestori degli artt. 696 e 729 c.p.p., nonché delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.. Nel merito, invece, gli appellanti richiedevano l'assoluzione dell'imputato Moggi «perché il fatto non sussiste» ovvero «per non aver commesso il fatto» e in subordine la riduzione della pena, con i doppi benefici di legge ove concedibili, l'annullamento delle pene accessorie e dei capi di sentenza relativi alle statuizioni civili ed infine la rinnovazione parziale del dibattimento.

#### **Omessa declaratoria di incompetenza territoriale**

La difesa eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per la verifica del cd. «episodio Paparesta» –consegna di schede svizzere da parte di

Moggi e Fabiani al Romeo Paparesta, padre dell'allora arbitro Gianluca Paparesta- e prima della venuta a conoscenza dei reati scopo (reati di frode sportiva): il profilo della competenza veniva esaminato unicamente con riferimento al reato associativo e non ai "reati fine", la cui contestazione portò alla modifica del capo di imputazione, modifica che riguardava anche il *locus commissi delicti*. A seguito di tale modifica, il Tribunale, nell'ordinanza del 24 marzo 2009, continuava a ritenere il Tribunale di Napoli competente affermando che i reati di associazione a delinquere e di frode in competizioni sportive, erano unificati dal vincolo di continuazione, comportando la conseguente competenza per connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p., cosicché il primo reato eserciterebbe una *vis attractiva* dei reati fine. A parere della difesa, la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Roma, poiché cinque dei presunti associati ivi risiedevano o comunque ivi svolgevano la propria attività lavorativa presso la C.A.N., FIGC, l'A.I.A.. La competenza territoriale in Roma si giustificava in ragione del fatto che l'episodio Paparesta era una fase attuativa del sodalizio criminoso, non essendo uno dei momenti iniziali della genesi dello stesso, rinvenendosi quest'ultimo al più nel momento ideativo di acquisto della scheda, che avveniva presso la sede della Juventus, sita alla Via Ferraris in Torino. Quindi, nel caso Roma non dovesse essere considerata sede competente, questa doveva essere individuata in quella di Torino. In alternativa, se la competenza non poteva essere determinata attraverso tali regole suppletive, la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di consumazione del primo tra i "reati fine", ossia in Udine, dove si era disputata la partita Udinese-Brescia. Ma se si dovesse aderire all'orientamento per cui, in assenza di elementi in ordine alla costituzione dell'associazione, ex art. 9 c.1 c.p.p., la competenza si dovrebbe incardinare con riferimento al capo A10), e cioè a Lecce, dove si disputò l'ultima delle partite contestate.

1. Eccezione di questioni riguardanti la mancata formazione del fascicolo per il dibattimento

La difesa censurava le modalità di formazione del fascicolo del dibattimento, formato de plano dal GUP mentre invece occorreva rispettare la regola del

contraddittorio, che imponeva al GUP, dopo aver emesso il decreto ex art. 429 c.p.p. di fissare l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., che invece mai è stata tenuta.

2. Declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio

La difesa richiedeva la declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio per genericità ed indeterminatezza delle contestazioni – i tratti essenziali della condotta debbono essere sufficientemente determinati ed adeguatamente descritti nel capo di imputazione al fine di poter rendere possibile, all'imputato, di esercitare il proprio diritto alla difesa, non rilevando la dettagliata descrizione né degli effetti della condotta né dello scopo perseguito ( ad esempio capo di imputazione M)). La difesa fondava la richiesta anche sulla base della incompletezza della copia del decreto che dispone il giudizio notificata all'imputato, essendo questa mancante delle pagine relative ai capi di imputazione. Inoltre vi era la confusione nella indicazione degli imputati in cui venivano accomunati quelli per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio, quelli che avevano scelto il giudizio abbreviato e finanche altri prosciolti in sede di udienza preliminare.

3. Declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e ss. c.p.p. e del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.

La difesa, con specifico riferimento al delitto di associazione a delinquere, rilevava che nel capo di imputazione la predetta associazione appariva finalizzata a favorire la Juventus, mentre nella sentenza sembrava destinata a tutelare gli "interessi personali" di Moggi e della società GEA world s.p.a., violando conseguentemente, tanto il principio di cui agli art. 521 c.p.p. e ss. tanto quello ex art. 649 c.p.p., perché Moggi si trovava a rispondere in tal modo di delitti per i quali era stato giudicato ed assolto, con sentenza passata in giudicato. Con riferimento al capo B), in verità uno dei pochi in cui veniva indicato in cosa sarebbero consistiti gli "atti fraudolenti", il Tribunale, rilevato in dibattimento che le decisioni arbitrali del Dattilo erano "atti dovuti" ed inidonei ad arrecare vantaggio alla Juventus, pur di affermare la

responsabilità del Moggi, valorizzava la nozione di frode in competizioni sportive quale reato di pericolo, qualificava come “atto fraudolento” un ritenuto contatto telefonico intervenuto tra il Moggi e l'arbitro, di cui però non vi era alcuna traccia nel capo di imputazione. La sentenza di primo grado appariva viziata dalla violazione degli artt. 521 c.p.p. anche con riferimento al capo F) – il Collegio di prime cure, perveniva ad un accertamento di responsabilità in base ad elementi non contestati (come l'incontro a casa di Pairetto), mentre, d'altro canto, rilevava in termini di certezza, la completa sussistenza di quelli espressamente precisati nel capo di imputazione (come il sorteggio asseritamente “truccato”, di cui però si notava, non era menzionato nel capo di imputazione)– e al capo A5) –in cui sebbene si definiva, nell'imputazione, in modo puntuale l'atto fraudolento come individuazione della griglia e successivo sorteggio, il Tribunale emetteva condanna a carico del Moggi, per episodi diversi e non contestati e per la valorizzazione di ritenuti contatti telefonici tra gli imputati–.

4. Inutilizzabilità degli elementi di prova relativi alle sim di gestori degli artt. 696 e 729 c.p.p. e delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.

La difesa eccepiva l'inutilizzabilità delle schede in parola in quanto, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal M.llo Nardone, sotto il profilo delle modalità di acquisizione in quanto le schede, acquistate a Chiasso, venivano acquisite in territorio svizzero, in assenza di alcuna rogatoria e senza che le Autorità svizzere avessero trasmesso spontaneamente alcun documento. Dunque ne conseguiva la inutilizzabilità dei dati raccolti attraverso quelle indagini e quelle acquisizioni documentali e dall'altro, una concreta e grave violazione del diritto di difesa. Con riguardo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la violazione dell'art. 267 c.p.p. si riscontrava nell'assenza di autorizzazione all'intercettazione e di richiesta di proroga per il deposito presso la segreteria del PM –sia per le intercettazioni della Procura di Napoli sia di quella di Torino– e nell'assenza di attestazione del deposito presso la segreteria del PM dei decreti esecutivi di intercettazione, recando questi ultimi solo la

sottoscrizione del giudice e quella del cancelliere. La conseguenza di tale violazione è l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inesistenza dei provvedimenti in parola. La violazione dell'art. 268 c.p.p. invece si insediava nella emanazione del decreto, da parte del PM, datato 05.11.04 e 15.06.05 con cui questi autorizzava i CC ad installare un server presso il proprio reparto operativo, realizzando di fatto, non un mero riascolto di intercettazioni registrate per mezzo dell'impianto installato in Procura, bensì una registrazione diretta delle intercettazioni che venivano deviate dall'impianto di cui sopra che fungeva da mero ripetitore. A conferma di tale tesi, la difesa richiama la riproduzione delle intercettazioni su CD/DVD, operata dalla società TRS presso il reparto operativo.

**-Assoluzione dell'imputato Moggi perché «il fatto non sussiste» ovvero «per non aver commesso il fatto».**

La difesa, con riferimento all'associazione a delinquere, censurava la sentenza nella parte in cui condannava il Moggi, nonostante essa non conteneva alcun qualsivoglia riferimento e/o descrizione di un inganno, né il giudice di prime cure aveva effettuato un'indagine sul carattere fraudolento dell'atto o sulla sussistenza di un inganno in contestazione, nonostante la vigenza del principio secondo cui la condanna poteva essere disposta solo quando l'imputato risultava colpevole *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*. Con riferimento ai singoli reati di frode sportiva, il Tribunale aveva ritenuto elementi probatori in chiave colpevolista i contatti telefonici o personali tra gli imputati, i presunti interventi sulle designazioni arbitrali e nella fase di formazione delle cd. «griglie» e il ragionamento deduttivo, secondo cui dal comportamento tenuto in concreto dall'arbitro si era ricavato che lo stesso sarebbe stato indotto a favorire una determinata squadra in danno di un'altra, ma a parere della presente difesa nessuno di tali elementi poteva configurarsi come atto fraudolento. Le intercettazioni a carico dell'imputato Moggi, non contenevano infatti alcuna minima traccia di offerte corruttive né di altri elementi che potessero essere valorizzati in tal senso, cosicché l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo era

stata affidata a percorsi meramente ipotetici e a mere congetture, perché in nessun caso il Tribunale si atteneva a parametri fissati nelle regole decisorie fissate dal codice, in materia di prova indiziaria. Con riferimento contatti telefonici attraverso l'utilizzo di schede straniere, i metodi di rilevazione dei contattati apparivano quantomeno rudimentali e ciò inficiava l'attendibilità e la precisione delle stesse. La difesa rilevava pure che gli accertamenti anagrafici erano stati effettuati solo sulle prime tre schede acquisite e per le successive sei, omettendo alcun tipo di accertamento, si ci era affidati alle dichiarazioni del venditore di esse, tale De Cillis. Con riferimento all'alterazione delle cd. griglie, il Tribunale, ha ritenuto "atto fraudolento" la fase dell'alterazione delle griglie, fase ancor più prodromica al reato di frode sportiva rispetto al sorteggio arbitrale. Ma delle griglie i dirigenti calcio ne discutevano quasi tutti basti vedere ad esempio le intercettazioni intervenute tra Bergamo e Facchetti del 26.11.04 n. 4853 o tra Meani e Bergamo il 28.04.05 n. 42302;

Capo B)→ La responsabilità del Moggi si fonda sulle intercettazioni telefoniche intercorse con Dattilo in un tempo prossimo alla competizione sportiva e l'uso di utenze riservate. Invece va rilevato che tutte le attività arbitrali del Dattilo durante l'incontro in parola erano atti dovuti e, con riguardo alle intercettazioni telefoniche, delle sei trascritte, cinque erano successive all'incontro e quattro si riferivano a colloqui con opinionisti televisivi di reti private e l'unica antecedente all'incontro, si riferiva alla partita Livorno-Chievo, non ricollegabile in alcun modo alla Juventus.

Capo F)→ La condanna per questo episodio era, a parere della difesa, stata emessa sulla base dell'alterazione della griglia arbitrale nonché di mere congetture in relazione a un rapporto conviviale tra il Moggi e il Pairetto, fatto non penalmente rilevante, ignorando tutta una serie di intercettazioni (tra Bergamo e Pairetto n. 7023 e 7031 o tra Bergamo e Donarini, n. 6869 e 6760; tra Donarini e Pairetto n. 6909).

Capo G)→ Gli atti fraudolenti, per tale capo di imputazione consistevano nel sorteggio dell'arbitro e della dolosa ammonizione dei calciatori del Bologna, Petrucci, Nastase e Gamberini. Il giudicante di primo grado, a parere della difesa, non

considerava che per Gamberini, in quanto non diffidato, l'ammonizione era ininfluyente, che Petruzzi e Nastase non erano giocatori titolare e che le presunte ammonizioni non riguardavano giocatori di primo piano della squadra. Inoltre il Tribunale aveva riconosciuto la colpevolezza del Moggi, senza tener conto delle dichiarazioni dell'osservatore tecnico Borsari e delle intercettazioni telefoniche intervenute tra Damascelli e Moggi.

Capo I)→ La responsabilità del Moggi è stata basata sulle tre ammonizioni analizzate al Capo G), sul presunto contatto diretto tra Moggi e Pieri e sulle intercettazioni telefoniche in cui Moggi avrebbe difeso l'operato di Pieri. Rimandando al capo G), per il primo punto, con riferimento al presunto contatto di Moggi con l'arbitro, esso aveva scarsa valenza dimostrativa, perché il Tribunale non ha considerato che le intercettazioni su utenze svizzere riguardavano conversazioni telefoniche intercorse dopo la partita e riguardavano colloqui tra Moggi e la segreteria di Biscardi, tale Elisabetta, Baldas e Franza.

Capo M)→ Il Tribunale, dopo aver considerato la frode sportiva un reato a consumazione anticipata, nel caso in esame ne riconosce la fattispecie tentata – ritenuta ampiamente, in dottrina e giurisprudenza inammissibile– sulla base del contatto tra Moggi e Bertini su utenza svizzera, sulla base delle generiche dichiarazioni rese dal teste Coll. Auricchio, delle intercettazioni tra Moggi e la segreteria di Biscardi, senza però considerare la telefonata tra Biscardi e Moggi (del 07.05.05 n. 1446), in cui Biscardi preannunciava al suo interlocutore un attacco nel corso della sua trasmissione contro l'arbitro Bertini e Moggi non faceva una piega. La difesa, a sostegno del proprio appello, richiamava anche l'intercettazione telefonica tra Meani e Bergamo del 18.12.04.

Capo O)→ Anche per questo incontro, la colpevolezza del Moggi si fonda sul binomio contatto con l'arbitro e difesa di quest'ultimo in sede mediatica e sulla base dell'intercettazione n 10966, ritenuta dalla difesa di pessima qualità e di cui non si conosceva il vero interlocutore. La difesa poneva in rilievo come il consulente tecnico della difesa di Racalbuto, l'ex arbitro Nicolosi, affermava che gli errori



arbitrali si rivolgevano in entrambe le direzione ed erano, per lo più, ascrivibili all'assistente dell'arbitre, Consolo, che in sede dibattimentale li riconosceva come propri e a sostegno della propria difesa richiamava una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche (tra Bergamo e Pairetto, nn. 18598, 18691; tra Racalbuto e Bergamo nn 18330 e 19966; tra Racalbuto e Pairetto nn. 18755 e 19158).

Capo Q)→ La condanna del Moggi per questo capo di imputazione si fondava sul binomio griglia-sorteggio e il Tribunale articolava le proprie motivazioni in termini di "incidenza remota sull'andamento della partita" ed alla possibilità che fosse sorteggiato un arbitro gradito.

Capo Z)→ Il giudice di prime cure fondava la condanna di Moggi sulla considerazioni che questi aveva dato "un'imbeccata" all'arbitro Racalbuto, senza però specificare in cosa essa si sostanziasse e senza considerare che da un lato, gli errori arbitrali verificatisi durante la partita, in realtà abbastanza equilibrati in quanto a danno di entrambe le squadre, erano ascrivibili agli assistenti Pisacreta e Ivaldi e dall'altro, che di tali errori ne aveva risposto il Racalbuto con otto turni di sospensione. Il Tribunale ha ignorato invece le telefonate favorevoli alla difesa, tra Bergamo e Ghireli nn. 32569, 32601, 32603 e 32614 o tra Pairetto e Bergamo n.. 32570 o tra Racalbuto e Bergamo nn. 32542, 32457, 32635, 32636.

Capo A5)→ La condanna del Moggi per questo capo di imputazione si fondava sul binomio griglia-sorteggio e il Tribunale riteneva sussistente un concorso morale con Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Menucci, sulla base di un, a parere della difesa, "semplice assenso e/o atteggiamento di solidarietà che mostrava l'appellante nell'ambito di quelle conversazioni" (intercettazioni telefoniche tra Moggi e Della Valle D. del 02.05.05 nn. progg. 2741, 2902 e 2908).

Per il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., il Tribunale, secondo la difesa, interpretando in modo unidirezionale e con metodo mirato ed arbitrario, prassi, consuetudini e contatti, riconosceva la responsabilità del Moggi per tale reato. Sebbene quanto detto sarebbe bastata a demolire l'Accusa riguardante il reato associativo –perché il Tribunale faceva discendere la responsabilità per questo reato

dalla realizzazione delle frodi sportive, la difesa analizzava le situazione delle maggiori squadre.

Juventus → L'imputato Moggi, quale Direttore Generale della Juventus, non aveva alcun interesse ad alterare il risultato delle partite, stante il considerevole valore dei propri giocatori e degli allenatori che si sono avvicinati nel tempo, nonché del bilancio in attivo della società e della regolare distribuzione di utili.

Inter → Anche con riferimento alla dirigenza interista esistevano conversazioni telefoniche tra i designatori arbitrali e l'apparato dirigenziale: la difesa si riferiva alle conversazioni telefoniche intercorse tra Facchetti e Bergamo e tra Moratti e Bergamo in tema di designazioni arbitrali in un incontro di Coppa Italia, dove la designazione dell'arbitro è diretta e tra Facchetti e Bergamo.

Milan → La difesa sosteneva che i contatti dei dirigenti milanisti con i designatori erano tutt'altro che sporadici e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Meani il 28.04.05 n. 7344; tra Meani e Bergamo dell'aprile 2005 n. 42314-7332; tra Meani e Bergamo del 07.05.05. n.8609 o tra Bergamo e Galliani del 17.05.05 n. 46990;

Roma → La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Pradè e Mazzini del 21.05.05 n. 9818.

Fiorentina e Lazio → La difesa richiamava le imputazioni che avevano dato origine alle statuizioni civili di cui alla impugnata sentenza nei confronti di Della Valle Diego ed Andrea e Mencucci Sandro per la Fiorentina e Claudio Lotito per la Lazio.

Cagliari → La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Cellino e Bergamo del 12.05.05 in tema di griglie.

Reggina → La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni,



l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Foti del 07.11.04 sempre in tema di griglie.

La difesa riteneva inoltre necessario analizzare alcune significative intercettazioni riguardanti i principali "associati":

Bergamo → aveva a cuore le squadre milanesi

Bergamo e Pairetto → indifferenza per le fortune della Juventus

Mazzini → si guardi all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Pradè e Mazzini del 21.05.05 n. 9818

Racalbuto → guardi all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Fazi del 12.02.05 n. 755

De Santis → dai fatti emergeva che tanto juventino non era. Si guardi al colloquio dello stesso con Meani, all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorsa tra Moggi e Tosatti del 20.04.05 nn. 48460 e 48464.

Per quanto concerne l'uso delle schede cd.svizzere, i contatti rilevati attraverso di esse non forniscono alcuna indicazione sul contenuto delle conversazioni, i contatti sono stati individuati attraverso un metodo rudimentale, i pochi contatti di cui si conosce il contenuto non hanno fornito dati rilevanti ai fini della individuazione del reato di frode sportiva né di quello associativo, le modalità di acquisizione delle schede non erano avvenute secondo i protocolli di segretezza del Mossad e l'acquisto delle stesse era avvenuto attraverso la Juventus, con fondi richiesti per le regolari vie amministrative ed acquistate da un dipendente della stessa.

La Difesa non comprendeva inoltre perché la Juventus, stante la caratura tecnica dei propri giocatori e degli arbitri coinvolti, stante le squalifiche di giocatori non di rilievo delle squadre avversarie, stante la statistica dei punteggi conseguiti dalla Juventus in partite arbitrate da arbitri "non collusi", superiore di quelli conseguiti in presenza di arbitraggio favorevole, doveva porre in essere un complesso e certamente rischioso meccanismo fraudolento, per alterare il risultato di incontri che, disputate con squadre di "seconda fascia", appariva dato per scontato. Proprio tali statistiche, a parere della presente difesa, smentivano seccamente la prospettazione accusatoria.

5. Riduzione della pena, con i doppi benefici di legge ove concedibili ed annullamento delle pene accessorie

La difesa richiedeva la riduzione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con riferimento alle pene accessorie, il Tribunale si era ancorato alla pena complessivamente irrogata, dopo gli aumenti correlati ai reati fine ex art. 81 c.p., dovendo invece assumere come parametro la pena concretamente inflitta per il reato più grave, prima di applicare gli aumenti per la continuazione. Illegittima appariva anche la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle società sportive per anni tre e eccessiva appariva la durata del divieto di accedere ai luoghi pubblici dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 5 L. 401/89.

2. Annullamento dei capi di sentenza relativi alle statuizioni civili

La condanna in questione appariva illegittima in quanto era stato accertato che le condotte ascritte a Moggi non influirono sulla regolarità del campionato 2004-2005 e perché le Parti civili non avevano assolto l'onere probatorio di dare dimostrazione della sussistenza dell'*an debeatur*, presupposto indefettibile per una condanna ex art. 539 c.p.

3. Rinnovazione parziale del dibattimento

La difesa richiedeva la trascrizione delle seguenti telefonate:

- Giornalista-Bergamo DD 10426
- Bergamo-Meani DD7661
- Bergamo-Pairetto DD6316; DD49137;
- Carraro-Bergamo DD 44250; DD26277
- Pairetto-Bergamo DD26645; DD34381
- Boschi-Lanese DD102424
- Bergamo-Rodomonti DD 5205
- Bergamo-Fazi DD 5207

- Pairetto-Collina DD 5307
- Rodomonti-Pairetto DD 5367

### **APPELLO IMPUTATO: PAIRETTO PIER LUIGI**

La Difesa dell'imputato Pairetto Pierluigi, avv.ti Luigi Sena e Matteo Bonatti, proponevano appello richiedendo l'assoluzione dell'imputato «per non aver commesso il fatto» per i capi F), G) e Q), l'esclusione del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, l'applicazione del minimo della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. nonché la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. Infine la presente difesa richiedeva la declaratoria di illegittimità delle pene accessorie.

Premessa: Poiché i giudici di prime cure avevano desunto l'esistenza di un'organizzazione criminosa, proprio dalla commissione dei delitti fine, ossia le frodi sportive, la difesa, nell'esporre le proprie doglianze riteneva utile, procedere dall'analisi dei singoli episodi di frode sportiva, non dimenticando però che il Collegio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur ritenendo sussistente l'associazione, aveva dovuto prendere atto che i risultati delle singole gare, anche quelle per cui vi è stata condanna, non erano mai stati alterati, così come il risultato finale del campionato di calcio 2004-2005, che il sorteggio non era mai stato truccato, e per le sue stesse modalità, mai Pairetto aveva potuto realizzare la frode.

#### 1. Assoluzione per non aver commesso il fatto per i capi F), G) e Q)

Capo F→Con riferimento alla gara Juventus- Lazio del 05.12.04 il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che i designatori, per assecondare le volontà di Moggi, avessero formato le griglie arbitrali inserendo l'arbitro Dondarini nella stessa fascia della Juventus, la prima, affinché fosse scelto per la gara di Torino. Non vi è prova che tali griglie fossero state alterate per assecondare la volontà di Moggi e all'uopo appare estremamente chiara la richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica di Torino. Inoltre, la manipolazione delle griglie, ove non seguita

dall'alterazione del sorteggio prima e dall'intervento dell'arbitro designato poi, non sarebbe attività idonea alla realizzazione dello scopo, in quanto non avrebbe rivestito un'efficienza causale adeguata rispetto all'alterazione della gara. Tant'è che lo stesso Tribunale ha riconosciuto in sentenza che la composizione pilotata delle griglie ha avuto una potenziale marginalità ad incidere sulla partita. Dall'istruttoria emergeva che mai il Pairetto aveva esercitato alcun tipo di pressione sugli arbitri e/o sui guardalinee, i quali avevano tutti confermato di non aver mai ricevuto indicazioni da parte del designatore rispetto ad arbitraggi di favore. Il Tribunale, però, a sostegno della responsabilità dell'imputato poneva alcune conversazioni molto precedenti alla gara (tra Pairetto e Dondarini del 21.09.04 n.841), sancendo che pur distanti temporalmente dall'incontro in esame, erano rappresentativi di designatori ufficiali e ufficiosi favorevolmente disposti nei confronti di Dondarini e Baglioni. Tuttavia, a parere della difesa, una lettura meno improntata alla cultura del sospetto avrebbe consentito di comprendere il senso della conversazione in questione, come valutato dal Procuratore della Repubblica di Torino nella sua richiesta di archiviazione. In concreto vi erano altre conversazioni intercettate intervenute tra Pairetto e Bergamo in data 05.12.04, in cui si facevano commenti tecnici, senza riferimento alcuno ad interventi a favore della Juventus. Anche la telefonata di Moggi alla sua segretaria Alessia non può essere interpretata nel senso di ritenere alterato il sorteggio arbitrale, in quanto Moggi, privo di doti divinatorie sul punto, altro non fa che riferire una notizia già pubblicata dall'Ansa, in quanto immediatamente dopo la conclusione dei sorteggi, molti dei presenti telefonavano ai giornali o ai loro contatti per notiziarli.

Capo G)→ Anche con riferimento alla gara di Firenze, valgono le considerazioni di cui sopra. Tuttavia diversamente dal capo F), il Tribunale, pur condannando Pairetto, insieme a Bergamo, Moggi e De Santis, di aver fraudolentemente alterato il regolare svolgimento, non forniva alcuna indicazione in ordine alla condotta fraudolenta che sarebbe stata realizzata dall'imputato predetto.

Capo Q)→ Con riferimento alla presente gara, valevano le considerazioni di cui sopra. Tuttavia con riguardo alla gara in questione il Tribunale, in assenza di ogni

elemento di prova, neppure indiziario, ipotizzava una cooperazione di necessità da parte del Pairetto, fondando la sua responsabilità sul fatto che altri, nel corso di intercettazioni telefoniche, lo avrebbero indicato come aperto alla collaborazione. Le conversazioni riproposte in sentenza non consentivano di rilevare il benché minimo collegamento del Pairetto con l'alterazione della gara in esame.

Capo A)→ Pairetto è stato ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione a delinquere, finalizzata a condizionare il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/05 e la prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso era stata desunta dalla sua partecipazione ai reati di frode sportiva. Si poneva in rilievo che nel caso concreto i sodali non dividevano uno scopo comune, in quanto, come emerso dal dibattimento, si palesava uno scenario attraversato da personalismi ed ambizioni che nulla hanno a che vedere con la condivisione di un progetto comune. Si trattava di uno scenario incompatibile con quello di un'associazione a delinquere, tipicamente caratterizzata da uno scopo comune. Il Pairetto era stato dichiarato mero partecipe alla suddetta organizzazione, risultando infondata l'ipotesi accusatoria che egli fosse un promotore od autore della stessa, insieme a Moggi e all'altro designatore. Con riferimento al condizionamento degli organi della giustizia sportiva e di talune trasmissioni televisive, l'unico giornalista indagato, Ignazio Scardina, era stato prosciolto dal reato di partecipazione all'associazione per non aver commesso il fatto. Del resto, lo stesso Tribunale non aveva tenuto conto del "Il processo del lunedì" di Biscardi, su cui l'Accusa aveva fondato parte delle sue argomentazioni. Per quanto concerne l'alterazione dei sorteggi, la regolarità delle procedure di selezione degli arbitri per le gare di campionato escludeva *in nuce* l'unico elemento di prova su cui l'Accusa aveva sempre battuto.

Per le celebri "riunioni casalinghe", che a parere della difesa, non erano riunioni bensì incontri conviviali o di carattere tecnico giustificate, da quanto emerso in dibattimento, dalla prossimità delle elezioni federali; per il possesso delle schede riservate, rispetto alle quali, la difesa censurava la metodologia di comparazione dei dati estratti dai tabulati, in quanto non precisa a tal punto da rappresentare un sicuro

elemento indiziario –sul punto la Procura aveva ottenuto di ascoltare i testi Nucini (delle cui dichiarazioni il Tribunale dubitava l’attendibilità), Paparesta Romeo (che dichiarava di aver incontrato Moggi e Fabiani e di aver accettato una proposta di collaborazione, per svolgere funzioni di osservatore) e Paparesta Gianluca (che non era a conoscenza della vicenda di cui sopra, e utilizzò una sola volta il telefono del padre per parlare con Moggi, volendo chiarire i reciproci ruoli dopo lo sconto seguito alla partita Reggina-Juventus. Dall’istruttoria è emerso tutt’altro tanto che era stata la stessa Accusa a ritenere che il suo comportamento non meritasse alcuna censura penale). Con preciso riferimento alle testimonianze di Babini e Cellino , la presente difesa riteneva che la prima testimonianza non potesse essere usata dal Tribunale per il clamoroso conflitto di interesse tra il predetto e Pairetto, mentre per la seconda, la difesa si interrogava sul perché le dichiarazioni di Cellino a sfavore del Pairetto valevano più di quelle a quest’ultimo favorevoli. Il Tribunale aveva fondato la condanna del Pairetto su una serie di indizi dalla valenza a dir poco ambigua, non tenendo in considerazione le 14 testimonianze, di arbitri ed assistenti, rese in udienza ed il tenore delle conversazioni ( quella intervenuta tra Bergamo e Pairetto il 06.03.05 alle ore 10.16).

2. Esclusione del risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili

La difesa richiedeva tale esclusione in forza del fatto che nessun danno era stato prodotto a carico delle parti civili giacché nessun reato era stato commesso dal Pairetto, in quanto dal dibattimento emergeva che nessuna alterazione del campionato di calcio 2004-2005 era stata realizzata.

3. Applicazione del minimo della pena ai sensi dell’art. 133 c.p. Concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Il Tribunale non ha applicato un trattamento sanzionatorio mite in considerazione del fatto che la congerie dei fatti posti a fondamento dell’accusa era stata



clamorosamente ridimensionata. La mancata concessione delle attenuanti generiche ha determinato l'applicazione di una pena certamente non adeguata alle peculiari connotazioni del fatto concreto ed alla incensuratezza suo autore.

#### 4. Declaratoria di illegittimità delle pene accessorie

Il Tribunale ha applicato al Pairetto le pene accessorie previste dagli artt. 32 bis c.p. e 5 L. 401/89 per la durata di anni tre e ne aveva fissato il *quantum* in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 77 c.p.. La durata per le pene accessorie appare eccessiva in relazione alla pena finale di anni 1 e mesi 11 ex art. 82 c.p.

### **APPELLO DIFESA MAZZINI INNOCENZO**

Il difensore di fiducia dell'imputato Mazzini Innocenzo, avv. Botti proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011 e richiedeva di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso e, nella denegata ipotesi, di concedere le circostanze attenuanti generiche e di irrogare la pena nel minimo edittale.

#### 1. Assoluzione dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso

Il Giudice di prime cure riteneva il Mazzini un sodale dell'associazione di cui all'art. 416 c.p. sulla base della commissione del reato-fine quale la frode sportiva senza operare alcuna differenziazione tra il concorso di persone in un reato e la fattispecie associativa. La difesa lamentava inoltre che il reato di associazione non fosse compatibile con un presunto accordo tra alcune persone finalizzato a condizionare il regolare svolgimento di incontri calcistici, poiché l'art. 416 c.p. tutelava il bene giuridico dell'ordine pubblico. La difesa poneva all'attenzione del presente consesso che sebbene in molti abbiano posto in essere condotta analoga a quella del Mazzini, solo alcuni, tra cui il predetto, venivano identificati come promotori e partecipi di un sodalizio criminoso, sulla base di una logica di "capri espiatori". A prescindere dall'esistenza di un accordo associativo, la sentenza non offriva alcuna motivazione



convincente per dimostrare che il Mazzini vi avesse aderito o vi avesse partecipato, apparendo essa contraddittoria e insufficiente. La difesa sottolineava che il Mazzini era privo delle schede svizzere, possesso che legittimava l'addebito della responsabilità del reato di cui al capo A) e che il proprio assistito aveva partecipato solo a due (e non 10) incontri (cena a Colle Salvetti e a Villa La Massa). A sostegno dell'innocenza del Mazzini, la difesa richiamava le dichiarazioni di Moggi e dell'Auricchio nonché una serie di conversazioni telefoniche.

## 2. Assoluzione per i capi U, V e A5 e A10

Con riferimento alle frodi sportive addebitate al Mazzini, la difesa affermava da un lato, che l'elemento fondamentale per la configurabilità è l'aver posto in essere atti fraudolenti, i quali sono ritenuti inesistenti sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Bianchi, Manfredi e Ioli e dall'altro, che il Giudice fondava la sua penale responsabilità su conversazioni telefoniche, in cui il predetto non era neanche coinvolto. La difesa riteneva non configurabile il tentativo nel reato di frode sportiva per l'equiparazione tra atti fraudolenti ai fini della consumazione e gli atti diretti in maniera non equivoca ex art. 56 c.p. L'appellante inoltre, valutava specificamente le vicende Fiorentina e Lazio: nel primo caso, segnala la consumazione, nell'incontro Fiorentina-Milan del 30 aprile 2005, di un episodio clamoroso di fallo del difensore del Milan ai danni di un giocatore della Fiorentina non sanzionato nonostante l'arbitro fosse De Santis, considerato un "intraneo" del sodalizio nonché del contestato pareggio al 96° in Fiorentina-Messina; nel secondo caso, la difesa specificava che il Mazzini si interessava solo se vi fosse stata la chiamata a Carraro come mero mandatario del Lotito e se Carraro veniva prosciolto, tutto l'impianto accusatorio doveva venir meno.

## 3. Concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena

La richiesta della concessione delle attenuanti per incensuratezza dell'appellante e per irreprensibile condotta processuale culminata con le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.



#### 4. Irrogazione del minimo della pena

L'irrogazione della pena nel minimo edittale si ancorava alla minima partecipazione nell'associazione ex art. 416 c.p.

#### **APPELLO IMPUTATO: DE SANTIS MASSIMO**

La difesa dell'imputato De Santis Massimo, avv.to Paolo Gallinelli, proponeva appello richiedendo l'assoluzione dell'imputato «perché il fatto non sussiste» per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p.; l'assoluzione dell'imputato per «non aver commesso il fatto» ovvero «perché il fatto non sussiste» per i reati di frode sportiva di cui ai capi G), L) e A10); la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; la riduzione della pena inflitta, anche accessoria di cui agli artt. 5 L. 401/89 e art. 32bis c.p. ed infine la declaratoria di nullità della condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Premessa: La difesa, in premessa, pone in rilievo che la genesi accusatoria del procedimento penale in questione, dinanzi al Tribunale di Napoli, appariva prevalentemente fondata sulla remota “dottrina Nucini”, delle cui dichiarazioni il Giudice di prime cure, da un lato ne ha evidenziato l'inattendibilità «confinante con la falsa testimonianza» e dall'altro, ne ha riconosciuto validità probatoria. La difesa evidenzia, inoltre, come gli elementi posti a sostegno della “*cerniera investigativa*” che il Pubblico Ministero aveva preventivamente designato al fine di poter collegare l'imputato Luciano Moggi al segmento arbitrale, fossero di natura intrinsecamente congetturale –si riferisce alla sommarie informazioni testimoniali rese il 05.06.04 da Dal Cin ed il 15.07.04 da Cellino e Spinelli– mostrando come l'attività investigativa posta in essere, fosse preventivamente diretta a “colmare” quel deficit indiziario evidenziato dal PM torinese e a creare attorno alla figura del De Santis un elemento di collegamento tra il Moggi e il settore arbitrale.

1. Assoluzione dell'imputato «perché il fatto non sussiste» per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p.

La difesa ritiene che le sensazioni del Dal Cin erano state utilizzate come presupposto genetico-indiziario del procedimento penale *de quo*, al fine di poter sottoporre ad intercettazione preventiva anche l'utenza telefonica dell'arbitro De Santis. Analoghe considerazioni potevano svolgersi per le sommarie informazioni testimoniali rese da Spinelli e Cellino. Ma si noti che dalle dichiarazioni di Dal Cin e dal Collo Auricchio emerge il completo fallimento genetico probatorio dell'originaria ipotesi associativa. La difesa rileva l'assoluta contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, laddove, dopo aver dichiarato l'inesistenza di una combriccola romana capeggiata dal De Santis, quale centro di potere convergente con quello torinese del Moggi, non hanno affatto argomentato in ordine agli effetti negativi di tali circostanze sul complessivo impianto accusatorio. Volendo ammettere che il contesto genetico- associativo era quello delineato dal Facchetti, si ravvisa un'asimmetria valutativa tra la condanna del De Santis e l'assoluzione del Fabiani, che avrebbe ricoperto la medesima posizione del De Santis. L'appellante inoltre indicava che il Tribunale, dopo aver appurato che il processo in esame era il processo di Moggi nel rapporto con gli arbitri che avevano partecipato al sodalizio ed accertato che la «combriccola romana» era cosa diversa dalla combriccola di Moggi, avesse poi proceduto alla condanna del De Santis ravvisando comunque l'esistenza di uno scopo comune, perseguito da entrambe le «combriccole». La Difesa censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado interpretava la scomparsa della «combriccola romana» dallo scenario processuale come un effetto probatorio negativo, con esclusivo riferimento al reato di cui al capo A6), quando invece poteva estendersi anche al capo L), in considerazione del fatto che anche il Cellino sembrava aver partecipato all'invenzione della «combriccola romana» e al Ceniccola, considerato in precedenza dalla Accusa come esponente della medesima «combriccola» e altresì all'arbitro Gabriele.

a) Prova telefonica- valutazione delle intercettazioni

La difesa sosteneva che la sentenza impugnata non fosse fondata su di elementi indiziari emersi dal contenuto delle conversazioni intercettate ma, esclusivamente,

sulla collocazione temporale delle stesse e che la sequenza telefonica- associativa fosse inidonea a fornire la prova in ordine all'esistenza di una struttura associativa capeggiata da Moggi. Inoltre l'omessa rappresentazione accusatoria di numerose intercettazioni telefoniche, relative ai colloqui tra i designatori ed alcuni dirigenti di società calcistiche diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, era finalizzata a scongiurare l'inevitabile evaporazione probatoria di un elemento cardine del teorema associativo e, precisamente, di un rapporto esclusivo tra Moggi, Bergamo e Pairetto. Analoghe considerazioni potevano, a parere della difesa, essere effettuate con riferimento ad ulteriori conversazioni telefoniche intercorse tra Mazzini e Baldini. Si poneva in rilievo altresì che la sussistenza di un accordo criminoso tra Moggi e De Santis era basata su congetture, essendo assenti conversazioni telefoniche «neppure pseudo ambientali» intercorse tra i predetti e dunque sulla base di un "presunto rapporto diffusamente amichevole degli arbitri con Moggi", circostanza ampiamente smentita dalla conversazione telefonica intervenuta tra Fazi e Bergamo (in data 08.02.05 n.490). Ad esempio, l'accesso allo spogliatoio degli arbitri, ritenuto elemento fondante della colpevolezza del De Santis, non era appannaggio esclusivo di Moggi, esistendo una circolare federale che ivi consentiva l'ingresso, previa osservanza di specifiche disposizioni, a determinati dirigenti di tutte le società calcistiche. La conversazione telefonica posta a sostegno dell'imputazione di cui al capo G) invece andava letta, perché sintomatica dell continuo e prolungato chiacchierare sulla rete telefonica nazionale dimostrava, come prova dell'inesistenza di uno scopo comune a tutti i membri del sodalizio. Inoltre alcune conversazioni telefoniche, considerate probatoriamente significative dal Tribunale per la sussistenza del reato associativo, si rivelavano manifestamente divergenti dall'impostazione accusatoria ( ad esempio la conversazione tra Bergamo e De Santis del 08.05.05 n. 17443, che mostrava un assoluto disinteresse del De Santis riguardo al risultato della partita Milan- Juventus; le conversazioni tra Fazi e Bergamo, che sembravano esclusivamente sottendere interessi comuni solo ai suddetti interlocutori). Quindi tutto il tessuto dichiarativo- telefonico, come cristallizzato nel dibattimento, non è

sintomatico di una gravità, precisione e concordanza indiziaria in ordine all'esistenza della struttura associativa in esame, dovendosi di contro valutare in relazione ai criteri interpretativi di cui all'art. 193 c.3 c.p.p.: l'inidoneità indiziaria del suddetto materiale telefonico al raggiungimento di un effettivo risultato di prova in ordine alla sussistenza del delitto associativo, appariva obiettivamente riscontrabile nell'astrattezza e/o genericità argomentativa dei seguenti frammenti motivazionali della sentenza impugnata. Inoltre con riferimento a Pairetto e Bergamo, il percorso motivazionale seguito dai primi Giudici, era più che censurabile in quanto essi pretendevano di integrare la carenza probatoria associativa attraverso una somma algebrica di astratti elementi indiziari, ricavando la prova del fatto ignoto dell'esistenza dell'associazione a delinquere da una serie di fatti altrettanto ignoti quali la «commissione di frodi sportive».

b) Contatti tra schede telefoniche svizzere

La presente difesa riteneva che tale elemento non abbia valenza probatoria essendo né segreti né clandestino ( sono state acquistate in un esercizio commerciale frequentato anche da dirigenti di altre Società calcistiche): non poteva desumersi la illiceità del loro possesso e della loro utilizzazione per il solo fatto che non era stato possibile conoscere il contenuto delle relative conversazioni. Quindi, erra il giudice di primo grado avendo sovrapposto il carattere di riservatezza delle comunicazioni a quello di clandestinità delle intercettazioni, le quali non possono considerarsi segrete anche alla luce della accertata contemporaneità tra alcune intercettazioni telefoniche su di utenze nazionali e presunte captazioni pseudo-ambientali.

c) Insussistenza di una struttura criminosa –scopo associativo comune e insussistenza di uno stabile vincolo associativo nonché di un profitto associativo

La difesa sosteneva che proprio la descrizione delle modalità attuative del sodalizio ponesse la dimostrazione dell'inesistenza del patto criminoso, in quanto le predette modalità non erano affatto aderenti allo scopo criminoso della suddetta

organizzazione né a quello originariamente prospettato dal PM. Tali considerazioni trovavano riscontro nella classifica delle società calcistiche che hanno maggiormente beneficiato, nel campionato 2004-2005, del «sistema delle ammonizioni mirate e/o preventive».

Con riguardo all'insussistenza dello stabile vincolo associativo, i giudici di prime cure desumevano l'esistenza di uno stabile *pactum sceleris* tra gli arbitri in questione per la fisiologica frequentazione dei campi di calcio e delle strutture della federazione anche se in un altro punto della sentenza, lo escludeva implicitamente in quanto configurava il segmento arbitrale come passivo destinatario dello scopo sociale. In conclusione deve osservarsi come da una complessiva valutazione delle conversazioni telefoniche intercettate, con particolare riferimento a quelle che vedono come interlocutori il designatore Bergamo e diversi dirigenti di Società calcistiche, traspariva chiaramente la manifesta insussistenza di un vincolo associativo unitario.

2) Assoluzione dell'imputato «per non aver commesso il fatto» per insussistenza di condotte di partecipazione del proprio assistito alla condotta associativa

Secondo l'appellante, si deve evidenziare come la completa osmosi motivazionale tra i reati di frode sportiva e le condotte partecipative al sodalizio criminoso, nonché la collocazione temporale delle stesse nel campionato di calcio 2004-2005, costituiscano, ove valutati a contrario, elementi sintomatici dell'assoluta impossibilità di ricondurre la condotta arbitrale del proprio assistito nell'ambito di alcun accordo associativo (vedasi la conversazione telefonica tra Lanese e Capone del 08.05.05 n. prog. 102855 nonché ai considerevoli periodi di stasi associativi fisiologicamente incompatibili con la prospettata esistenza di uno stabile *pactum sceleris* tra De Santis e Moggi). La motivazione della sentenza impugnata risultava manifestamente illogica e contraddittoria anche laddove riteneva inspiegabilmente indifferenti al profilo accusatorio associativo, alcuni elementi altamente sintomatici dell'assoluta estraneità del De Santis al contesto criminoso in questione come la contraddittoria

testimonianza del Col. Ilo Auricchio, atta a soddisfare l'esigenza di fornire una giustificazione indiziaria al contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra Luciano Moggi e alcuni giornalisti sportivi (tra Moggi e Tosatti il 20.04.05 n. 48460 e 48464; tra Moggi e Melli il 02.05.05 n. 285 <2706>), e un'assoluta incompatibilità tra il presunto interesse personale del De Santis e lo scopo associativo. Inoltre non vi è un collegamento mediatico, con riferimento a "Il Processo di Biscardi" tra il De Santis e il Moggi, e l'Accusa aveva interpretato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche tra il Moggi, il Baldas e Biscardi come elementi rappresentativi della partecipazione di alcuni direttori di gara al sodalizio criminoso in questione. Ma un'interpretazione a contrario di tali elementi avrebbe dato origine all'assoluta estraneità del proprio assistito al contesto criminoso in questione, in forza anche dell'assenza di conversazioni telefoniche tra i predetti Moggi, Baldas e Biscardi, relativamente alle prestazioni arbitrali del De Santis nelle gare Lecce-Juventus, Fiorentina-Bologna, Reggina-Cagliari, Parma-Juventus, Palermo-Juventus, Juventus-Inter, Fiorentina-Milan e Lecce-Parma. Un'ulteriore inconsistenza della prospettazione accusatoria in esame emergeva, a parere della presente difesa, dalla conversazione telefonica intercorsa tra Fazi e Bergamo, avente ad oggetto la suddetta trasmissione televisiva. Con particolare riguardo alle utenze svizzere, il difensore sosteneva che il reale utilizzatore delle stesse non fosse il proprio assistito, richiamando a sostegno di ciò l'incompatibilità tra il profilo accusatorio e il complessivo apparato indiziario elaborato dalla Pubblica Accusa: la consegna della scheda straniera al De Santis era stata effettuata negli spogliatoi dello stadio di Parma, dopo il match Parma-Juventus, desumendo il fatto ignoto da un'acritica ricognizione delle circostanze evidenziate, e che la stessa utenza si era attivata il giorno successivo tale incontro ma l'attivazione della sim è da collocare invece in data 10.01.05, così come si evinceva dai tabulati. Infine, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal M. Ilo Di Laroni, non appariva possibile attribuire un sufficiente grado di attendibilità alla cd. interpolazione di dati, effettuata dagli investigatori, che per la sua complessità, necessitava dell'impiego di adeguati





apparati tecnico-informatici non utilizzati.

2. Assoluzione dell'imputato per «non aver commesso il fatto» ovvero «perché il fatto non sussiste» per i reati di frode sportiva di cui ai capi G), L) e A10)

Poiché la condotta arbitrale fraudolenta era stata contemporaneamente considerata come elemento normativo, tanto del “fatto di alterazione” della competizione sportiva, quanto del “fatto di partecipazione associativa”, il ragionamento svolto dai primi giudici appariva inammissibile, laddove gli stessi, non potendo individuare tale illecito requisito nel comportamento complessivo del proprio assistito, ricorrevano all'istituto del tentativo: il De Santis avrebbe fornito al sodalizio criminoso in questione esclusivamente un contributo causale efficiente attraverso sporadiche condotte di tentata frode sportiva. Ma seppur che il reato di frode sportiva si può realizzare a prescindere dall'esistenza di un'effettiva alterazione di una determinata competizione sportiva, ciò non può superare la mancata individuazione di alcun sinallagma fraudolento. La Difesa infine, in considerazione del fatto che la Pubblica Accusa aveva, *ab origine*, accantonato numerose intercettazioni telefoniche (nn. DD6620, DD7778, DD8086, DD8088, DD8095, DD8096 e DD49882), in parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiedeva la trascrizione delle suddette in quanto utili a un completo ed obiettivo accertamento della vicenda processuale in questione e a dimostrare l'assenza di partecipazione associativa del De Santis ai reati in contestazione, soprattutto se comparate con le conversazioni intercorse tra Bergamo e Fazi del 22.05.09.

Capo G)→ Il Tribunale non aveva individuato alcuna finalità fraudolenta, ma anzi si è riconosciuto la conformità al regolamento arbitrale da parte del De Santis e nessuna prova relativa all'accordo criminoso poteva desumersi proprio dal complessivo discorso telefonico relativo alla suddetta contestazione e né si comprendeva quale prova individuava l'intento dell'arbitro De Santis di favorire la Juventus.

Capo L)→ la sentenza, nella descrizione della condotta contestata all'arbitro De Santis, non può certamente definirsi dettagliata, laddove si esauriva in un mero


richiamo del contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra i suoi coimputati, senza consentire di ravvisare un'istigazione rivolta al proprio assistito e conseguentemente, non consentiva di ipotizzare una sua correlativa accettazione. La mancata partecipazione del De Santis alla frode in esame, emergeva dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il predetto e Bergamo il 05.12.04 (n.DD6620) e da quelle triangolari tra Ghirelli, Bergamo e Cellino (tra Ghirelli e Bergamo del 11.12.04 nn. DD8086, DD 8088, DD 8095, DD 8096) tutte o quasi ignorate dal PM in primo grado. Proprio tali conversazioni smentivano quanto affermato dal giudice di primo grado. La sentenza non valorizzava nemmeno il discorso telefonico postumo, intervenuto tra Ghirelli e Cellino né valutava le negative ricadute probatorie sull'imputazione associativa, individuabili nelle dichiarazioni testimoniali del Col. llo Auricchio e di Cellino. Infine la sentenza ometteva pure di considerare il genetico contrasto con quanto affermato dalla Pubblica Accusa, che emergeva dalla conversazione telefonica tra Bergamo e Fazi (del 09.12.04 n. DD 7778).

Capo A10)→ il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dello "sdoganamento" dell'arbitro De Santis (databile gennaio 2005) che avrebbe fatto emergere l'insussistenza di alcun collegamento finalistico tra la partecipazione associativa del De Santis prima nell'interesse della Juventus e poi a vantaggio della Fiorentina, nell'operazione di salvataggio di quest'ultima. L'incontro *de quo* si caratterizzava inoltre per il reingresso associativo dell'arbitro De Santis, nonché per la presenza di un diretto contatto telefonico tra De Santis e Bergamo (del 29.05.04), usata dalla pubblica accusa per sostenere e reintrodurre l'ipotesi associativa ed interpretata erroneamente dai primi giudici.

### 3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

La difesa lamentava che il Giudice di prime cure non aveva svolto alcuna argomentazione idonea a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., rilevando pertanto una carenza motivazionale della sentenza impugnata.

### 4. Riduzione della pena inflitta



La difesa lamentava che il Giudice di prime cure non aveva svolto alcuna argomentazione idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio inflitto.

5. Insussistenza dei presupposti per la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili

La difesa lamentava una contraddittorietà della parte motiva della sentenza, in quanto i primi giudici sembravano escludere la possibilità di distinguere i soggetti danneggianti da quelli danneggiati, trasparendo una valutazione prognostica negativa in ordine alla effettiva possibilità di stabilire il quantum risarcitorio, e di quella dispositiva, in cui riportava la condanna generica in questione, a carico del proprio assistito.

6. Eccessività della pena accessoria di cui agli artt. 5 L. 401/89 e art. 32bis c.p.

La difesa lamentava la mancata applicazione dell'art. 37 c.p. e del principio di equivalenza tra la pena accessoria e quella principale, oltreché l'omessa motivazione in ordine ai criteri adottati dal Tribunale per la determinazione della pena detentiva inflitta al proprio assistito.

**APPELLO IMPUTATO BERTINI PAOLO**

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avv.to Messeri proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.11.2011 e chiedeva la riforma della stessa sui seguenti punti:

**1) Eccezione di incompetenza territoriale:** la Difesa ha proposto impugnazione delle ordinanze del 24.2.2009 e del 15.5.2009 emesso dal giudice di primo grado sulla incompetenza territoriale e sulla ammissione dei tabulati senza rogatoria nonché delle seguenti ordinanze: la prima del 26.5.009, in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta della Difesa di trascrizione di tutte le telefonate e la seconda del 20.10.2009 in cui vi è la esclusione delle PP. CC. nonostante la clausola compromissoria e la terza del 22.01.2011 in cui il Tribunale ha ammesso i testi ulteriori presentati



dall'Accusa nonostante l'opposizione delle Difese ed in particolare della difesa del Bertini..

**2)Nullità decreto di citazione: la difesa fa rilevare che in sede di udienza preliminare,** pur avendo già formulato le proprie conclusioni, il GUP non richiedeva di reiterare le stesse conclusioni formalmente dopo gli interrogatori resi da alcuni coimputati e dunque in tale caso sussisterebbe una nullità ai sensi dell' art 178 lett c) C.P.P. eccezione comunque formulata dinanzi al Tribunale ma dallo stesso rigettata.

**3)Nullità del decreto per mancato contraddittorio nella formazione del fascicolo** per il dibattimento e la mancata indicazione delle generalità esatte dell'imputato nel decreto di citazione.

**4)Inutilizzabilità delle intercettazioni** sulla medesima motivazione addotta anche dalla Difesa del Moggi ( la difesa ha posto in rilievo a sostegno dell'eccezione le telefonate intercorse in particolare fra Moggi e la segretaria di Biscardi Aldo e fra questi ed il Moggi ovvero le nn. 8782 e 8846 del 21.12.2004).

**5)Esclusioni delle Parti civili e difetto di giurisdizione** per la clausola compromissoria arbitrale da parte della F.I.G.C., avendo la stessa assolto con giustizia domestica l'imputato dall'illecito disciplinare per gli stessi fatti oggetto delle odierne imputazioni;

**6)Inammissibilità delle prove** richieste in dibattimento dalle Parti civili e dal P.M. ed in particolare per quest'ultime perché anonime.

La difesa inoltre richiedeva la riforma della decisione di primo grado nel merito:

**-Assoluzione dal reato associativo per insussistenza del reato e per i capi di frode sportiva capi M) Juventus Milan:** non vi è prova alcuna che il Bertini avesse partecipato a tale sodalizio: il Tribunale parte dal reato fine ( il reato indicato al capo M) per giungere indiziariamente ad una partecipazione dello stesso ma null'altro è stato provato se non per congetture. Il Bertini non ha mai posseduto alcuna schede svizzera con il numero finale 155 come hanno anche confermato Paparesta Romeo e Paparesta Giancarlo e dunque il reale possessore della scheda non è stato mai identificato e né la individuazione nel Bertini in Arezzo è stata provata in quella data



oggetto della conversazione indicata nei tabulati come invece indicato dal teste di P.G. Di Laroni che ha solo riferito da indagini parziali ed incomplete. Né possono essere di aiuto le due telefonate intercorse fra il Moggi e la segretaria di Aldo Biscardi e poi con quest'ultimo: nelle stesse non vi è affatto un chiaro riferimento all'imputato Bertini Paolo ma l'Accusa ha enfatizzato alcune espressioni riferite in tale contesto. Non vi sono in atti conversazioni intercorse intercettate con Moggi, Fabiani o Paparesta e dunque alcun reale collegamento è ipotizzabile con il Bertini. In ogni caso, pur valutando le due conversazioni sopra citate, non appaiono le stesse individuare una condotta fraudolenta nel Bertini nella conduzione della gara in imputazione e dunque non si supera la soglia di punibilità della frode sportiva per la partita Juventus-Milan, ove peraltro l'imputazione è generica: i contatti prima e dopo tale partita non sono di per sé idonei a provare il reato.

**-In via subordinata, concessione delle attenuanti generiche** per assenza di precedenti penali e per la minima intensità del dolo con giudizio di prevalenza sull'aggravante ex art 1 comma 3 L 401/89;

**-Riduzione della pena e concessione della pena sospesa e non menzione.**

**-Revoca della condanna al risarcimento** in solido alla PP CC Ministero della Economia e Finanze Monopoli di Stato e Ministero per le politiche giovanili e attività sportive, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna Football club 1909 spa, ACF Fiorentina, Fallimento Vittoria 2000, Federconsumatori, Unione sportiva Lecce e FICG per assenza del danno.

### **APPELLO DIFESA DATTILO ANTONIO**

I difensori di fiducia dell'imputato Dattilo Antonio, avv.ti Radogna e Palladino proponevano appello, richiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e altresì di dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli art. 521 ss c.p.p. in relazione al capo B) dell'imputazione. Nel merito, invece, chiedevano alla presente Corte, di assolvere



l'imputato perché "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" e solo in subordine di ridurre la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e previa cancellazione delle pene accessorie. L'appello, investiva i seguenti motivi:

1. Questione preliminare relativa alla eccezione di incompetenza per territorio

La difesa poneva preliminarmente la questione dell'incompetenza della Procura di Napoli, ivi radicata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con decreto *ex* art. 54 bis c.1 c.p.p. del 10.07.06, quando l'imputazione era costituita dal solo reato associativo. A seguito della raccolta di ulteriori elementi di prova e della contestazione di altri reati fine, emergeva che i reati si erano consumati in luoghi diversi da Napoli. Ciò affermato, in virtù dei principi in materia di "competenza per connessione", si reputava doveroso procedere alla declaratoria di incompetenza della Autorità Giudiziaria napoletana e ritenere competenti, piuttosto, la Procura presso il Tribunale di Roma, in quanto i cinque presunti associati risiedevano a Roma o comunque la maggioranza di questi ricopriva ivi cariche federali; la Procura presso il Tribunale di Torino, se pur valorizzando il cosiddetto "episodio Paparesta", qualificandolo come primo segno di operatività dell'assunto sodalizio criminoso, occorreva puntualizzare che la consegna della scheda telefonica di derivazione svizzera, avvenuta in Napoli, rappresentava una mera fase attuativa del programma criminoso, il cui primo momento di operatività si rinveniva nel momento decisionale di acquistare la scheda, e ciò avveniva presso la sede della Juventus, in Torino alla Via Galileo Ferraris. La difesa sosteneva che ove, non fosse possibile determinare la competenza del reato associativo a norma dei commi 1 e 2 dell'art.9 c.p.p., la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di consumazione del primo dei reati fine, ossia Udine. Con riferimento al capo A10), l'appellante affermava la competenza del giudice di Lecce, in quanto luogo dove si disputò l'ultima delle partite contestate.

2. Dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e seg. C.p.p., in relazione al capo B) dell'imputazione

I difensori dell'imputato, inoltre, affermavano la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva l'imputato predetto penalmente responsabile, argomentando su fatti diversi da quelli in contestazione. La difesa, difatti, sosteneva che il Tribunale, invece di assolverlo per raggiungimento della prova sull'insussistenza degli atti fraudolenti e pur di affermare la responsabilità penale del Dattilo, trasformava *in toto* l'iniziale impianto accusatorio, valorizzando la nozione di reato di pericolo e qualificando come atto fraudolento un presunto contatto telefonico tra Moggi e l'arbitro, avvenuto nei giorni precedenti la partita e di cui non vi è traccia nel capo di imputazione.

3. Assoluzione dell'imputato dal capo B) "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto"

Il Giudice di prime cure ha errato nel giudizio applicando il metodo deduttivo sull'esistenza di un sodalizio criminoso derivante da alcune manifestazioni di esso e avrebbe quindi interpretato in maniera non ponderata le intercettazioni da cui emergeva un Dattilo indebolito sul profilo professionale e su quello puramente economico, inteso come decremento dei rimborsi incassati per l'attività arbitrale. Gli appellanti inoltre, sostenevano l'inesistenza dei elementi di prova secondo cui il Dattilo fosse parte del sodalizio, rinvenendosi anzi un elemento di prova contrario, operante quindi, sul piano prevalentemente logico, correlato all'aggettivo svantaggio che il predetto ebbe, in termini di carriera a seguito dell'incontro Udinese- Brescia, quando il medesimo fu penalizzato e sospeso per ben 4 mesi, proprio dai due presunti solidali- Pairetto e Bergamo-. L'appellante sosteneva infine che il Giudice di prime cure avrebbe reso argomentazioni carenti sotto l'aspetto delle valutazioni degli elementi di prova.

4. Riduzione della pena

La difesa richiedeva la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e la cancellazione delle pene accessorie, inclusa quella della interdizione

l'imputato perché "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" e solo in subordine di ridurre la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e previa cancellazione delle pene accessorie. L'appello, investiva i seguenti motivi:

1. Questione preliminare relativa alla eccezione di incompetenza per territorio

La difesa poneva preliminarmente la questione dell'incompetenza della Procura di Napoli, ivi radicata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con decreto *ex* art. 54 bis c.1 c.p.p. del 10.07.06, quando l'imputazione era costituita dal solo reato associativo. A seguito della raccolta di ulteriori elementi di prova e della contestazione di altri reati fine, emergeva che i reati si erano consumati in luoghi diversi da Napoli. Ciò affermato, in virtù dei principi in materia di "competenza per connessione", si reputava doveroso procedere alla declaratoria di incompetenza della Autorità Giudiziaria napoletana e ritenere competenti, piuttosto, la Procura presso il Tribunale di Roma, in quanto i cinque presunti associati risiedevano a Roma o comunque la maggioranza di questi ricopriva ivi cariche federali; la Procura presso il Tribunale di Torino, se pur valorizzando il cosiddetto "episodio Paparesta", qualificandolo come primo segno di operatività dell'assunto sodalizio criminoso, occorreva puntualizzare che la consegna della scheda telefonica di derivazione svizzera, avvenuta in Napoli, rappresentava una mera fase attuativa del programma criminoso, il cui primo momento di operatività si rinveniva nel momento decisionale di acquistare la scheda, e ciò avveniva presso la sede della Juventus, in Torino alla Via Galileo Ferraris. La difesa sosteneva che ove, non fosse possibile determinare la competenza del reato associativo a norma dei commi 1 e 2 dell'art.9 c.p.p., la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di consumazione del primo dei reati fine, ossia Udine. Con riferimento al capo A10), l'appellante affermava la competenza del giudice di Lecce, in quanto luogo dove si disputò l'ultima delle partite contestate.

2. Dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e seg. C.p.p., in relazione al capo B) dell'imputazione



degli uffici direttivi delle società sportive per un periodo pari ad anni tre. Deduceva, peraltro, l'eccessività della durata del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 5 L.401/89. La difesa concludeva nel ritenere che la condanna del Dattilo al risarcimento dei danni a favore delle parti civile costituite appariva illegittima in quanto da un lato, era stata accertata l'irrelevanza delle condotte del Dattilo sulla regolarità del campionato 2004-2005 e dall'altro, le parti civili non avevano assolto l'*onus probandi* di dare dimostrazione almeno dell'esistenza di un danno da loro subito.

**APPELLO DIFESA DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA, MENCUCCI SANDRO**

I Difensori avv.ti Furgiuele e Picca, per gli imputati Della Valle Diego, Della Valle Andrea e Mencucci Sandro, proponevano appello avverso la suddetta sentenza che condannava i predetti imputati alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa ciascuno, oltre le sanzioni accessorie, il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civile costituite e il pagamento delle spese processuali. La Difesa chiedeva alla presente Corte di assolvere gli imputati per le accuse loro mosse ai capi A5) e A10) di imputazione, "perché i fatti non sussistono" o "non costituiscono reato" e in subordine di dichiarare nulla la sentenza di condanna degli imputati predetti con ogni conseguenza di legge. In linea ulteriormente gradata, il difensore, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'ultima parte dell'art. 1 c.3 L.401/89, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria. In subordine chiedeva la riduzione della pena inflitta entro limiti più aderenti al fatto per cui è condanna, alla personalità degli imputati ed alle modalità complessive delle condotte come accertate dal Tribunale. In caso di conferma della pena inflitta o in caso di riduzione, si richiedeva inoltre l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della stessa. Con riferimento alle statuizioni civili, infine si richiedeva l'annullamento della condanna al risarcimento del danno nei confronti della parti civili costituire.

L'appello si articolava nelle seguenti richieste:

1. Richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.p. per l'assunzione di prove nuove o sopravvenute e affinché la Corte voglia disporre perizia trascrittiva avente ad oggetto intercettazioni telefoniche acquisite nella fase delle indagini preliminari e per le quali il Tribunale non ha disposto la perizia trascrittiva al dibattimento.

L'appellante richiedeva l'acquisizione di nuove prove, intervenute dopo l'emanazione della sentenza di primo grado. In particolare si riferiva alle registrazioni audio, relative all'incontro del 14.05.05 avvenuto presso Villa La Massa tra gli imputati Della Valle e Paolo Bergamo, ritenute inesistenti dal Col. Auricchio in sede dibattimentale di primo grado e perfettamente esistenti, da un anonimo investigatore appartenente ai Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Roma, nell'intervista resa al Corriere dello Sport del 23.12.11. L'appellante richiedeva inoltre che la Corte disponesse un nuovo esame del Col. Auricchio, del M.llo Nardone e dell'App.to Minichini allo scopo di accertare l'esistenza o meno della registrazione in parola, e in caso di risposta affermativa, ove fosse custodito e depositato il relativo supporto magnetico. Il difensore, inoltre, chiedeva di disporre la perizia trascrittiva in merito alle intercettazioni telefoniche che, pur acquisite durante le indagini, non sono state oggetto di perizia disposta dal Tribunale.<sup>1</sup> In via subordinata l'appellante chiedeva alla Corte di voler acquisire le trascrizioni dei citati colloqui, operate a cura della difesa ed allegate all'atto di appello, dichiarandole utilizzabili ai fini della decisione.

2. Richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di contestazione (art. 522 c.p.p.)

---

<sup>1</sup> La difesa si riferiva alle seguenti telefonate: Pairetto-Bergamo del 05.05.05 n° PR DD 49137; Bergamo-Ghirelli del 06.05.05 n° PR DD 44277; Dondarini-Bergamo del 08.05.05 n° PR DD 44458; Bergamo-Osservatore Arbitrale del 08.05.05 n° PR DD 44508; Bergamo-Dondarini del 09.05.05 n° PR DD 44865; Dondarini-Pairetto del 08.05.05 n° PR DD 50002; Bergamo-Collina del 22.05.05 n° PR DD 48679; Bergamo-Carraro del 27.05.05 n° PR DD 49882; De Santis-Collina del 29.05.05 n° PR DD 20011; De Santis-Pairetto del 29.05.05 del n° PR DD 19975; De Santis-Rosetti del 30.05.05 n° PR DD 16066 e DellaValle-Moggi del 02.05.05 n° PR DD 2741.

Il difensore richiedeva alla presente Corte di dichiarare nulla la sentenza impugnata, per difetto di correlazione con le imputazioni contestate ex art. 522 c.1 c.p.p. in quanto da un lato, i fatti accertati all'esito del giudizio di primo grado non coincidevano con quelli contestati nei capi di imputazione, e dall'altro, la nomina dell'arbitro Collina, unanimemente ritenuto il più esperto ed imparziale, poneva in rilievo la totale infondatezza delle accuse poste ai Della Valle e a Moggi. L'appellante lamentava pure che la macroscopica contraddittorietà della sentenza oggetto di appello, si desumeva agevolmente anche dalle statuizioni civili: la sentenza in parola, esclusa l'alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004-2005 ed affermata l'impossibilità di realizzare la frode sportiva, condannava gli imputati e la società al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, senza però precisare la tipologia di torto da queste subito.

3. Fatti accertati attraverso il giudizio di I grado: qualificazione giuridica e tipicità

L'appellante censurava la sentenza resa dal Giudice di prime cure nella parte dell'inquadramento giuridico della fattispecie astratta. Egli affermava che il Tribunale aveva ricondotto la fattispecie in esame alla categoria di reati di pericolo presunto a dolo specifico, nonostante essa non presentasse indizi tali da poter essere annoverata tra i delitti di attentato, e per giustificare l'assenza di prove in ordine alla commissione degli "atti fraudolenti" descritti nei capi di imputazione, aveva invocato il paradigma del "reato di tentativo", forse riferendosi alla categoria del "delitto di attentato", con l'intento di giustificare l'applicazione dell'art. 1 L. 401/89 a fatti, da considerarsi al più, "propedeutici", che potevano a mala pena atteggiarsi ad "atti preparativi" di frodi sportive.

4. La ricorrenza del dolo specifico

La Difesa degli imputati disapprovava la sentenza di primo grado anche nella parte in cui individuava il dolo specifico, richiesto dalla norma di cui all'art. 1 L.401/89, nello scopo presumibile di "raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al

corretto e leale svolgimento della competizione”. Il dolo in esame quindi veniva a coincidere con l’aspirazione degli imputati predetti di ottenere risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento della competizione. La difesa però marcava che la plausibilità di siffatto ragionamento presuntivo, veniva a cadere all’esito dell’istruttoria dibattimentale, compiuta in primo grado, alla luce delle conversazioni intervenute tra Mencucci e Mazzini (n. 10538) e tra Moggi e Diego Della Valle (due giorni dopo l’incontro Milan- Fiorentina del 30.04.05).

#### 5. Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili

Infine l’appellante riteneva arbitrario nonché irragionevole il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati dal Giudice di primo grado, il quale aveva irrogato una pena prossima al massimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, senza fornire alcuna motivazione riguardo ai criteri adottati a tal fine e senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senz’altro ricorrenti, ed omettendo inspiegabilmente di concedere la sospensione condizionale della pena. Eguale carente motivazione si riscontrava in riferimento al risarcimento dei danni a favore delle parti civili in quanto la sentenza taceva in merito all’individuazione del nesso causale tra le condotte per cui è intervenuta condanna e i danni lamentati dalle parti civile nonché sulla fondatezza, in punto di fatto, delle macroscopiche ed irragionevoli richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili.

#### **APPELLO IMPUTATO PUGLISI CLAUDIO**

La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avv.to Giovanni Di Valentino, proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.11.2011

La difesa poneva in premessa sulla professionalità e correttezza del Puglisi, ritenuto assistente internazionale con qualifica di “Top Class” riconosciuta a soli altri colleghi in Italia, professionalità ribadita dal Paparesta in sede dibattimentale. La difesa si soffermava anche sulla polemica incorsa ai danni del Puglisi nel campionato 2003/04 in relazione alla partita Milan-Lazio in cui lo stesso non aveva segnalato un fuorigioco e così annullando una rete della Lazio: tale episodio aveva di fatto escluso

l'imputato dalla partecipazione ad altre partite disputate dal Milan per circa un anno con conseguenti polemiche anche successiva da parte del dirigente milanista Meani contro il Puglisi.

La difesa chiedeva poi la riforma della decisione del Tribunale di Napoli sui seguenti punti:

**-Eccezione di incompetenza territoriale:** le conversazioni fra il Meani e il Mazzei ( non coinvolto nel presente giudizio secondo il parere della Difesa) risalgono a ben prima della partita del 20.04.2005 e quindi nulla hanno a che fare con l'associazione imputata erroneamente al Puglisi e l'altra conversazione fra il Bergamo e il Meani del 7.05.2005 non fa riferimento al Puglisi. La sentenza correttamente individua la competenza in Napoli a seguito della consegna delle schede riservate ma non riguarda tale aspetto il Puglisi ( non coinvolto con altri coimputati per art 416 c.p.) per il quale dunque va individuata la competenza territoriale o presso il Tribunale di Voghera, residenza del Puglisi, oppure in quello Lodi ( città da cui poartrivano le telefonate del Meani) o ancora in quello Firenze ( sede di Coverciano) o infine in quello di Siena ove risiede il Mazzei.

**-Inutilizzabilità delle intercettazioni:** tale inutilizzabilità deriva dal fatto che le succitate conversazioni (unici elementi di prova addotti dall'Accusa) sono state registrate allorquando sia il Puglisi che il Meani non erano indagato e peraltro il reato in contestazione non consente il ricorso a tale strumento investigativo e di acquisizione della prova.

**-Assoluzione del Puglisi Claudio perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso:** le conversazioni fra il Meani ed il Puglisi sopra già indicate appaiono subito di mero commento in ordine alle partite in oggetto e le stesse conversazioni in nulla hanno influito sulla loro regolarità ( leggasi la conversazione n. 8609 del 7.5.2005 fra Meani e Bergamo, la quale è stata del tutto travisata dal Tribunale atteso che non si riferisce al capo di imputazione collegato alla partita Milan Chievo del 20.4.2005 perché fatta ben dopo 15 giorni dall'evento. Analoga valutazione la difesa rappresenta per la telefonata n. 5556 del 18.4.2005 fra Meani e Puglisi in cui il tenore

e la rilevanza della stessa è stata travisata dal Tribunale che non ha compreso il mero commento dei due conversanti per una partita persa dal Milan o ancora la n. 5656 del medesimo giorno sempre fra il Meani ed il Puglisi ed ancora la telefonata n.39887 del 18.04.2005 fra il Bergamo ed il Pairetto, conversazioni entrambe non comprese nella genericità del contenuto dal Tribunale che scagiona del tutto il Puglisi).

**-Rigetto condanna risarcimento del danno in favore dell'Atalanta sport Spa e nei confronti della Federconsumatori Campania perché alcun danno è stato prodotto dall'imputato non avendo influito di fatto sul risultato della partita di calcio disputata.**

### **APPELLO DIFESA MEANI LEONARDO**

Il difensore di fiducia dell'imputato Meani Leonardo, avv. Gandossi, proponeva appello, richiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556. Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato "perché il fatto non sussiste" e in via subordinata di concedere le circostanze attenuanti generiche e comunque ridurre la pena principale e quella accessoria ai minimi edittali e di escludere la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Gradatamente, la difesa del Meani chiedeva di concedere all'imputato i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p. L'appello, ciò premesso, investiva i seguenti motivi:

#### **1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale**

Il difensore poneva in rilievo innanzitutto che l'illecito di frode sportiva di cui il suo assistito rispondeva era un reato autonomo e non un reato-fine dell'associazione a delinquere di cui al capo di imputazione A). Ciò chiarito, la difesa affermava non potersi radicare la competenza dell'Autorità Giudiziaria napoletana, in virtù di un nesso finalistico rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. Per tali motivi, l'appellante sosteneva la competenza della Procura presso il Tribunale di Lodi, in quanto questo era il luogo dove erano state effettuate le telefonate che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano perfezionato l'accordo criminoso.

2.Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. prog. 9556

L'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra e il Titomanlio e il proprio assistito e, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, andava ritenuta come illegittima in quanto era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere, a carico di soggetti diversi dal Meani e dall' A.C. Milan, nell'ambito del procedimento penale n. 43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che non esisteva alcun legame oggettivo e soggettivo tra la posizione dell'appellante e la fattispecie criminosa per la quale l'intercettazione era stata in origine autorizzata, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

3.Insussistenza del reato di frode sportiva

Il Tribunale scriveva in sentenza "che il contenuto di talune conversazioni telefoniche appare al collegio sufficiente ad affermare la responsabilità", ma tale valutazione appare erronea in quanto né dalla conversazione intercorsa in data 07.05.05 tra Meani e il Bergamo, né dalle telefonate n.5568 del 18.04.05 con il Mazzei e n.5656 del 18.04.05 con il Puglisi, emergevano quelle circostanze "significative" per fondare la condanna del Meani. L'appellante inoltre lamentava, con riferimento alla posizione del proprio assistito, la mancanza di uniformità di giudizio del Tribunale nel suo procedere.

4.Trattamento sanzionatorio

Il Giudice di prime cure non ha motivato né sull'irrogazione della pena principale, inflitta nella sua massima estensione e con una pena pecuniaria di gran lunga oltre i massimi edittali, né su quella accessoria, identica nella misura per tutti gli imputati e

corrispondente al massimo della durata prevista. Anche il silenzio del Tribunale in ordine alla sospensione condizionale della pena appare anomalo perché tale beneficio avrebbe potuto essere concesso all'imputato. Infine la difesa metteva in risalto che il Giudice di primo grado aveva rimesso le parti innanzi al Giudice civile, non per la quantificazione di un danno già previamente accertato nell'*an* e apprezzabile sul piano patrimoniale, bensì per la sua stessa individuazione che, lo stesso Tribunale non era stato capace di enucleare e che anzi, aveva di fatto escluso.

### **APPELLO DIFESA CLAUDIO LOTITO**

I difensori di fiducia dell'imputato Lotito Claudio, avv.ti Gentile e De Nigris, richiedevano nel proprio appello in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556. Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato "perché il fatto non sussiste" e in subordine di concedere le circostanze attenuanti generiche e gli altri benefici di legge, nonché di limitare la pena accessoria nel minimo edittale. L'appello, investiva i seguenti motivi:

#### 1.Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

La Difesa poneva in rilievo innanzitutto che non poteva radicarsi la competenza dell'Autorità Giudiziaria napoletana, in virtù di un nesso finalistico rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. che univa il delitto di associazione a delinquere ai reati-scopo, in quanto nessun segmento della condotta criminosa oggetto di imputazione era stato commesso a Napoli. Per tali motivi, l'appellante sosteneva la competenza della Procura presso il Tribunale di Roma o di Firenze in quanto questi erano i luoghi dove erano stati effettuati i sorteggi arbitrari che, secondo la prospettazione accusatoria, erano alterati da Bergamo o Pairetto.

#### 2.Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. prog. 9556

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom of the page.



La difesa sosteneva che l'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra e il Titomanlio e il Meani e, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, era illegittima in quanto, l'intercettazione in parola era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere nell'ambito del procedimento penale n.43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che tale intercettazione costituisce l'unica prova posta, dal Giudice di prime cure, a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità del Dott. Lotito, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

### 3. Insussistenza del reato di frode sportiva

La difesa censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui fondava la condanna del proprio assistito unicamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, peraltro prive del caratterizzante elemento della clandestinità, senza effettuare alcuna indagine sugli atti fraudolenti, il fine illecito perseguito, l'efficienza dell'atto rispetto al fine e la sua adeguatezza a creare il pericolo vietato. Poiché dal dibattimento era emerso con chiarezza che né il sorteggio né la formazione delle griglie erano state truccate, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere all'assoluzione del Lotito. Tuttavia il tribunale, esaminando condotte non contestate, nelle quali aveva rinvenuto profili di illiceità e nuovi e diversi atti fraudolenti, condannava il Lotito, violando il principio di corrispondenza tra contestazione e condanna.

### 4. Trattamento sanzionatorio

La difesa dell'appellante rimarcava che la pena, come quantificata dal Giudice di prime cure, appariva eccessiva e pertanto andava contenuta nei minimi edittali ed epurata della circostanza aggravante, dal momento che la stessa sentenza da atto della mancata predeterminazione del risultato del campo ai fini del concorso pronostico e

delle scommesse autorizzate. Si richiedeva inoltre la riduzione dell'aumento per continuazione, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei benefici di legge. Si chiedeva, infine, che la pena accessoria andasse limitata alla misura minima edittale, conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

### **APPELLO DIFESA RACALBUTO SALVATORE**

I difensori di fiducia dell'imputato Racalbuto Salvatore, avv.ti Caleffi e Mungliello proponevano appello e richiedevano in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente. Nel merito, invece, chiedevano alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste e, nella denegata ipotesi, di concedere le circostanze attenuanti generiche, di irrogare un aumento minimo per la continuazione e di irrogare la pena nel minimo edittale. Richiedevano, inoltre, la sospensione condizionale della pena.

#### **6. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale**

Con l'atto di impugnazione la difesa intendeva impugnare l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, richiamata nell'ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del 24.03.09 con riferimento al luogo del commesso reato.

#### **7. Assoluzione ex art. 530 c.p. o quantomeno ex art.530 c.2 per i capi A), O) e Z) e dichiarazione di insussistenza del reato di pericolo così come evidenziato dal Tribunale**

Con riferimento al Capo A), la difesa richiedeva l'assoluzione del proprio assistito, in quanto affermava che l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art. 416 c.p., non poteva essere desunto, come invece ha fatto il Tribunale, dalla sola commissione di fatti criminosi ritenuti delitti-scopo, potendo questi ultimi, al più, assumere una valenza sintomatica dell'associazione e richiedendo pertanto, il supporto di ulteriori elementi probatori. La difesa lamentava che la condanna si fondasse su di una serie di congetture e che il Giudice di prime cure aveva totalmente ignorato la completa


estraneità dell'imputato, così come emersa dal dibattimento. Con riferimento al capo O), si censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado radicava la condanna del predetto –e di Moggi– sulla base di elementi di prova emergenti dai contatti con le schede svizzere insieme ai discorsi telefonici del Moggi e dalle dichiarazioni rese dal Cellino su fatti “*per sentito dire*”, senza però dare contestuale rilevanza alle dichiarazioni del teste Consolo e del consulente Ing. Nicolosi. Infine, con riferimento al Capo Z), si riteneva la sentenza di primo grado resa sulla base della presenza delle schede svizzere, senza tener conto della consulenza dell'Ing. Nicolosi, dell'ammissione dei propri errori, da parte dei testi Pisacreta ed Ivaldi, e delle telefonate, oggetto di intercettazione e mai trascritte dalla pubblica accusa, in cui mai si parlava di sodali e di atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio.

8. Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche, irrogazione di un aumento minimo della pena per la continuazione e irrogazione della pena nel minimo edittale. Sospensione condizionale della pena

### **APPELLO DIFESA FOTI PASQUALE**

I difensori di fiducia dell'imputato Foti Pasquale, avv.ti Krogh e Morace, proponevano appello e chiedevano alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste per gli incontri Reggina-Brescia, Reggina-Cagliari e Sampdoria-Reggina e, nella denegata ipotesi, di riconoscere l'illegittimità del risarcimento del danno a favore delle parti civili nonché di applicare la pena nel minimo ex art. 133 c.p. o di aumentarla, nel minimo, per la continuazione e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Richiedevano, inoltre, la sospensione condizionale della pena.


1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale



Con l'atto di impugnazione la difesa intendeva far rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ex art. 8, 9 e 16 c.p.p., poiché il processo era stato instaurato a Napoli in quanto si riteneva, sulla base di un'intercettazione disposta riferimento ai reati di associazione a delinquere, ivi esistente il sodalizio criminoso. Tuttavia l'individuazione della competenza territoriale per il processo a carico del Foti non poteva operare sulla base del criterio della connessione, di cui all'art. 12 lett. b) e 16 c.p.p., poiché il predetto non era imputato del reato di associazione a delinquere ma solo di quello di frode sportiva, cosicché la difesa richiedeva la rideterminazione della competenza riferendosi ai soli reati contestati al Foti.

2. Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Reggina-Brescia (del 5.12.2004 risultato 1-3) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e 1 L.401/89

La difesa chiedeva l'assoluzione, sostenendo che il Tribunale non poteva ricavare, dalla premura del Bergamo per l'interesse di Foti e dalle promesse del primo di far pressione, su arbitri ed assistenti, nell'ora precedente la partita, la prova che il Bergamo avesse tentato di orientare la direzione di gara in favore della Reggina. Quindi, invocando la violazione dell'art. 192 c.2 c.p.p. si riteneva che il Giudice di prime cure avesse omissso di rispettare il criterio valutativo della prova. Infatti la difesa sosteneva che il Foti sollecitasse il Bergamo nel chiamare l'arbitro Racalbuto, al solo fine di esortare quest'ultimo alla massima attenzione, atta ad evitare che si continuassero a perpetrare i gravi errori arbitrali a danno della Reggina. A riprova dell'assenza di richieste di favori da parte del Foti si richiamavano: la conversazione del 21-01-05 (n. 20045) tra il Foti e il Bergamo, in cui i due si confrontavano solamente sull'arbitraggio di Rosetti durante l'incontro Inter-Reggina e sulla complessità e l'impegno che questo incontro richiedeva; la conversazione del 17-02-05 (n. 27562) che confermava la volontà del Foti di evitare arbitrii disattenti; la conversazione tra il Moggi e il Racalbuto ; la conversazione del 24-10-04 (n.4977) tra Foti e Moggi, nel quale il primo si limitava a comunicare, al suo interlocutore, dell'annullamento di un goal irregolare da parte dell'arbitro. Proprio a sottolineare la lontananza esistente tra il Foti e Moggi, la difesa rinviava alla conversazione tra



Moggi e Mazzini del 12-11-04 (n.3872), nella quale si evinceva che Moggi, insicuro dell'orientamento del Foti, "*che partecipava a tutte le riunioni*", investigava sulla posizione di quest'ultimo. La difesa, inoltre, lamentava l'inesistenza di una più volte citata conversazione telefonica intervenuta tra il Racalbuto e il Bergamo e del suo eventuale contenuto illecito, ciò risultando dai tabulati telefonici, i quali ampiamente dimostravano che i soli contatti intervenuti tra i soggetti di cui sopra, si erano verificati unicamente nel post partita. Infine, a sostegno del proprio motivo di appello, la difesa richiamava i ricorrenti errori arbitrali del Racalbuto a danno della Reggina.

3. Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Reggina-Cagliari (del 12.12.2004 risultato 3-2) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e l L.401/89

Nell'appello si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui ancorava la colpevolezza del proprio assistito alla conversazione telefonica del 11.12.2004 (n. 8028) nella quale il Bergamo, mal interpretato dal Giudice di prime cure, si limitava a rassicurare Foti sulla preparazione ed affidabilità dell'arbitro De Santis. Ciò posto, il difensore richiamava anche l'articolo della Gazzetta dello Sport, in cui si evidenziava come l'incontro in esame si fosse svolto in assenza di agevolazioni per la Reggina.

4. Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Sampdoria-Reggina (del 20.02.2005 risultato 3-2) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e l L.401/89

Con riferimento a tale incontro lo stesso Tribunale riconosceva che il capo di imputazione non indicava la condotta di Foti e si determinava, pertanto, di fatto a integrare l'accusa. La difesa proseguiva sostenendo la propria disapprovazione verso la sentenza di primo grado in quanto condannava l'imputato in parola sulla base delle conversazioni telefoniche, quali quelle intercorse tra il Bergamo e il Foti, del 17.02.05 (n. 27562) e quella del 19.02.05 (n. 27683), in cui il Foti, travisate dal Giudice e che dovevano essere intese, la prima, come una rassicurazione del Bergamo per il Foti per l'imminente incontro con la Sampdoria sulla professionalità degli arbitri e la seconda, come prova dell'intento di Foti, di chiedere al Bergamo

equilibrio e professionalità nelle attività arbitrali. Elemento di riscontro *a posteriori* dell'inesistenza di istigazione del Bergamo di agevolare la Reggina, secondo quanto asserito dagli appellanti, era la situazione per cui la Sampdoria aveva, in sede di incontro, beneficiato di un rigore dubbio.

5. Declaratoria di illegittimità del risarcimento del danno alle parti civili

La difesa, inoltre, argomentava che la richiesta di declaratoria di illegittimità del risarcimento del danno traeva la propria *ratio* nella carenza di una motivazione che si dimostrasse coerente con la tesi secondo cui la condotta del Foti avrebbe causato un danno alle persone giuridiche, costitutesi parti civili.

6. Applicazione della pena nel minimo ex art. 133 c.p., aumento della pena nel minimo per la continuazione. Concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.. Sospensione condizionale della pena

**APPELLO DIFESA TITOMANLIO STEFANO**

Il difensore di fiducia dell'imputato Titomanlio Stefano, avv. Ostellari, proponeva appello, avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011. L'appellante richiedeva in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. 9556.

Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste e in subordine di concedere le circostanze attenuanti generiche, di riconoscere il fatto di lieve entità e quindi di applicare esclusivamente le pena della multa, di ridurre le sanzioni accessorie di cui all'art. 5 L 401/89 e di escludere la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Gradatamente, la difesa del Titomanlio chiedeva di convertire la pena detentiva con quella pecuniaria e in subordine di concedere all'assistito la sospensione condizionale della pena detentiva. L'appello, proposto anche avverso le ordinanze del 24.03.09 con cui il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, del 15.05.09 con



cui il Tribunale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.05 n. 9556, investiva i seguenti motivi:

1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

Il difensore poneva in rilievo innanzitutto che il Titomanlio rispondeva della sola frode sportiva (capo A7), in concorso con Mazzei Gennaro, il quale invece, rispondeva altresì del delitto di associazione a delinquere (Capo A) in concorso con altre persone. Ciò chiarito, proseguiva affermando che il criterio di individuazione della competenza per territorio per il reato di frode sportiva, attribuito a Mazzei per connessione ex art. 12 lett.b) c.p.p. con il reato di associazione a delinquere, ritenendo i due delitti legati da un medesimo disegno criminoso, non poteva essere esteso anche all'imputato Titomanlio, verso il quale, invece, l'unico criterio concretamente adottabile era quello di cui all'art. 8 c.p.p., che fa riferimento al luogo di commissione del reato. Il luogo di commissione del reato è da individuarsi, quindi, in Arezzo, quale luogo nel quale sarebbe avvenuta la turbativa o al più, in Firenze, laddove il reato si intenda perfezionato sin dalla preordinata designazione dell'assistente in Coverciano.

2. Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. 9556

La difesa sosteneva che l'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra il Titomanlio e il Meani, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, e da cui discendeva la pronuncia di responsabilità a carico del proprio assistito, era illegittima in quanto, l'intercettazione in parola era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere, a carico di soggetti diversi dal Titomanlio, nell'ambito del procedimento penale n.43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che non esisteva alcun legame oggettivo

e soggettivo tra la posizione dell'appellante e la fattispecie criminosa per la quale l'intercettazione era stata in origine autorizzata, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

### 2. Ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli

L'appellante censurava la sentenza resa dal giudice di prime cure anche nella parte in cui assolveva il Mazzei, ritenendo la sua condotta di preordinata designazione dell'assistente arbitrale non integrante condotta di alterazione della gara, e condannava il Titomanlio per il capo A7) perché "risultava la confessione per telefono che, all'indomani della designazione, tenne comportamento gravemente scorretto per compiacere l'Arezzo". L'assoluzione del Mazzei, proseguiva il difensore, faceva venir meno il necessario sinallagma tipizzante la frode e quindi, se il Titomanlio aderiva alle raccomandazioni di Mazzei, riconosciute dal giudice perfettamente lecite, anche la condotta tenuta dal Titomanlio non poteva che essere parimenti lecita. La difesa, inoltre, lamentava la mancata interpretazione, ponderata e scrupolosa, delle dichiarazioni rese dall'assistente di gara che, ove correttamente interpretate, offrivano riprova della correttezza dell'operato del Titomanlio. Infine il difensore poneva in rilievo come il contributo tecnico del Consulente Mitro, il referto e la testimonianza dell'osservatore Luci, la registrazione dell'incontro versato in atti, consentono, in maniera convergente, di stabilire la piena regolarità sotto il profilo tecnico-arbitrale dell'incontro Arezzo-Salernitana. Il difensore quindi, concludeva nel ritenere sussistente il difetto dei requisiti strutturali costituenti l'illecito, soprattutto in considerazione del fatto non era stato individuato quale atto esecutivo sia stato in effetti impiegato da Titomanlio.

### 3. Condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile

Il difensore metteva in risalto che il Tribunale aveva rimesso le parti innanzi al Giudice civile, non per la quantificazione di un danno già previamente accertato nell'an e apprezzabile sul piano patrimoniale, bensì per la sua stessa individuazione che, lo stesso Tribunale non era stato capace di enucleare e che anzi, aveva di fatto



escluso. Il difensore, difatti, adduceva tale disposizione all'automatismo decisionale e alla superficialità di ponderazione che caratterizzava la decisione nella sua interezza.

#### 4.Misura della pena principale

La pena applicata risponde al massimo della reclusione prevista dalla legge, nonostante fosse stata esclusa l'aggravante di aver predeterminato il risultato di incontri di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, mentre la pena pecuniaria, superando grandemente la misura massima della multa, oltre che iniqua appariva irrimediabilmente illegale. Irragionevoli, inoltre apparivano la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ciò premesso, l'appellante richiedeva, l'applicazione della sola pena della multa, in misura generale o comunque prossima al minimo edittale, in virtù del previo riconoscimento della lieve entità del danno prevista dal comma 1 art. 1 L.401/89 e delle circostanze attenuanti generiche; nella denegata ipotesi, in subordine richiedeva la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria o la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

#### 5.Misura della pena accessoria

Le pene accessorie di cui all'art. 5 L. 401/89 sono state applicate nella loro massima estensione, in violazione del comma 3 del medesimo articolo e del particolare rigore nella motivazione, richiesto dalla giurisprudenza, ove il giudice intenda discostarsi in maniera significativa dal limite edittale della pena. L'appellante richiedeva pertanto di ridurre la sanzione nella durata minima prevista dalla Legge.

### **APPELLO IMPUTATO BERGAMO PAOLO**

#### **DIRITTO**

**A)Eccezione preliminare, nullità della sentenza ex art 178 comma 1 lett c) e 179 comma 1 C.P.P. per violazione del diritto di difesa** per non avere consentito il rinvio per legittimo impedimento o lo stralcio della posizione dell'imputato per

gravidanza a rischio dell'unico difensore di fiducia non in grado di essere sostituita come da certificazione medica. Il Tribunale, non ritenendo legittimo tale impedimento, nominava quale sostituto processuale il difensore dell'imputato MOGGI avv. Trofino.

B) Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;

C) Mancata rogatoria internazionale per l'acquisizione delle schede straniere e dunque inutilizzabilità delle intercettazioni;

D) Incompetenza territoriale;

### **MERITO**

A) Assoluzione dal capo a) per travisamento della prova e illogicità della motivazione nella sussistenza del reato associativo.

B) Assoluzione ex art 530 cpv C.P.P. dalle frodi sportive in quanto non vi è prova di alcun dolo nella condotta ascritte;

C) Riduzione pena entro i limiti edittali e benefici di legge.


### **APPELLI DEI RESPONSABILI CIVILI:**

#### **SS. LAZIO SpA**

La difesa, rappresentata dall'avv. Gentili e Siniscalchi, in via preliminare formulava l'eccezione sul mancato rispetto del termine di 20 giorni dovuti per la citazione a giudizio da parte della Parte Civile costituita Brescia Calcio (che ha depositato sul punto appello incidentale) non sanata dopo la sentenza della Corte di Cassazione sulla riammissione della Parte civile con ordinanza del 9.7.2009, atteso che alcuna citazione è stata inviata dalla predetta parte civile per tale nuova udienza.

Nel merito la difesa si riportava a quanto esposto nei motivi di appello proposti per l'imputato Lotito Claudio.

#### **A.S. FIRENZE FIORENTINA SpA.**



La difesa, avv.to Picca, proponeva appello contro la condanna al risarcimento dei danni in favore del Brescia Calcio SpA e Fallimento Vittoria 2000 Srl in solido con gli imputati per i capi A5) ed A10), richiedendo:

**- Rinnovazione ex art 603 C.P.P.** per nuove prove al fine di giungere all'assoluzione dei Della Valle e Mencucci: trascrizione della conversazioni n. 10713, n. 16339, 17305 , 18415, 22800 ( vi sono trascrizioni delle stesse effettuate dalla Difesa). In particolare nelle stesse emergerebbe il coinvolgimento della stessa società Brescia Calcio spa nella "gestione" degli arbitri favoriti e graditi (come ad esempio le conversazioni fra il Governato all'epoca dirigente della Società) ed il Pairetto).

**-Assoluzione dei tre imputati** Della Valle e Mencucci perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, ( Capo A5 - Chievo-Fiorentina) e A10) come già esposto nell'atto di appello per i tre suddetti imputati.

**-Revoca delle statuizioni civili** per i tre imputati e per il responsabile civile ACF Fiorentina s.p.a. : sono illegittime le statuizioni civili disposte dal Tribunale in favore del Brescia Calcio s.p.a. e del Bologna FC s.p.a. così come le richieste di risarcimento del danno in capo ad Andrea Della Valle, Diego Della Valle e Sandro Mencucci per le ipotetiche condotte contestate a questi ultimi in quanto incompatibili sul piano logico-giuridico con il corretto inquadramento e la corretta valutazione delle condotte assunte dal medesimo Governo, di concorso nell'illecito. Infatti le richieste di cui sopra non potevano essere accolte perché lo stesso Tribunale aveva escluso l'alterazione degli incontri in parola, il cui sorteggio non era stato viziato, e proprio tale affermazione era sufficiente a escludere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Pur seguendo l'impostazione del Tribunale, per cui erano penalmente rilevanti già gli atti prodromici alla condotta, questa però non si era materializzata e quindi non essendosi concretizzato l'evento, non esiste alcun danno risarcibile. Il Tribunale incorre in un'evidente contraddizione quando da un lato, afferma esser stato leso l'interesse di cui le parti civili sarebbero portatrici e gli riconosce il risarcimento del danno e poi

dall'altro esclude che le condotte contestate agli imputati di cui sopra avessero leso in concreto il bene giuridico protetto dalla norma

### **JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.**

Il difensore del responsabile civile Juventus F.C. s.p.a. avv.to Vitiello, proponeva appello incidentale ex art. 595 c.p.p. avverso l'atto di appello proposto, agli effetti della responsabilità civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., nell'interesse della parte civile Brescia Calcio s.p.a.. L'appellante richiedeva in via preliminare di pronunciare l'inammissibilità del gravame della parte civile Brescia Calcio s.p.a. per violazione del proprio diritto di difesa e nel merito di non accogliere il primo, il secondo e il terzo motivo di appello presentato dal difensore Catalanotti del Brescia Calcio s.p.a.

La pronuncia richiesta trovava la propria *ratio* nella considerazione che la copia dell'impugnazione, notificata al difensore, mancava della data di deposito in cancelleria e nella copia non si rilevava alcuna indicazione della data in contestazione, circostanza che induceva a ritenere, in mancanza di prova contraria, che l'impugnazione era stata depositata fuori termine. L'atto di costituzione della parte civile doveva essere dichiarato nullo perché notificato fuori termine e comunicato irritualmente, ma anche perché il Brescia si qualificava "parte danneggiata" in luogo di parte offesa dal reato, come era corretto. Inoltre in tale atto non si fa riferimento all'atto per cui il commendator Corioni possa rappresentare la società considerato che dalla visura camerale si evince che la rappresentanza della società spettava al presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza o impedimento, al vicepresidente o all'amministratore unico, qualità di cui egli non offriva prova di ricoprire. Anche la procura speciale in calce all'atto di costituzione doveva ritenersi nullo in quanto privo dei dati anagrafici del commendator Corioni e dell'eventuale fonte di potere di quest'ultimo per conto della Brescia Calcio s.p.a. Anche l'atto di chiamata del responsabile civile doveva essere dichiarato nullo in quanto non ritualmente né tempestivamente notificato. La parte civile inoltre, a seguito del provvedimento di riammissione pronunciato dalla Corte di Cassazione, avevano pure ommesso di provvedere alla rinnovazione della loro costituzione con la

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom of the page.

conseguenza che il giudizio di primo grado è nullo, così come ogni attività istruttoria in esso espletata è inesistente e giuridicamente inutilizzabile.

La difesa sosteneva che il principio adottato dal Tribunale della “frattura del rapporto organico tra la Juventus e l'imputato Moggi”, doveva continuare a trovare applicazione in quanto all'epoca dei fatti Moggi non aveva poteri di rappresentanza della Juventus, né commetteva tali fatti nell'esercizio delle incombenze cui era adibito all'interno dell'organico della Juventus. Quindi la Juventus non poteva vedersi addebitata né la responsabilità diretta, né quella indiretta di cui all'art.2049 c.c., per i fatti commessi da Moggi.

### **APPELLO DELLE PARTI CIVILI**

#### **BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A.**

Il difensore della parte civile Bologna Football Club 1909 s.p.a. avv. Stortoni, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli dell'8.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui non condannava Moggi e nella parte in cui ha demandato la quantificazione del danno in altra sede, nonché di ottenere la condanna dei predetti imputati, incluso Moggi, al pagamento di una provvisoria.

1. Riforma della sentenza con conseguente condanna del Moggi per i reati di cui agli artt.110-112 c.p. e art.1 c.1-3 L.401/89 al risarcimento del danno per il capo A10) in favore del Bologna F.C. 1909 s.p.a.

La difesa richiedeva che la responsabilità per i reati in parola doveva estesa essere anche al Moggi, il quale aveva tenuto, con riferimento al capo A5), una condotta centrale nel cd “salvataggio”, attivandosi lo stesso nel consigliare e sorreggere i Della Valle nel rapporto con il designatore Bergamo ed anche con riguardo al capo A10), era proprio il Moggi ad aver compreso, per primo, che la strategia da approntare per la salvezza della Fiorentina doveva incentrarsi sull'incontro Lecce-Parma e a sollecitare i Della Valle a forzare la mano in tal senso.



2. Correzione errore materiale o riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle conclusioni nei confronti del responsabile civile ACF Fiorentina s.p.a., tenuto a rispondere in solido per il fatto commesso dai Della Valle e da Mencucci

La difesa richiedeva la correzione dell'errore materiale della sentenza in quanto, sebbene questa riconoscesse quale responsabile civile tanto l'ACF Fiorentina s.p.a. tanto la SS Lazio s.p.a., in sede di dispositivo risultava inspiegabilmente omessa nel capo concernente la condanna risarcitoria pronunciata in favore della presente parte civile tale indicazione.

### 3.Quantificazione del danno da risarcire in sede penale

La difesa richiedeva che all'interno dello stesso processo penale, il giudice provvedesse a quantificare il danno da risarcire alle parti civili costituite e pertanto, censurava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado non vi aveva provveduto sulla base di una riscontrata difficoltà di esatta quantificazione.

### 4.Riforma con pagamento di una provvisionale

## **FALLIMENTO SOCIETA' VITTORIA 2000 SRL**

Il difensore della parte civile per il curatore fallimentare della "*Società Victoria 2000 s.r.l.*" in liquidazione, avv.to Sacchi Morsiani, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale del 08.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui si procedeva all'assoluzione dell'imputato Moggi dal capo di imputazione A10); nella parte del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile *Juventus Football Club s.p.a.*, della mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio ed infine della mancata liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p.

1. Erronea valutazione dei fatti in relazione all'assoluzione di Luciano Moggi con riferimento all'imputazione di cui al capo A10)

La difesa censurava la parte della sentenza in cui si assolveva il Moggi dal capo A10) per aver tenuto una condotta più defilata quando invece assumeva un ruolo centrale nell'associazione di cui al capo A) nonché nella vicenda del salvataggio della Fiorentina. Proprio l'iter logico percorso dal Tribunale, secondo cui si attribuiva rilevanza penale ai c.d. "atti preparatori", avrebbe consentito a parare della presente difesa, di dichiarare responsabile il Moggi per il capo in contestazione. A sostegno di tale richiesta si pongono in modo in equivoco le intercettazioni di conversazioni telefoniche intervenute tra i Della Valle e Sandro Mencucci da un lato e tra Moggi e il Mazzini (18-05-05) dall'altro e si rilevi come gli imputati, non fornendo una credibile versione alternativa rispetto alle intercettazioni, si limitavano ad ammettere marginalmente l'effettiva sussistenza e le modalità di quegli incontri. La responsabilità di Moggi doveva estendersi anche all'incontro Lecce-Parma, di cui al capo A10), perché "l'incidente" arbitrale di Rosetti nel corso dell'incontro Lazio-Fiorentina aveva richiesto più sforzi per salvare la Fiorentina dalla retrocessione, cosicché gli sforzi per la "causa viola" dovevano interessare non più soltanto la Fiorentina, ma anche gli incontri in cui avrebbero giocato le dirette concorrenti per la salvezza. La difesa, inoltre, poneva in rilievo che la settimana antecedente l'incontro finale erano frequentissimi i contatti telefonici tra i sodali in quanto, per portare a compimento il salvataggio della Fiorentina, era necessario controllare ben tre partite.

2. Erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile Juventus Football Club s.p.a.

La difesa richiedeva alla presente Corte di riformare la sentenza nella parte in cui non accoglieva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Juventus quale responsabile civile, in virtù della considerazione che il Moggi, esercitando poteri personali esorbitanti dall'appartenenza alla società, avesse realizzato una frattura del rapporto organico con il datore di lavoro. Ma la "frattura" in questione non trova alcun riscontro né probatorio né tantomeno logico-argomentativo in quanto Moggi non aveva operato come appartenente alla GEA, ma in virtù della sua appartenenza

alla Juventus. Ciò era quanto emergeva dalle dichiarazioni rese dallo stesso Moggi in sede di interrogatorio (15-05-06) e da Bergamo in medesima sede. Lo scrivente, pur ammettendo che il Moggi avesse esercitato poteri esorbitanti da quelli di direttore generale della Juventus, comunque collocandosi in un rapporto di preposizione con Giraudo, amministratore delegato della medesima squadra, e in presenza del nesso di causalità necessaria tra i fatti illeciti commessi dall'imputato e le mansioni svolte in sinergia con Giraudo, comunque avrebbe dovuto esser considerato colpevole, perché aveva sfruttato il ruolo primario di Giraudo nel club, evidenziando così la responsabilità risarcitoria.

3. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio

La difesa censurava la sentenza anche nella parte in cui essa rinviava al Giudice civile la quantificazione e la liquidazione del danno patito dalla parte civile, nonostante fosse in possesso di dati sufficienti con cui potersi confrontare. Infatti l'ammontare del danno patrimoniale patito in conseguenza della manipolazione del campionato 2004-2005 era stato già quantificato dal CT di parte –Prof. Bastria– in Euro 36,4 milioni e le cui cause di svalutazione erano da ricercarsi nella retrocessione della squadra in serie B. Va sottolineato che la Victoria 2000 venne costituita unicamente per essere proprietaria del BFC, il quale pertanto costituiva l'unico *asset* nonché il *core business* della prima. La Victoria 2000 si era costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla manipolazione di incontri calcistici e la sua conseguente retrocessione, che comportò il venir meno di sponsor ed altri introiti pubblicitari.

4. Inosservanza di legge processuale a pena di nullità (art.125 c.3 c.p.p.) con riguardo all'assoluta mancanza di motivazione ovvero alla manifesta illogicità della stessa con riferimento alla mancata liquidazione di una provvisoria immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p.





L'appellante richiede all'odierno appellante di voler concedere alla parte civile Victoria 2000 una provvisionale di Euro 5 milioni ovvero della maggiore o minor somma che riterrà di determinare e di rendere tale condanna esecutiva in solido fra tutti gli imputati e i responsabili civili.

### **BRESCIA CALCIO S.P.A.**

L'avvocato Bruno Catalanotti, difensore della parte civile Brescia Calcio s.p.a., proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui si procedeva all'assoluzione dell'imputato Moggi dal capo di imputazione A10); nella parte del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile *Juventus Football Club s.p.a.*, della mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio; della mancata liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p. nonché della parte in cui ha rigettato la richiesta di refusione delle spese di costituzione e di difesa, come indicate nella nota spese ritualmente depositate.

1. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta insussistenza dei delitti di frode sportiva contestati a Luciano Moggi ai capi di imputazione: C), D), E), P), R) e A10) della rubrica

Sebbene il tribunale affermava che l'idoneità e l'univocità del fatto certo acquisito doveva valutarsi non solo in astratto ma anche alla stregua dell'effettivo "contesto" in cui il fatto si era verificato e svolto, nonché dell'insieme di più gravi indizi gravi e concordanti, esso non ne ha fatto coerente applicazione in quanto tutti gli imputati, al di fuori del Moggi, venivano condannati alle pene di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile Brescia Calcio. Tale esclusione, a parere del tribunale, trovava la sua ratio nel ruolo defilato assunto dal Moggi nella vicenda "salvataggio della Fiorentina", quando invece, a parere della presente difesa, dal dibattimento si evinceva che fu proprio il Moggi a consigliare e sorreggere i Della

Valle nel rapporto con il designatore Bergamo e a individuare la rotta utile al salvataggio della Fiorentina.

2. Errore sulla valutazione dei fatti e nell'applicazione delle disposizioni normative, civili e penali, in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile Juventus Football Club s.p.a. ritualmente citata quale responsabile civile per gli illeciti commessi dal direttore generale Luciano Moggi

Il Tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno proposta dal Brescia Calcio s.p.a. nei confronti del responsabile civile Juventus Football Club s.p.a. perché sosteneva che il Moggi avesse agito in “frattura del rapporto organico con il datore di lavoro”. Ma lo scrivente sottolineava l’incompatibilità dell’assunto de quo con quanto emergeva da più tessere del mosaico probatorio acquisito, la finalità pro-Juventus dei fatti-reato di frode sportiva, eccezion fatta per il capo A5), di cui Moggi era ritenuto responsabile.

3. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile Brescia Calcio, con rinvio al Giudice civile per la sua liquidazione

La difesa lamentava che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del danno in conformità alla richiesta provata in corso di causa, non essendo carenti gli elementi di valutazione necessari per pronunciarsi in ordine all’istanza di liquidazione definitiva del danno così come invece sostenuto dal Tribunale. La mancata acquisizione degli elementi di giudizio che ipoteticamente potevano essere fornite dalle indagini necessarie ma non eseguite, non avrebbero potuto costituire giustificato impedimento al doveroso esercizio della funzione giurisdizionale, che comprende anche la definizione della *lis minor* introdotta dalla parte civile.

4. Inosservanza di legge processuale a pena di nullità (art.125 c.3 c.p.p.) in relazione al difetto ovvero alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assegnazione al Brescia Calcio di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 539 c.2 e 540 c.2 c.p.p.

Il Tribunale si era limitato ad affermare che non poteva essere liquidata provvisionale ad alcuno senza aggiungere alcuna specifica argomentazione a sostegno del proprio deliberato, adducendo addirittura argomentazioni che riguardavano la richiesta integrale di liquidazione del danno più che la richiesta di provvisionale. Inoltre il riferimento all'asserita indeterminatezza in ordine alla liquidazione del danno materiale, per cui si richiedeva un'esatta determinazione, non impediva al liquidazione di quelle non materiale, per di più se riconosciuto di ampia portata.

5. Mancata ed erronea liquidazione degli onorari e delle spese di lite relative alla difesa della parte civile costituita Brescia Calcio fin dall'udienza preliminare nel processo innanzi al Tribunale

Il Tribunale aveva liquidato le spese di costituzione in giudizio e difesa nella somma complessiva di Euro 17.000,00, oltre il 12.5% del rimborso spese forfettario, non fornendo alcuna motivazione in ordine al rigetto delle specifiche richieste esposte nella nota spese o almeno alle ragioni e ai criteri utilizzati dallo stesso, così da consentire il necessario controllo avanti al Giudice dell'impugnazione. La difesa lamentava l'illegittima e immotivata semplificazione con cui si era inteso risolvere la questione senza dare adeguata valutazione all'impegno profuso per la trattazione di numerose e rilevanti questioni giuridiche né tutte le attività alle prime connesse.

Inoltre la difesa della parte civile Brescia Calcio s.p.a. proponeva appello incidentale agli effetti della responsabilità civile ex art. 576 c.p.p. in relazione a quello interposto, a sua volta, in via incidentale dalla S.S. Lazio s.p.a. in data 13.02.12. avverso le citata sentenza e notificato all'Avv. Catalanotti il 04.05.12. Con il presente

appello incidentale la difesa richiedeva la conferma della sentenza gravata in relazione ai capi indicati dall'appellante principale ed il conseguente rigetto delle richieste della S.S. Lazio s.p.a. La difesa contrastava le richieste della Lazio, la quale sottolineava nell'appello di cui sopra, che il Tribunale si era pronunciato su una domanda inesistente perché non riproposta. La presente difesa precisava, come già aveva fatto nella memoria del 03.11.11, la ritualità della citazione in giudizio della S.S. Lazio s.p.a. quale responsabile civile per il fatto commesso dal suo presidente Claudio Lotito. Infatti nell'udienza del 24.03.09 l' appellante sottoponeva al Tribunale la questione di nullità dell'eventuale invalidità della notificazione del decreto di citazione del responsabile civile S.S. Lazio s.p.a. a causa del mancato rispetto del termine di comparizione. La questione però appariva rilevante solo nel momento processuale in cui si svolgevano gli atti preliminari al dibattimento e si procedeva alla verifica della costituzione delle parti. Richiamando la Cassazione, sent.2628/2006 la difesa proseguiva nell'affermare che se il Tribunale avesse ritenuto fondata la questione, la parte civile Brescia Calcio, ove su richiesta, autorizzata avrebbe potuto provvedere alla citazione del responsabile civile S.S. Lazio s.p.a.

Si poneva poi la problematica relativa alla ritualità dell'atto di citazione della S.S. Lazio s.p.a. in considerazione del mancato rispetto del termine di comparizione pari a 20 giorni. L'odierno appellante specificava che, poiché tale termine si riferiva al momento della costituzione delle parti, esso *de facto* risultava posticipato al 24.03.09, data dell'udienza in cui le parti venivano a costituirsi. Ciò premesso, il termine a comparire emergeva essere pienamente rispettato.

Con riferimento alla cognizione, da parte della S.S. Lazio s.p.a. del rinvio dell'udienza (dal 20.01.09 al 24.03.09), l'appellante concludeva nel senso di affermare la piena ed effettiva conoscenza del rinvio, in quanto a tale udienza erano presenti i difensori di fiducia del Lotito, legale rappresentante della S.S. Lazio s.p.a. Ciò posto, non ricorreva nemmeno la necessità di rinnovare la notificazione.

La presente difesa poneva in risalto come non poteva nemmeno ravvisarsi l'ipotesi dell'applicabilità dell'art. 83 n.5 c.p.p., che prevedeva la nullità della citazione del

responsabile civile, perché la S.S. Lazio s.p.a. non aveva subito alcuna compressione o limitazione dei diritti o delle facoltà tipiche dell'attività difensiva.

1. Ugualmente insussistente era ritenuto il vizio conseguente alla mancata citazione dei responsabili civili successivamente alla nota ordinanza della Corte di Cassazione, dedotto dalla società appellante in via principale, in quanto nessuna comunicazione è dovuta al responsabile civile assente nel processo in epoca antecedente al provvedimento di esclusione. Deduceva la difesa di avere provveduto a notificare tempestivamente alla società citata non solo il dispositivo della sentenza 2628/2006 della Suprema Corte ma anche il verbale dell'udienza del 10.07.09.

Infine, anche la questione di estendibilità della pronuncia della Suprema Corte ai responsabili civili appare destituita di fondamento giuridico perché il Tribunale, per elidere l'effetto negativo della loro assenza nel processo dal 24.03.09 al 10.07.09, ha concesso loro, con il provvedimento del 20.10.09 un termine per chiedere l'ammissione di mezzi di prova sino alla successiva udienza.

-Infine\_ la Parte civile Brescia calcio Spa appellava, in via incidentale, chiedendo la conferma della sentenza gravata in relazione ai capi indicati dall'appellante principale e il rigetto delle domande proposte nell'appello principale dall'ACF Fiorentina s.p.a. La difesa richiede il rigetto in particolare di:

1)Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

La richiesta di rigetto originava dalla considerazione per cui le conversazioni citate dall'ACF Fiorentina sono state formalmente trascritte in dibattimento e perché il Governato veniva indicato come dirigente del Brescia, quando invece questi non aveva svolto alcuna attività in favore del Brescia. A sostegno di tale richiesta si richiamava il provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del 21-12-11, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso del Brescia calcio s.p.a. proprio per l'assenza di qualsivoglia rapporto tra il Brescia e il Governato.



2.Assolvere Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Sandro Mencucci del reato loro ascritto al capo A5) della rubrica

La richiesta originava dalla considerazione che in merito alla partita Chievo-Fiorentina di cui l'ACF Fiorentina s.p.a. si doleva della provata sussistenza dell'accordo criminoso volto ad alterarne il risultato, l'appellante incidentale richiama, a sostegno della propria richiesta, la lucida e documentata valutazione del PM nel suo atto di appello. Con riferimento alla presunta imparzialità del Dondarini, arbitro dell'incontro in esame, lo scrivente, ponendo la propria attenzione sulla serie di irregolarità che ha interessato lo svolgimento del processo sin dalla fase delle indagini preliminari, richiede alla presente Corte di esaminare approfonditamente il materiale probatorio acquisito e, ove opportuno, procedere alla sua corretta rivalutazione. Con specifico riguardo all'imputazione di frode sportiva ex art. 1 L. 409/81 di cui al capo A5), l'ACF Fiorentina ha fornito una ricostruzione dei fatti non consentita dalle prove acquisite nel corso del dibattimento soprattutto se si rinvia all'affermazione del PM che definisce "il salvataggio della Fiorentina una delle imprese illegali più straordinarie della storia del calcio" per l'impegno profuso dai protagonisti della delittuosa vicenda e per l'eterogenea composizione dell'equipe delittuosa. Con riguardo alla figura di Dondarini, nella gara Chievo-Fiorentina, appare chiaro dal dibattimento la sua colpevolezza: l'appellante si riferisce alla relazione del commissario di gara prodotta dal PM; dalla consulenza di questa parte civile resa dal Geom. Weter Cornieti; dalla appartenenza del Dondarini al sodalizio criminoso, così come rivendicata dal Mazzini nella sua conversazione telefonica con il Mencucci dopo l'incontro Lecce-Parma; da una serie di dati probatori relativi alla gara Juventus-Lazio del 05-12-04; dalle raccomandazioni rivolte da Moggia Baldos nel colloquio telefonico del 06-12-04 nonché dalle intercettazioni telefoniche del settembre 2004 acquisite al procedimento promosso dalla Procura della Repubblica di Torino e successivamente riunite al processo in esame). Quindi la difesa concludeva richiamando quanto sul punto aveva affermato la Corte di Cassazione, sezione seconda, nella sentenza n° 21324/2007 che, per la semplice presenza come direttore

di gara di un arbitro di parte, frutto di un espediente occulto, il delitto si ritiene perfezionato, considerata la sua natura di reato di pericolo presunto, senza che vi fosse bisogno dell'accertamento di una decisione di favore concretamente adottate nel corso della partita. E sul piano processuale, il contributo del Dondarini al perfezionamento del delitto consisteva nell'accettare una designazione che egli sapeva essere fraudolenta e fatta allo scopo di alterare il risultato di gara, derivando da questo la sua scelta. E poiché il reato si ritiene perfezionato quando i concorrenti nel reato avevano saputo della disponibilità dell'arbitro a essere di parte, si può concludere che il Dondarini partecipò al delitto anche rafforzando l'altrui proposito criminoso.

3.Revocare le statuizioni civili inflitte agli imputati e al responsabile civile, costituito dalla medesima ACF Fiorentina

La richiesta di revoca trovava la propria *ratio* nell'assenza del nesso di causalità tra le condotte e l'evento lesivo, nesso che secondo il presente scrivente riteneva sussistente: sembrava evidente che la retrocessione del Brescia in serie B nel campionato 2005-2006 e la sua permanenza in serie B negli anni successivi sia una conseguenza immediata e diretta delle condotte dei sodali e degli autori dei delitti-fine di frode in competizione sportiva. Con riferimento al *quantum debeatur*, esso era stato calcolato dai CC TT di parte dr. Ragazzoni e dr. Cerverizzo, sulla base di una serie di indici quali la mancata partecipazione al campionato di Serie A nel 2005-2006, la partecipazione al campionato di serie B per tutti i campionati successivi, il deprezzamento del valore di mercato del "parco giocatori" ed infine la perdita dell'avviamento per la lesione dell'immagine e le sofferenze morali patite.

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO.**

Propone appello contro la assoluzione degli imputati Fabiani, Moggi, Bertini, Bergamo, Pairetto, De Santis e Mazzini per i capi c) d) e) p) r) a2) a6) e a10) tutte le frodi sportive: il Tribunale ha utilizzato un duplice metro di valutazione fra i singoli episodi di frode sportiva.



- Insufficiente motivazione sulla mancata provvisoria:** non basta dire per le macroscopiche richieste della parti civili, va invece fatto un distinguo fra le singole società di calcio costituite Parti civili e la Federazione Calcio. Il danno scatta già in presenza di qualsiasi condotta idonea ad alterare le regole del gioco delle singole partite **a prescindere da un' alterazione del risultato.** Dunque vi è già lesione del bene giuridico protetto in considerazione della funzione e del ruolo della Federazione
- Erronea liquidazione degli onorari e delle spese di lite**

#### **CURATELA FALLIMENTO SALERNITANA SPORT SpA:**

- Mancata concessione della provvisoria: immotivato il rigetto in particolare se ne chiede il rinnovo nei confronti dell'imputato anche TITOMANLIO ( A7)
- Mancato riconoscimento del danno per il reato di cui al capo a)

#### **UNIONE SPORTIVA LECCE SpA**

Erronea esclusione del responsabile civile Juventus Spa.

\*\*\*\*\*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Nella prima udienza del **24.05.2013**, il processo subiva un primo rinvio, attesa l'irregolare notifica di alcuni imputati e di alcuni difensori come da ordinanza emessa da questa Corte ed allegata al verbale di udienza.

Nell'udienza del **3.07.2013**, dopo la regolare costituzione della Parti, si escludevano gli imputati **Ambrosino Marcello e Cennicola Nicola**, erroneamente indicati in atti perché assolti da tutte le imputazioni in primo grado e per cui non vi era appello da parte del P.M. o del P.G. e si dichiarava **la esecutività sul punto della sentenza di primo grado**; venivano estromesse le Parti civili **Adiconsum e Rai Spa** non avendo proposto appello; veniva dichiarato inammissibile l'appello del Brescia Calcio Spa contro il responsabile civile S.S. Lazio Spa e si prendeva atto della rinuncia all'appello del Brescia Calcio Spa contro il responsabile civile Juventus Spa; gli



imputati **De Santis Massimo e Bertini Paolo**, preliminarmente rinunciavano all'intervenuta prescrizione per i reati rispettivamente loro ascritti e di seguito entrambi rendevano spontanee dichiarazioni. La Difesa del De Santis chiedeva di produrre sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano attinente l'imputato e la società sportiva Internazionale FC; la difesa del Bertini insisteva nella esclusione della Federazione Italiana Giuoco Calcio come Parte civile per carenza di giurisdizione e di legittimazione, tema già inserito nel proprio atto di appello. La Difesa del Moggi chiedeva la trascrizione di ulteriori intercettazioni come fatto sopravvenuto perché non rinvenute al momento delle perizie espletate in primo grado. La Difesa del Moggi insisteva nel prospettare che le modalità per esporre le proprie conclusioni potessero avvenire attraverso l'ascolto in aula di alcune conversazioni intercettate a commento delle stesse. La Corte si riservava la decisione nell'udienza successiva.

L'udienza del **20.09.2013** veniva rinviata per adesione dei difensori (tranne dell'avvocato Bonatti, il quale, pur inviando nota di non adesione all'astensione, tuttavia non compariva in udienza) alla astensione dalle udienze indetta dalla Camere Penali con relativa sospensione dei termini di prescrizione.

Nell'udienza del **1.10.2013** l'imputato Pairetto Pier Luigi rendeva spontanee dichiarazioni.

Nell'udienza del **15.11.2013** l'imputato Della Valle Diego rendeva spontanee dichiarazioni e di seguito **l'imputato Dattilo Antonio** dichiarava di rinunciare alla intervenuta prescrizione. La Corte scioglieva con ordinanza la riserva del 3.07.2013 e di seguito veniva effettuata la relazione da parte del consigliere relatore.

Nell'udienza del **29.10.2013** concludevano il P.G. e le Parti civili e i responsabili civili come da verbale;

Nell'udienze del **5.11.2013, del 19.11.2013, del 27.11.2013** concludevano le Difese degli imputati come da verbale.

Nell'udienza del **3.12.2013** l'imputato Moggi Luciano rendeva spontanee dichiarazioni ed all'esito formulava le proprie conclusioni uno dei suoi difensori (avv.

Priorreschi) come indicato in verbale e si rinviava alla udienza del **17.12.2013** in cui, si prendeva atto della rinuncia dell'appello del Brescia calcio contro il responsabile civile U.S. Lecce Spa e, dopo le conclusioni del difensore dell'imputato MOGGI Luciano avv. Trofino, la Corte decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.


Va anche aggiunto che sia le Difese degli imputati che delle Parti civili hanno prodotto durante il processo memorie con allegati anche trascrizioni di conversazioni e sul punto si rinvia al contenuto dei singoli verbali di udienza in relazione a tali atti.

### **FATTO E DIRITTO**

La sentenza impugnata va riformata in parziale accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. per le posizioni degli imputati Pairetto Pierluigi e Mazzini Innocenzo in ordine al solo capo A) , per il Fabiani Mariano per il capo A) e per il Mazzei Gennaro per il capo A7) ed in parte in accoglimento dell'appello delle Difese dell' imputato Bergamo, degli imputati De Santis e Foti per il solo capo L).

La sentenza va riformata in parte anche in ordine alle istanze delle Parti civili su cui si dirà in seguito.

Va premesso che i reati di cui ai capi A) ( contestati agli imputati in qualità di partecipi) e tutti i reati di frode sportiva contestati si sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che il reato di associazione ex art 416 c.p. risulta contestato fino alla data del giugno 2005 ed i singoli fatti di frode sportiva giungono fino alla partita di calcio effettuata in data 29 maggio 2005. Dunque, trattandosi il reato di cui al capo A) punito fino a cinque anni di reclusione per i partecipi, il termine di prescrizione, in mancanza in atti periodi di sospensione della stessa prescrizione, calcolato ai sensi del combinato disposto ex artt 157 e 160 ult. comma c.p. vecchia dizione, termine più favorevole agli imputati, si è perento in data 10.12.2012, ancor prima della sospensione di giorni dieci disposta nell'attuale fase di giudizio ed



ugualmente l'ultimo reato di frode sportiva punito fino ad anni tre di reclusione, si è perento in data 8.12.2012.

Sul punto questa Corte, attesa la presenza processuale della Parti civili, fa proprio nella valutazione dei fatti l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : *“In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen”.* ( Cass S.U. n.35490 del 28.5.2009).

Va *in primis* constatato che più Difese hanno avanzato richiesta di rinnovazione del dibattimento attraverso l'effettuazione di perizia trascrittiva di conversazioni telefoniche ritenute rilevanti e in alcuni casi “ sopravvenute” al giudizio di primo grado.

Tale assunto è stato poi smentito giacchè le conversazioni di cui si chiedeva l'ascolto risultavano già acquisite nel compendio probatorio processuale di primo grado ma non trascritte perché non inserite tempestivamente nella lista richiesta dal Tribunale



nelle plurime udienze dedicate all'espletamento di quattro perizie trascrittive delle conversazioni intercettate.

Cominciando da quest'ultima questione, va immediatamente rilevato che la Corte non ritiene di poter ammettere la richiesta delle Difese in mancanza delle condizioni per il suo accoglimento. Sul punto va ricordato che la rinnovazione istruttoria in grado di appello è consentita, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione,: *"solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza"* (cfr. Cass, Pen. Sez. 6, Sent. n. 20095 del 26/02/2013 Rv. 256228). Nel caso di specie tale condizione non può ritenersi sussistente.

Ed invero, a prescindere del dato oggettivo di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in primo grado e quindi già sottoposta ai limiti previsti dalla citata disposizione, il contenuto delle conversazioni ( di una in particolare trascritta ed esibita in sede di udienza conclusiva dal difensore dell'imputato Moggi, avv.to Prioreschi, conversazione pubblicata il medesimo giorno sul un giornale sportivo ed il giorno antecedente all'udienza su un sito web dedicato alla tifoseria della squadra di calcio della Juventus ), come rappresentato dalla Difesa, non contengono quella capacità di inficiare ogni altra risultanza, condizione come detto imposta dal giudice di legittimità. Infatti, alcune di esse peraltro sottoposte già trascritte alla visione di questa Corte, nulla apportano di concreto all'impianto accusatorio in senso favorevole agli imputati, esse al più confortano solo l'assunto difensivo comune che il tenore della conversazioni si caratterizzasse spesso per il tono confidenziale o, come lo definisce la Difesa del De Santis, anche goliardico, ma non smentiscono gli esiti della attività investigativa captativa.



## ECCEZIONI PRELIMINARI

Prima di affrontare il merito del procedimento, vanno affrontate e risolte le preliminari questioni processuali di nullità della sentenza e/o di inutilizzabilità di atti processuali proposte dal gran numero delle Difese (peraltro tali eccezioni rappresentando la parte più cospicua dei motivi di appello ) e già comunque proposte in primo grado, evidenziandosi fin da ora come nessuna delle stesse possa ritenersi fondata.

Tali eccezioni verranno trattate unitariamente, atteso che si presentano sostanzialmente identiche nel contenuto per tutti gli imputati.

**INCOMPETENZA TERRITORIALE PER IL REATO ASSOCIATIVO:** va subito rilevato che tale eccezione non può trovare accoglimento e correttamente il Tribunale ha disatteso tale eccezione: tutte le Difese hanno sostanzialmente riproposto quanto già evidenziato in primo grado sul punto, ovvero che la competenza radicata in Napoli, in seguito alla consegna di alcune schede straniere a Paparesta Romeo, era erranea. Va subito precisato che la competenza in Napoli è individuabile invece da plurimi elementi e non solo a carattere residuale. Infatti, per la tipologia del sodalizio oggetto della imputazione ( reato associativo avente natura permanente con molteplicità di componenti allocati in più ambiti territoriali, diversità di residenza dei singoli sodali, pluralità di centri operativi del sodalizio, non univocità del luogo di commissione dei reati fine), la individuazione della competenza trova fondamento nel primo atto di manifestazione di vitalità dell'associazione, ovvero nel primo "atto significativo" della volontà operativa della condotta partecipativa associativa, riscontrabile proprio nella consegna delle prime schede cd "straniere" (ovvero acquistate presso un rivenditore di un gestore di telefonia mobile straniera) all'ex arbitro Paparesta Romeo, avvenuta nel settembre 2004 in Napoli alla via Petrarca, ove il Moggi possiede un'abitazione, episodio ampiamente narrato con precisione dallo stesso Paparesta Romeo anche in sede dibattimentale. Va altresì sottolineato che l'utilizzo di strumenti appunto quali le schede telefoniche, per così

dire "riservate" , configura più di altre condotte la chiara manifestazione di una concreta operatività di quel legame ( *rectius* vincolo) che connota il reato *de quo*, ma nel caso in esame, ancor di più risulta quale prima vera manifestazione all'esterno del suddetto sodalizio o come primo atto diretto a commettere i delitti programmati ( e ciò anche prescindendo dal fatto che il soggetto primo prenditore delle schede non abbia poi di fatto partecipato al gruppo criminoso, attesa la creazione di un meccanismo di contatti da quel momento operativo ed in cui il Paparesta Romeo appariva quale mera pedina per avvicinare altri soggetti, fra cui chiaramente il figlio, Paparesta Gianluca, all'epoca arbitro cd. "di prima fascia").

Sul punto sovengono plurime e costanti decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 2269 del 12.12.2006 o ancora , Sez. 6 del 23.04.2004) ed in ogni caso, in esse si fa poi esplicito richiamo all'applicabilità del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3°, C.P.P. ed in particolare la sentenza n. 40345 del 09.10.2008 Sezione I, che indica : *"La competenza territoriale a conoscere del reato di associazione per delinquere, allorché non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis", restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine")*".

Dunque, l'invocata competenza da parte di alcune Difese da individuarsi in Roma, (ove vi erano le sedi istituzionali ossia la F.I.G.C., A.I.A. e C.A.N.), o in Torino, ove addirittura vi sarebbe stata "l'ideazione" dell'acquisto delle prime schede

straniere (acquisto da parte del Moggi mai negato, anzi confermato in questa sede), o in Udine (ove si è svolta la prima partita Udinese – Juventus oggetto di imputazione di un reato fine) appaiono criteri impropri e non confacenti ai principi normativi e comunque non evincibili dall'esito degli elementi probatori desunti dalle attività investigative (pienamente confermati peraltro in sede dibattimentale) ma anzi in alcuni casi (come l'ipotesi Torino) addirittura artatamente anticipatori ad un livello "intellettivo o ideativo" del criterio, quanto mai fisico, della competenza territoriale.

### **INUTILIZZABILITA' DEI TABULATI TELEFONICI TRATTI DALLE**

**SCHEDE CD. STRANIERE:** *In primis* va osservato che si intende indicare come "tabulati telefonici" tutti quei dati cd. esterni alle comunicazioni intercorse con linee telefoniche mobili o fisse. Il problema che frequentemente viene sottoposto in sede giudiziale sull'utilizzabilità nel processo penale dei tabulati telefonici è dovuto per lo più all'assenza nel codice di procedura penale di norme volte a disciplinare le vicende riguardanti gli elementi di una conversazione telefonica diversi dal contenuto della stessa (utenza dalla quale la chiamata proviene, data, ora e durata e collocazione territoriale attraverso l'individuazione della celle). Al fine di tutelare gli interessi difensivi e il diritto di segretezza delle comunicazioni, è necessario applicare ai tabulati telefonici la disciplina predisposta dall'art. 256 c.p.p. integrata con la lettura dell'art. 15 Cost., secondo il quale la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitate solo con atto motivato dell'Autorità giudiziaria. Quindi, per acquisire i dati esterni relativi al traffico telefonico (cosiddetti "tabulati") è sufficiente un decreto motivato del Pubblico Ministero che dia ragione del privilegio accordato all'interesse pubblico di perseguire i reati, presidiato dall'art. 112 Cost., sul diritto alla privacy, attesa la limitata invasività dell'atto che ha come oggetto l'acquisizione di "elementi esterni" della telecomunicazione, non segreti per il gestore del servizio ma unicamente non divulgabili a terzi.

In virtù di tanto, il ricorso alla rogatoria internazionale è imposto solo allorché l'attività investigativa sia diretta a percepire il contenuto di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente su territorio straniero.

Tanto premesso, anche tale eccezione non va accolta: l'acquisizione dei tabulati in sede di indagini preliminari non ha violato alcuna norma del trattato italo-svizzero né tantomeno la loro acquisizione anche in sede dibattimentale andava effettuata attraverso una formale richiesta di rogatoria internazionale ( peraltro, anche le intercettazioni telefoniche cd. con istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia – non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, atteso che tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano). Infatti, emerge con chiarezza che i tabulati riproducono il traffico avvenuto unicamente in territorio italiano ( cd. Roaming internazionale ovvero il servizio che permette a tutti i possessori di un cellulare GSM o UMTS di utilizzare schede telefoniche anche estere e di connettersi ad una delle reti mobili presenti nel territorio attraversato o in cui si trova e da quel momento la rete individuata gestirà tutte le sue chiamate) e la fisica acquisizione delle schede svizzere e poi slovene è avvenuta quando già il DE CILLIS aveva riferito ai Carabinieri di Cernobbio l'avvenuta vendita presso il suo esercizio commerciale in Chiasso delle suddette schede al dipendente della Società Sportiva Juventus che si era presentato in nome e per conto del Moggi Luciano, indicando altresì sia il numero delle singole schede più volte consegnate ( anche allo stesso Moggi in persona) e sia la fittizia intestazione delle prime schede svizzere al padre DE CILLIS ed al fratello. Dunque, poiché ciò che ha valore a fini probatori è l'attribuzione dell'uso delle schede ai singoli imputati attraverso la piena disponibilità delle stesse, di tale aspetto si tratterà in sede di questioni nel merito.

**-Nullità' dei decreti di intercettazione del GIP nonché di quelli esecutivi** perché privi del deposito presso la segreteria del P.M. ma sui quali vi è sola la firma del P.M. o il pervenuto del Cancelliere dell'ufficio del GIP.


Tale eccezione non ha alcun valore processuale, atteso che le ipotesi di nullità sono tassative per legge e la indicazione, peraltro generica, della mancanza di un attestato




di deposito ma in ogni caso con l'apposizione della firma dell'Autorità giudiziaria procedente ( nel caso di specie il P.M., titolare del procedimento) risulta chiara e non pone alcun dubbio sulla sua certa provenienza, attestata ancora di più dall'avvenuto deposito presso la cancelleria dell'Ufficio GIP competente. Per il resto, deve rilevarsi che la firma dell'ausiliario non costituisce un presupposto del rapporto processuale, ma attesta solo il deposito dell'atto, che d'altra parte non può, in tale ipotesi, considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto tra gli atti giuridicamente inesistenti vanno inseriti solo quelli carenti dei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la loro rilevanza giuridica o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono.

**-Inutilizzabilità di tutti i decreti di intercettazioni telefoniche ed ambientali** per violazione degli art 268, 3° comma e 89 disp att. c.p.p. perchè manca agli atti la prova della conformità dei supporti informatici all'intercettazione originale presente nel server della Procura e, manca agli atti la prova dell'esistenza nel server della Procura dei dati originali dell'intercettazione. La Difesa sul punto richiama la sentenza **Carli** a SS. UU. del 13.09.2008 (la n. 36359) indicativa delle modalità di registrazione dei dati acquisiti attraverso ascolto e trascrizione delle conversazioni captate.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento atteso che sentenza **Carli** a SS. UU. del 13.09.2008 n. 36359, ove indica – oltre al sistema Mito di registrazione digitalizzata che consente l'inserimento da parte dell'operatore telefonico nella memoria informatica centralizzata (server) della Procura dei flussi dei dati captati e registrati con la possibilità di “remotizzare” l'ascolto anche in sedi diverse come le sale ascolto della P.G. mediante il rinvio del flusso dati in tale sede – che la condizione necessaria di utilizzabilità delle intercettazioni è che *“la registrazione – che consiste nel sistema innanzi specificato – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura anche se le operazioni di ascolto ( cosa diversa dalla “registrazione”), verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di Polizia giudiziaria”*.



Orbene, la lamentata inutilizzabilità o nullità delle conversazioni captate con il sistema Mito – peraltro già proposta nelle medesime formulazioni sia nel contenuto che nella forma dinanzi al giudice di primo grado ai limiti dell'ammissibilità - appare un falso problema. Non si rileva alcuna illegittima captazione da parte né degli organi di P.G. né alcuna disattenzione del P.M. nel disporre con decreto motivato in via d'urgenza la procedura derogatoria ex art 268, comma 3 ° C.P.P.. Infatti, appare sufficiente far rilevare che in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni avvengano utilizzando impianti diversi da quelli esistenti nella sede della Procura della Repubblica per la temporanea indisponibilità di quest'ultimi ( come attestato e documentato in atti con congrua motivazione in ordine sia alla insufficienza o inidoneità e sia in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza), il P.M. non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, né - qualora la stessa venga successivamente meno - a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili ( in tal senso Cass Sez 6 n. 14173 del 15.09.2009). Infatti, proprio secondo la sentenza SS.UU. "Carli" *"condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali"*, file originali a cui hanno concretamente avuto accesso le Difese nel caso di specie. Dunque, alcun obbligo incombeva sul P.M. né nel ristabilire ( come lamentato



dalle Difese) la procedura ordinaria ex art 268 C.P.P. né tantomeno nel disporre altro provvedimento derogatorio ex art 268 comma 3° C.P.P.

**Infine, appare opportuno osservare** che alcuna sanzione è prevista per la mancata intestazione dei file contenenti le conversazioni captate ed il cui lamentato dubbio sul luogo di esecuzione ( formulato peraltro più come un sospetto che come una constatazione) non inciderebbe sulla validità del documento informativo alla luce dei decreti dispositivi del P.M. e di convalida del Gip.

Priva di alcun pregio, infatti, è la circostanza che la trascrizione e la riproduzione su supporti informatici siano avvenute in località diversa dagli uffici indicati, perché ciò che richiede il terzo comma dell'art. 268 C.P.P. è che le operazioni di intercettazione vengano compiute con gli "impianti" installati presso la Procura della Repubblica ma non che tutti i successivi adempimenti vengano compiuti in tale luogo, giacché sarebbe assurdo pretendere che la trascrizione o la riproduzione su supporto magnetico o informatico vengano effettuate sempre ed in ogni caso presso questi uffici (*sul punto sentenza cass. Sez 2° n. 27278 del 28.03.2013*).

**-Per quanto attiene alla lamentata mancata correlazione fra imputazione e sentenza e sulla indeterminatezza della contestazione:** con riferimento alla mancata indicazione dei ruoli e delle specifiche competenze dei singoli associati (peraltro strettamente connessa con il merito), si osserva che l'art 521 c.p.p attiene al dovere del giudice di giudicare unicamente sui fatti portati in esame dalle Parti processuali e ciò per garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del conseguente diritto di difesa dell'imputato. Tale violazione sussiste solo qualora avvenga una modifica degli elementi essenziali ( per elemento essenziale si deve necessariamente intendere un elemento idoneo ad influire sulla responsabilità) della fattispecie concreta portata in giudizio che risulta così non più collegabile a quella astratta prevista dal diritto positivo e sia dunque compromesso il diritto a difendersi dell'imputato, non essendo però sufficiente per la sua constatazione un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza ma diverso è il caso che riguarda la

contestazione di un fatto nuovo : la patologia della sentenza che decida su di un fatto non formalmente contestato all'imputato non potrà che essere la nullità di essa. Sul punto la Corte di Cassazione indica che *“Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi”* ( cfr. Cass Sez I n. 28887 del 4.06.2013). Nel caso di specie, alcuna violazione di tale principio è evincibile né dalle prove assunte in sede di dibattimento né dal tenore della sentenza che ha adempiuto al giudizio del portato processuale, non avendo giudicato alcun fatto iscrivibile come non formalmente contestato né tantomeno come fatto nuovo ( nel primo caso si tratta di nullità a regime intermedio, nel secondo di nullità assoluta).

**-In relazione alla seconda eccezione sulla indeterminatezza dell'imputazione** (peraltro strettamente legata al primo punto sopra enunciato), questa Corte osserva che, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere (come esposta nella impugnata sentenza) ed individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali si possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno alle attività dell'associazione stessa e quindi della partecipazione alla vita di quest'ultima, *“ non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito del sodalizio, potendosi la partecipazione per sua stessa natura realizzarsi nei modi più svariati e la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può quindi essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna ( Cass. Sez 5 n. 35479 del 7.06.2010) ed ancora “per la sussistenza dell'associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; è unicamente indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione del programma criminale”* (Cass Sez I n. 34043 del 22.09.2006)

Peraltro, va notato che proprio per la diversità e molteplicità di interessi del sodalizio criminoso facente capo al MOGGI, la collocazione di “ruoli” o di compiti specifici ai singoli affiliati ( tranne che per le attività illecite collegate a ruoli specifici ricoperti come Pairetto, Bergamo e Mazzini o i singoli arbitri Dattilo, Racalbuto, De Santis e Bertini) contrasta con la evidente necessità di flessibilità e mutevolezza di compiti, dovuti alla peculiarità dell'interesse associativo ovvero “il gioco del calcio”, ove la variabilità delle condizioni su cui impostare le singole ipotesi di condotte dei reati-fine ( *rectius* frodi sportive) non consentiva una prefissata individuazione di ruoli e compiti.

**- Nullità, avanzata dalla sola Difesa del Moggi, del decreto di rinvio a giudizio per la mancata notifica completa del decreto con tutte le imputazioni dei capi B) e C) e sulla mancanza della esatta indicazione degli imputati rinviati a giudizio,** la stessa va disattesa. La Difesa, pur indicando nei propri motivi tale doglianza, non ha provato né prodotto alcun atto attestante la concreta violazione né le modalità per cui il decreto appare manchevole nella sua notificazione all'imputato. Sul punto va comunque rilevato che la eventuale notifica parziale del decreto che dispone il giudizio non inficia l'atto in sé ma la sola procedura di notificazione dello stesso ai sensi dell'art 171 C.P.P. ma in ogni caso va individuata se la eventuale omissione attenga ad atti essenziali per la comprensione della imputazione per cui è disposto il rinvio a giudizio, non bastando la semplice mancanza di un atto ad inficiarne la notifica. Dunque, attesa la assoluta genericità dell'assunto in uno con l'assenza di prova di una tale concreta omissione, la stessa appare priva di rilevanza.

Infine, per quanto attiene all'invocato *ne bis in idem* (per la sola Difesa dell'imputato Moggi) va considerato che l'art. 649 C.P.P. (divieto di un nuovo giudizio) attribuisce alla sentenza di condanna e di assoluzione che sia divenuta irrevocabile - cioè assistita dal cosiddetto giudicato formale - efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone. Ma si deve trattare del “medesimo fatto” ovviamente in senso giuridico.

Va rilevato invece che la sentenza impugnata non ha affatto “ancorato” la propria decisione sulla esistenza e sulla struttura societaria della Gea Word Spa, di cui il Moggi è stata parte attiva, avendo in realtà unicamente - in sede di rigetto della richiesta di risarcimento del danno da parte di alcuni Parti civili costituite verso la Juventus Club Spa quale responsabile civile – ritenuto che, alla luce dell’esito dibattimentale, gli interessi sottesi al sodalizio in contestazione ed ai reati di frode sportiva esulassero quello esclusivo per la società di cui il Moggi era Direttore sportivo ma fossero comprensivi anche di quelli a carattere personale. In virtù di tanto non si comprende ove sussista l’identità del “fatto” oggetto di giudizio espresso dal Tribunale di Roma in prima sede e dalla Corte di Appello di Roma in relazione alla insussistenza della associazione basata sulla struttura della GEA Word Spa, peraltro “finalizzata ad incidere in maniera determinante sul mercato calcistico” (come è indicato nelle imputazioni della sentenza prodotte in atti) e, dunque, avente altra e diversa finalità rispetto a quella indicate nelle imputazioni per cui in questa sede vi è processo. Sul punto va anche sottolineato che, seppur si volesse in ogni caso individuare possibili collegamenti fra le due imputazioni, va considerato che il concetto giuridico di “identità del fatto”, rilevante ai fini dell’operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo ( in tale senso ex multis Cass Sez II sentenza n. 33838 del 12.07.2011).

**-Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento.** Anche tale eccezione va disattesa. Si fa rilevare che la prescrizione della formazione del fascicolo non è accompagnata da nessuna sanzione processuale, essendo peraltro la formazione differita su richiesta della Parti (che nel caso di specie non è stata avanzata) prevista dall’art. 431 c.p.p.,



Più in generale, non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma 1° lett. c) C.P.P., nemmeno qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in totale assenza del contraddittorio delle Parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 C.P.P. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della Difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento ai sensi dell'art. 491 C.P.P.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 sopra citato, ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 C.P.P. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 C.P.P. ( Cass Sez II n. 12014 del 4.02.2010).

**-Difetto di giurisdizione, essendo stata emessa già una decisione “domestica” da parte della giustizia sportiva sugli illeciti disciplinari ( eccezione avanzata dalla sola Difesa del Bertini).**

Alcuna valenza può essere attribuita a tale doglianza, peraltro già avanzata in primo grado e risolta in senso negativo, atteso che fra l'ordinamento sportivo( di qualsiasi disciplina sportiva, dovendosi parlare di pluralità di ordinamenti sportivi confederati nel CONI) e la giustizia cd. ordinaria, vi è un rapporto di piena autonomia e di supremazia della seconda sulla prima, con facoltà peraltro della giustizia ordinaria di sindacare, per mezzo dei propri organi giurisdizionali, l'operato del primo. L'invocato “ vincolo di giustizia”, ovvero la norma (contenuta in tutti gli ordinamenti sportivi nazionali) in base alla quale ai tesserati ( ovvero ai soggetti dell'ordinamento sportivo) è preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia ordinaria per tutelare interessi derivanti dalla attività sportiva svolta, al di là della dibattuta questione di legittimità costituzionale, ha ambiti delimitati dall'introduzione della legge n. 280 del 2003, lasciando sì autonomia all'ordinamento sportivo ma con il limite che le questioni non abbiano una particolare rilevanza “esterna” e non travalichino i limiti

delle lesioni di posizioni giuridiche soggettive ovvero di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Appare più che ovvio, dunque, che alcuna pregiudizialità o preclusione può esserci fra le decisioni assunte in sede sportiva (anche, in particolare, nell'ambito disciplinare, in ogni caso atti anch'essi impugnabili dinanzi alla giustizia ordinaria ove ledano diritti soggettivi o interessi legittimi) e l'instaurarsi di un procedimento giurisdizionale, peraltro a carattere penale.

**-Nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art 178 lett c) C.P.P.** per mancata reiterazione delle conclusioni delle difese dopo l'interrogatorio di alcuni imputati( eccezione sollevata dalla sola difesa dell'imputato Bertini): anche tale eccezione va rigettata. Ribadendo che le ipotesi di nullità devono necessariamente essere tassative, si fa notare che le nullità di cui all'art 178 C.P.P.( la lettera c) del predetto articolo del C.P.P. sanziona l'inosservanza in giudizio dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante e sono a regime intermedio ovvero, ai sensi dell'art 180 C.P.P. nel caso di specie, non possono essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Inoltre, non si comprende quale violazione concreta del diritto di difesa sia stato violato nel caso di esame (né la Difesa in verità nei propri motivi ne dà contezza), atteso che gli interrogatori resi nulla hanno aggiunto agli elementi ritenuti validi dal GUP per il rinvio a giudizio

**-Eccezione sulle intercettazioni di conversazioni su utenze di soggetti non indagati ( Difese del Titomanlio, Meani e Foti) :** anche tale eccezione come già in primo grado, non può trovare accoglimento. Infatti, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 C.P.P., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati



espressamente dall'art. 270 C.P.P., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza ( cfr. Cass Sez. 6, Sentenza n. 49745 del 04.10.2012)

#### **-Eccezione preliminare della Difesa di BERGAMO PAOLO**

Va accolta l'eccezione preliminare avanzata dalla Difesa dell'imputato BERGAMO Paolo per violazione del diritto di Difesa ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett c) e 179 comma 1° C.P.P. Infatti il predetto imputato risultava assistito nel processo di primo grado da un solo difensore avv. Silvia Morescalchi, la quale per l'udienza del 17.05.2011 dinanzi al Tribunale presentava istanza di differimento ( e/o di stralcio per la posizione dei propri assistiti) per legittimo impedimento personale, producendo a sostegno di tale richiesta, documentazione medica attestante il suo stato di gravidanza a rischio proveniente anche da strutture pubbliche. Il Tribunale non accogliendo l'istanza poiché il processo era in fase di conclusioni da parte dell'Accusa, nominava quale difensore ex art 97 comma 4° C.P.P. l'avv. Trofino difensore dell'imputato Luciano Moggi, facendo dunque proseguire il processo in assenza del suddetto difensore sino alla decisione conclusiva. Sul punto va osservato che la decisione non trova alcuna giustificazione giuridica in quanto la fase delle cd. conclusioni ( ovvero discussione) è ad ogni titolo piena attività processuale, atteso che proprio in tale fase si esplicitano le istanze di eventuale punibilità da parte dell'Accusa, la cui piena conoscibilità è necessaria per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di esporre dialetticamente la propria replica. All'uopo si rammenta che la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di difesa - del quale quello della parità tra accusa e difesa, con garanzia del contraddittorio, costituisce espressione tipica - può essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell'economia del processo che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio. Va infatti ricordato che l'art. 111 Cost., ai commi 3° e 4° come modificato dalla legge n. 2 del 1999, vale a dire nella


parte in cui definisce il principio del contraddittorio, consacra le due anime del contraddittorio: nel suo risvolto oggettivo, esso indica il metodo di accertamento giudiziale dei fatti, mentre in quello soggettivo deve essere inteso quale diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore. Dunque, la posizione del Bergamo Paolo è risultato in concreto priva di difesa di fiducia in una fase, seppur finale, del processo, violando così il suo diritto di difesa e quindi la sentenza di primo grado sul punto è nulla e ciò impone la trasmissione degli atti relativi al suddetto imputato al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

\*\*\*\*\*

#### **REATO ASSOCIATIVO CAPO A)**

Passando ora al merito delle vicenda, va immediatamente sottolineato che dagli atti processuali emerge senza alcun dubbio la sussistenza della associazione contestata al capo A) dell'imputazione.

Va subito esposto che per aversi il reato di cui all'art 416 c.p. ( ovvero un organismo plurisoggettivo composto da tre o più persone capace di realizzare un programma criminoso) per giurisprudenza più che costante è sufficiente individuare un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, per l'indeterminatezza del programma criminoso e per una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi delittuosi prefissati. Sotto quest'ultimo profilo, non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l'esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza (dolo specifico) da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale. Si tratta di un reato di pericolo per cui è sufficiente la sola costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto.



Molteplici ed articolati risultano gli elementi probatori individuanti la sussistenza in concreto dell'associazione in parola: già si è fatto cenno alla copiosissima mole di conversazioni intercettate fra più associati, effettuate dalla p.g. dal settembre 2004 al maggio 2005 e che hanno evidenziato *in primis* la gravissima intrusione in ambiti federali (ovvero nell'ambito del FIGC) di soggetti ad essa estranei ( come appunto il Moggi) che, proprio perché appartenenti alle dirigenza di squadre di calcio e dunque di fatto "interessate", non avrebbero dovuto avere contatti così frequenti e peraltro di tenore così influente sulle decisioni e sulla gestione delle strutture federali come l'A.I.A. ( che gestisce i rapporti degli arbitri con la dirigenza federale e con i terzi) e la C.A.F. che rappresenta la commissione che designa gli arbitri per le partite di calcio della Lega professionisti di serie A e B, gestita da due designatori, gli imputati Bergamo e Pairetto, durante gli anni di cui alle imputazioni.

Sul punto va osservato ( ma meglio si esporrà tale aspetto in tema di reati di frode sportive) che la leggerezza ed apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per le designazioni delle griglie fra personaggi come il Bergamo ed il Moggi o anche il Giraudo ( giudicato con rito abbreviato), appare gravissima alla luce della evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre un ruolo di "arbitro" in ogni accezione, ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza necessaria ed ineludibile fra i contendenti che non deve mai venire meno, soprattutto in un contesto in cui l'attenzione degli utenti ( che non va confusa con la mera tifoseria) travalica il mero attaccamento alla propria squadra di calcio ma attiene alla regolarità concreta della disputa di gioco in oggetto.

Infatti, va notato che per lo più quasi tutti gli appelli formulati dalle Difese degli imputati condannati in primo grado per il capo A) hanno prospettato essenzialmente, ai fini della insussistenza del reato associativo, che il Tribunale ha travisato i rapporti evincibili dalle conversazioni intercettate e dall'esito delle deposizioni testimoniali rese di dibattimento ( in particolare dei testi Cellino, Nucini, Babini, Monti), non recependo invece il tenore delle conversazioni che, per

la peculiarità del contesto in cui avvenivano, si caratterizzavano per una spiccata convivialità e confidenzialità di eloquio ma senza assumere alcuna valenza penale.

Sul punto va subito negata in radice tale interpretazione, inutilmente benevola di conversazioni che, a parere di questa Corte, nulla di conviviale assumevano, anzi spesso alcune di esse mostravano nella scelta dell'eloquio anche la durezza dei rapporti che intercorrevano fra alcuni partecipi al sodalizio e dell'evidente obiettivo, già sopra accennato, di impossessarsi o di mantenere un potere di controllo che esulava della mera conoscenza fra soggetti del medesimo ambiente. Anche sul concetto di peculiarità dell'ambiente in cui le conversazioni furono captate ( peraltro indicato in parte anche nella sentenza impugnata), va chiarito che tale assunto appare non un'esimente bensì un'aggravante perché il cd "gioco del calcio", impropriamente definito tale, è in ogni caso una disciplina sportiva (peraltro a carattere olimpico) regolata da un ordinamento che non può e non deve cedere ad una visione riduttiva e "quasi folcloristica" dello stesso.

I fatti in oggetto vanno anche inquadrati in un momento storico particolare, ovvero in cui era in corso il rinnovo per le cariche federali, in particolare la nomina del nuovo Presidente F.I.G.C. ( Federazione Italiana Gioco Calcio) ed in cui si contrapponevano il Presidente uscente, Franco Carraro ( in uno con il Presidente della Lega professionisti - organo interno alla Federazione - Adriano Galliani) e Giancarlo Abete, appoggiato dai vertici di alcune società di calcio come la Fiorentina e con essa dai fratelli Della Valle. Tale contrapposizione coinvolgeva non solo i predetti ma anche tutto un sistema ad esse collegato (come appunto il rinnovo o meno della nomina dei due designatori Bergamo e Pairetto), da intendersi non solo come individuazione di nuovi soggetti al vertice degli organi federali ma anche per una diversa concezione della gestione del cd. "sistema calcio".

Proprio in tale contesto sono stati accertati i fatti in imputazione, che hanno evidenziato una molteplicità di interessi sottesi a tali eventi, individuabili attraverso i contatti ( in parte oggetto anche delle conversazioni captate nel presente processo) intercorsi anche fra gli odierni imputati e indicativi di una seria

di alleanze e di accordi finalizzati all'appoggio di un candidato rispetto all'altro (ne sono chiaro esempio le numerose telefonate intercettate, in cui il Mazzini parla esplicitamente con il Moggi ed altri di un "dossier" da utilizzare contro Della Valle Diego al fine di impedire che questi appoggiasse l'altro candidato Abete e ciò ben prima delle conversazioni relative al cd. "salvataggio Fiorentina", oggetto delle imputazioni di frode sportiva).

I vertici della Federazione furono in quell'anno confermati, ma già nella successiva stagione 2005/2006 la Federazione Italiana Gioco Calcio fu commissariata a seguito proprio dei fatti per cui vi è l'attuale processo.

Va subito rilevato che deve condividersi la prospettazione illustrata dal Pubblico Ministero nel proprio atto di appello, secondo la quale è necessario che la valutazione dei fatti in contestazione sia effettuata con riguardo a tutti i risultati delle indagini nel loro complesso per come si sono poi esplicitati in sede dibattimentale, senza cioè slegarli da una mappa probatoria omnicomprensiva non solo delle singole condizioni personali e professionali di ciascun imputato ma anche della peculiarità del contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti per cui vi è processo.

In special modo vanno valutati in tale senso quelli provenienti dagli esiti delle intercettazioni ( sulla cui validità di genuinità ed attendibilità probatoria non vi è alcun dubbio per l'intrinseca natura e caratteristica che è proprio del suddetto mezzo di ricerca della prova) che per la loro natura, molteplicità di numero e di fonti richiede una visione "ampia" del loro portato, da leggersi comunque in uno con le numerose deposizioni testimoniali che hanno dato, seppur mostrando in più occasioni da parte di alcuni atteggiamenti reticenti o quanto meno ai limiti della credibilità, riscontro ad una "particolare situazione" in cui da tempo si svolgevano un gran numero di partite di calcio, soprattutto nella massima divisione.

Va sul punto segnalato che non si condivide quanto affermato nella sentenza appellata, laddove sottolinea che la notevole mole di conversazione intercettata oggetto del compendio probatorio ( circa 172.000, la cui trascrizione, peraltro, con continue richieste di integrazione da parte delle Difese, si è protratta concretamente

per tutto il dibattimento fino a giungere alla udienza precedente la chiusura del dibattimento: data del 21.12.2009: deposito prima perizia, in data 15.9.2010: deposito di seconda perizia, in data 8.02.2011. deposito di terza perizia ed in data data 8.4.2011: deposito di quarta perizia) ha “ *di molto ostacolato la difesa... anche per il metodo investigativo adottato per congettura*” , atteso che la parità processuale in ambito dibattimentale non è certo data dal cospicuo o meno numero di prove addotte dall'Accusa, bensì dalla possibilità che entrambe le Parti possano avere piena cognizione delle stesse, elemento quest'ultimo che non appare in alcun modo sottratto alle Difese che, anzi, hanno goduto di un tempo amplissimo per richiedere (peraltro a volte in modo confuso ed incompleto come indicato dagli stessi periti trascrittori all'uopo nominati dal Tribunale) la trascrizione di conversazioni con predisposizione di continui elenchi di volta di volta aggiornati. Né si può condividere il concetto di investigazione per congettura, pur utilizzato dal Tribunale, laddove l'idea di attività investigativa si fonda dalla notizia di un possibile fatto di reato e da esso si attiva la cd. “scienza investigativa” che attiene anche alla interpretazione dei fatti e delle circostanze attraverso un metodo comparativo delle congetture derivanti dall'esame critico dei fatti stessi.

Va anche detto che l'intera vicenda, per essere pienamente compresa nella sua accezione penale, va letta anche in un contesto sportivo-affaristico che vedeva, nell'ambito delle vicende calcistiche del campionato di serie A nell'anno 2004/2005, una contrapposizione per lo più fra le squadre della Juventus, del Milan ed in parte anche dell'Inter ( su quest'ultima, va notata anche la chiara indicazione fornita in sede di spontanee dichiarazioni rese in questo giudizio dallo stesso imputato Moggi. Vi è da sottolineare che molte squadre di calcio ( alcune di esse fra le più blasonate nei campionati italiani di prima divisione con alterne vicende di vittoria negli stessi ma con netta preponderanza della squadra della Juventus) si trovavano da alcuni anni ( da metà del decennio '90) a subire uno stravolgimento delle metodiche di gestione delle società sportive sia in relazione all'acquisto del pacchetto calciatori e sia delle risorse finanziarie utilizzabili nel singoli campionati soprattutto di serie A.

Con l'avvento della nuova dirigenza della società della squadra del Milan, apportatrice di interessi sia di immagine, attraverso l'utilizzo di mass media, che economici ( che andavano al di là del mero campionato di calcio), quasi tutte le società di calcio più in vista dovettero mutare non solo gli aspetti, pur relevantissimi, delle risorse finanziarie ma anche il concetto stesso di gestione di una società di calcio. Infatti, l'immissione (*rectius* l'intromissione) sempre più massiccia di trasmissioni televisive che riguardavano non solo la valutazione delle partite di calcio oggetto della singola giornata di campionato ( soggette ad essere inserite per lo più nel Totocalcio che, fino al 2004 circa, pur con le sue varianti come il Totogol, aveva una propria rilevanza ed esclusività e subiva una ritocco nella formula sia per l'abbondanza di concorsi legati al calcio che per la liberalizzazione delle scommesse sugli eventi sportivi, facendo con ciò scemare di molto la popolarità del Totocalcio, determinando anche un crollo del montepremi e del sostegno finanziario al CONI derivante da questo gioco) ma anche e soprattutto un'idea di spettacolarizzazione anche di elementi esterni al gioco del calcio ( ma ciò in piena sintonia con l'evoluzione più generale del concetto stesso di programmazione e di ideazione televisiva) ha di fatto esautorato da alcuni circuiti numerose società calcistiche (quelle cd "di provincia").

Tale situazione innanzi descritta ha in concreto fatto scattare un meccanismo di "recupero di supremazia" da parte di società di calcio che si ritenevano ingiustamente declassate da una non possidenza di altrettanti mezzi di comunicazione tali da apportare maggiore visibilità per la propria tifoseria.

Tale finalità è stata solo uno dei cd. "moventi" che hanno indotto il Moggi, quale direttore sportivo della Juventus Spa ( in uno con anche il Giraudo, direttore amministrativo della stessa e giudicato per lo stesso fatto in sede di giudizio abbreviato) ad intessere una rete di rapporti e legami particolari con una pluralità di soggetti che, sia per il loro ruolo istituzionale (vedi Bergamo, Pairetto e Mazzini) sia per la loro diretta utilità ( vedi arbitri o assistenti di gioco quali De Santis, Bertini,

Racalbuto e Dattilo), apparivano più che funzionali all'operatività dell'associazione in parola.

Infatti, appare indubbio che sia emerso dagli atti dibattimentali un sistema ben collaudato (peraltro operante già dagli anni 1999/2000) fra soggetti che, sulla falsariga di intessere "rapporti amichevoli" ( rapporti su cui tutte le Difese concordemente nei motivi di appello hanno voluto restringere l'ambito dei legami fra gli imputati associati ma di fatto dovuti per lo più ad una univocità di interessi sia economici che legati alla gestione del campionato di calcio), ponevano in essere condotte finalizzate a falsare la reale portata e potenzialità di alcune squadre di calcio. Ciò è emerso con evidenza dal tenore di alcune conversazioni intercettate, in cui si cercava di carpire la benevolenza dell'interlocutore di turno al fine di non "perdere" quel potere o quella visibilità faticosamente raggiunti nell'ambito calcistico ( sul punto vanno notate le molteplici conversazioni intercettate fra il De Santis ed il Meani che, differenza di quanto prospettato dalla Difesa del De Santis, avvalorano la tesi accusatoria di una volontà comune di creare un "sistema" quasi a protezione dei singoli arbitri ed infatti i contatti del De Santis con il Meani avvenivano proprio quando si stavano attivando le prime indagini penali sul sodalizio facente capo al Moggi) e ciò prescindendo dal singolo ruolo ricoperto.

Infatti, a parere di questa Corte, proprio questi elementi sono stati "il collante" che ha consentito di coinvolgere una pluralità di soggetti, alcuni di essi anche lontani da una visione del gioco del calcio, per così dire, "condizionata", come di fatto è stata proposta e realizzata dal cd. "sistema Moggi".

Orbene, proprio in tale ottica va letta la finalità della associazione di cui al capo A): non si condivide sul punto quanto indica la sentenza impugnata allorquando focalizza quale scopo sociale *"la rappresentazione di legame dei presunti associati con partite di calcio, poiché la direzione unica dello scopo non consente di ravvisare altra distribuzione di compiti se non quelli presentanti una qualche proiezione sul campo di gioco"*. A parere di questa Corte, tale definizione appare riduttiva non tenendo



conto che, seppur le partite di calcio in oggetto rappresentavano a volte un obiettivo, peraltro comune a più associati, le stesse assumevano un ruolo strumentale per raggiungere altri obiettivi come appunto quello di acquisire un potere di controllo dei vertici federali ( imputati Pairetto, Mazzini, Bergamo), oppure di maggiore visibilità mediatica al fine di una progressione in carriera ( gli ufficiali di gara o gli assistenti). Passando agli elementi probatori individuanti il reato di cui al capo A) , oltre alle conversazioni intercettate già citate, va evidenziato l'uso delle cd. "schede straniere" ( *rectius* di gestori di telefonia mobile svizzeri, sloveni e poi del Liechtenstein ) , utenze utilizzate da molteplici soggetti ( i due designatori, arbitri, dirigenti di altre squadre di calcio) *in primis* su chiara ideazione dello stesso Luciano Moggi (come dallo stesso ammesso in questa sede, pur giustificando tale condotta sulla necessità di non subire intercettazioni "abusiva" da parte di soggetti che controllavano di fatto la società di calcio dell'Inter): tale uso è il punto centrale secondo questa Corte, che identifica la portata della associazione in parola e la rilevanza che assumeva al suo interno la dotazione di un tale strumento per contattare i vertici della stessa.

L'attribuibilità delle schede cd. "riservate" ed il loro uso ai vari imputati (Moggi, Pairetto, Bergamo, Mazzini, Fabiani, De Santis, Dattilo, Bertini, Racalbuto solo a titolo di esempio) appare più che certa non solo per la già citata ammissione resa da alcuni di essi (fra cui anche il Bergamo in sede di interrogatorio) ma anche dalla attenta individuazione effettuata "con olio di gomito" ( come indicato nella sentenza impugnata) sui tabulati acquisiti dal teste di P.G. Di Laroni.

La deposizione sul punto resa in più udienze ( ud. 10.11.2009, ud 13.11.2009) dal suddetto teste appare assolutamente chiara, precisa ed esplicativa del sistema adottato per la individuazione della attribuibilità della singole schede in oggetto ai singoli imputati.

Va rilevato che la coerenza espositiva del predetto ha superato senza reali contraddizioni anche l'aggressivo vaglio del controesame effettuato dalle Difese,



specificando di avere personalmente collegato le varie utenze alle singole individuazioni delle celle agganciate territorialmente di volta in volta, enucleando quindi una vastità di elementi ( delimitazione geografica, luogo di residenza del soggetto, luogo dell'attività lavorativa, periodico spostamento presso la sede federale di Coverciano, luogo o città ove si svolgevano le singole partite di calcio assegnate in qualità di arbitro o assistente, captazione di conversazioni in chiaro con altri soggetti come familiari o colleghi di lavoro) tutti individualizzanti i reali utilizzatori delle suddette utenze. Sul punto le Difese hanno lamentato anche in questa sede ( ma già proposta in primo grado) la artigianalità del sistema adottato dalla P.G. e dunque la sua non piena attendibilità.

Orbene, rilevando che la reiterazione di doglianze già proposte e risolte in sede di sentenza di primo grado risulta ai limiti della ammissibilità, va sottolineato che l'analisi dei tabulati telefonici serve essenzialmente a due temi di indagine: stabilire, con una sufficiente precisione, dove si trovava una persona in un certo momento e capire con chi ha contatti con quella utenza.

Normalmente un "tabulato" contiene l'ID della torre radio di ingresso e di quella di uscita ( le cd. " celle"). Di conseguenza, dal tabulato è sempre possibile capire dove si trovi il soggetto utilizzatore dell'utenza mobile mentre effettua una chiamata o effettua altro tipo di contatto ( sms ad esempio). L'area coperta da ogni cella, infatti, va da qualche centinaio di metri a circa 9/10 chilometri ed è anche possibile stabilire la posizione del numero chiamante (e di quello chiamato) con una precisione di qualche decina o qualche centinaio di metri grazie alla cosiddetta "triangolazione radio" ovvero il collegamento fra più torri ( o celle), in modo tale da restringere l'ambito territoriale da cui partono gli impulsi. Per ottenere questo risultato basta leggere i campi "cella ingresso" e "cella uscita" del tabulato e verificare la posizione geografica delle celle sull'elenco fornito dalla compagnia telefonica.

Pertanto, alcun dubbio sussiste sulla esatta individuazione degli utilizzatori delle singole utenze "riservate" ed in particolare ( come rappresentato dalle Difese del